SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 4 aprile 2014 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2014.

Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali» e, in particolare, gli articoli 107 e 108;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»; e, in particolare, visto l'art. 5, comma 2, che affida al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali, la predisposizione degli indirizzi operativi e dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che, al verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito il Presidente della Regione interessata, autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri a disporre, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, il coinvolgimento delle strutture nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2013, n. 119;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2006, n. 3519, relativa agli indirizzi generali inerenti la pericolosità sismica del territorio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, recante «indirizzi operativi per la gestione delle emergenze»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, recante «organizzazione e funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, recante «Nuova costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 giugno 2011, recante «indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, recante «Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione»;

Vista la circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 maggio 2010, prot. DPC/EME/41948 riguardante la «programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011, recante «Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011, recante «Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso»;

Ravvisata l'esigenza di predisporre un Programma nazionale di soccorso, nel rispetto delle attribuzioni di cui al comma 4-*ter* dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, inerente l'intervento del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare eventi sismici ricompresi nella fattispecie individuate dall'art. 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ravvisata, altresì, la necessità di individuare gli indirizzi per la definizione delle pianificazioni d'emergenza, per quanto di competenza, delle Componenti e delle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, al fine di perseguire gli obiettivi del coordinamento e della direzione unitaria dell'intervento delle medesime, a fronte di eventi sismici di cui all'art. 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 7 novembre 2013;

Emana

la seguente direttiva inerente il «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico».

Il Programma nazionale di soccorso persegue l'obiettivo del coordinamento e della direzione unitaria dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile, fornendo gli indirizzi per la predisposizione delle pianificazioni di emergenza, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile e delle componenti e delle strutture operative di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., in particolare per il contrasto agli eventi sismici di cui all'art. 2, comma 1, lettera c, della medesima legge. Fornisce, inoltre, le indicazioni per l'aggiornamento e la verifica della pianificazione di emergenza, anche mediante periodiche esercitazioni, nonché individua i soggetti preposti alla promozione di percorsi formativi e di azioni finalizzate alla crescita della conoscenza di protezione civile. Restano ferme le competenze affidate alle Regioni dalla normativa vigente, e quelle proprie delle Regioni a statuto speciale. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome e le Regioni a statuto speciale provvedono ad adeguare la presente direttiva alle norme degli Statuti di autonomia e degli Statuti Speciali.

Ferma restando la natura «concorrente» della materia della protezione civile, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione come novellati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - e nel rispetto, quindi, dei principi di sussidiarietà, orizzontale e verticale, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione - tutti i soggetti a vario titolo competenti, istituzionalmente e territorialmente, devono concorrere all'attività di protezione civile, finanche a quelle di pianificazione e gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, pur nel rispetto delle proprie prerogative istituzionali e procedure interne; in tal senso, possono essere previsti specifici accordi o intese ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, concernete «indirizzi operativi per la gestione delle emergenze», presupposto indispensabile per assicurare l'ottimizzazione della capacità di allertamento, attivazione e intervento del Servizio nazionale della protezione civile, stabilisce che la prima risposta ad eventi emergenziali deve essere garantita, in modo quanto più immediato, dai sistemi locali di protezione civile, a meno di eventi catastrofici che ne annullino la prima capacità di reazione. Nell'ottica propria della protezione civile, che in ogni suo agire promuove la cultura della previsione e della prevenzione e che pone al centro della propria sfera di interesse il cittadino, inteso peraltro come soggetto «attivo» e non passivo delle azioni programmate, pianificate ed eventualmente poste in essere, preme inoltre affermare il carattere resiliente che deve essere perseguito, ai diversi livelli territoriali e istituzionali, nella strutturazione dei sistemi di protezione civile e nella predisposizione dei relativi strumenti di pianificazione dell'emergenza.

A supporto e integrazione della risposta locale, qualora gli eventi, in funzione dell'intensità e dell'estensione richiedano l'impiego di risorse aggiuntive, potranno essere attivati ulteriori livelli di coordinamento, fino a quello nazionale, come nei casi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i..

Per tali eventi emergenziali, l'ambito di intervento del Servizio nazionale della protezione civile è definito dall'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i..

La puntuale attuazione, da parte delle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, degli indirizzi qui formulati, favorirà il raggiungimento in emergenza degli obiettivi sopra riportati attraverso la definizione delle pianificazioni di emergenza ai diversi livelli di competenza territoriale ed istituzionale, che costituiscono il presupposto per assicurare il concorso operativo in emergenza dei soggetti a vario titolo interessati. L'approccio generale deve comunque assicurare flessibilità - quindi capacità di adattamento alle molteplici esigenze operative e alla variabilità dei fattori condizionanti, anche ove imprevisti o imprevedibili - e sostenibilità, cioè ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse disponibili, umane e strumentali.

In ambito di pianificazione delle emergenze di protezione civile, l'insieme degli elementi funzionali alla gestione operativa e delle azioni da porre in essere per fronteggiare le diverse esigenze che si possono manifestare a seguito di eventi emergenziali, rappresenta il modello d'intervento. In particolare, al fine di garantire il necessario coordinamento operativo, il modello d'intervento definisce - nel rispetto delle vigenti normative statali e regionali nonché sulla base di accordi o intese specifiche - ruoli e responsabilità dei vari soggetti coinvolti, con il relativo flusso delle comunicazioni, individuando nel contempo i luoghi del coordinamento operativo. Questi ultimi, secondo prassi consuetudinaria consolidata, vengono strutturati per Funzioni di supporto. Attesa infatti la
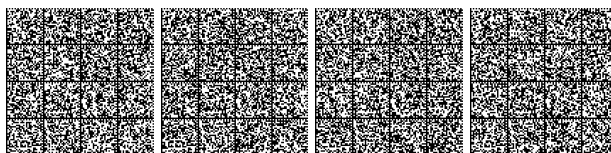
complessità delle attività che è necessario porre in essere in emergenza, e la numerosità dei soggetti a vario titolo coinvolti o interessati, il lavoro nei luoghi del coordinamento viene organizzato per obiettivi, assegnati alle varie Funzioni di supporto attivate, al cui perseguimento concorrono - in maniera coordinata e raccordata - tutti gli enti e le amministrazioni a vario titolo competenti in ordinario per tipologia di attività.

In pianificazione, pertanto, risulta opportuno definire le Funzioni di supporto da attivare in emergenza - in maniera sostenibile e comunque flessibile e variabile a seconda delle caratteristiche dell'evento in questione - attribuendo a ognuna di esse gli obiettivi e gli ambiti di attività da svolgere, individuandone un responsabile nonché dei referenti per ogni ente o amministrazione comunque interessate e istituzionalmente o territorialmente competente. Responsabili e referenti devono essere adeguatamente coinvolti e preparati attraverso appositi programmi di formazione ed addestramento e, in ordinario, definiscono procedure e acquisiscono dati e informazioni necessari a garantire le attività della Funzione di pertinenza, contribuendo di fatto ad aggiornare e a implementare la pianificazione di protezione civile.

Ferma restando la necessità di stabilire l'unitarietà del coordinamento delle Funzioni di supporto, tutti i soggetti chiamati a concorrere alla gestione della Funzione svolgono le specifiche attività secondo le proprie competenze istituzionali e nel rispetto delle procedure interne degli enti e delle amministrazioni di appartenenza. Ove necessario, a tal fine, anche sulla base di eventuali accordi o intese tra l'Amministrazione responsabile del coordinamento, ai differenti livelli di competenza, e gli altri enti e amministrazioni coinvolti nella gestione dell'emergenza.

All'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. Pianificazione dell'emergenza di protezione civile comunale, intercomunale e provinciale e modello d'intervento Regionale

La pianificazione dell'emergenza di protezione civile è un'attività di sistema, cui devono concorrere tutti i soggetti a vario titolo competenti, istituzionalmente e territorialmente. L'efficacia del sistema generale di risposta a un'emergenza, sia per le azioni poste in essere a livello locale sia, ove necessario, per il supporto reso disponibile dall'esterno, è fortemente condizionata alla piena e completa definizione di adeguati strumenti di pianificazione comunali e/o intercomunali e provinciali, nonché alla definizione del modello d'intervento regionale. Dette pianificazioni, da un lato, forniscono indicazioni circa le modalità di attivazione del sistema territoriale di protezione civile e, dall'altro, riportano gli elementi conoscitivi di base utili a consentire la piena applicazione del modello d'intervento nazionale.

Ai livelli comunale e provinciale, le pianificazioni di emergenza devono essere redatte, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla base degli indirizzi regionali, contemplando le indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile con la citata Direttiva del 3 dicembre 2008. La pianificazione provinciale di emergenza, fatto salvo quanto stabilito dalle legislazioni regionali in materia di protezione civile e anche sulla base di specifici accordi e protocolli tra le amministrazioni, è redatta, d'intesa e in forma sinergica, dalla Provincia e - in particolare per quanto attiene agli aspetti connessi con le attivazioni in emergenza delle strutture statali del territorio di competenza - dal Prefetto; ove necessario, atteso anche il disposto dell'art. 14, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., in raccordo con la Regione.

Il modello d'intervento regionale individua i criteri e le modalità di intervento del sistema regionale di protezione civile in caso di emergenza, con particolare riferimento: alla catena del coordinamento operativo e ai relativi flussi di comunicazione; al raccordo con le Prefetture-UTG, in particolare per quanto concerne l'intervento delle risorse statuali presenti sul territorio regionale, e con le province; al modello d'intervento sanitario; alla logistica d'emergenza e alle procedure di attivazione delle colonne mobili regionali; all'impiego del volontariato regionale; alle azioni di supporto ai Comuni e agli enti locali, sempre con riferimento al principio di sussidiarietà e con particolare riguardo agli aspetti del soccorso, dell'assistenza alla popolazione e del ripristino della continuità dell'azione amministrativa.

Il modello di intervento di cui al punto precedente costituisce parte integrante del piano regionale di protezione civile che, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, può essere approvato dalle Regioni, con propria deliberazione.

Inoltre, detto modello d'intervento potrà prevedere specifiche procedure - previamente concordate, anche in relazione a quanto contemplato dal successivo paragrafo 2 della presente Direttiva, con il Dipartimento della protezione civile - utili per favorire l'intervento del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riguardo al concorso delle altre Regioni e delle Province Autonome, in caso di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Piani nazionali di emergenza

A livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
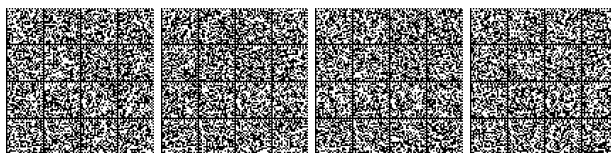
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, devono essere predisposti i Piani per l'attuazione delle misure di emergenza (di seguito Piani nazionali) in caso di eventi sismici calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i..

I Piani nazionali per rischio sismico si compongono di una prima parte, che definisce la Struttura organizzativa nazionale, e di una seconda parte, che riporta l'Organizzazione di protezione civile e gli elementi conoscitivi del territorio, definiti su scala regionale.

La Struttura organizzativa nazionale, definita in allegato 1 e articolata per funzioni di supporto, è indipendente dalla localizzazione dell'evento per la quale viene eventualmente attivata ed è finalizzata al coordinamento ed alla direzione unitaria degli interventi del livello nazionale in emergenza. Essa individua gli obiettivi di massima e le conseguenti azioni che devono porre in essere i soggetti a vario titolo competenti ed interessati, nell'ambito degli organi di coordinamento nazionali.

L'Organizzazione di protezione civile e gli elementi conoscitivi del territorio di una determinata regione sono definiti sulla base delle informazioni all'uopo fornite dalle Regioni e dalle Province Autonome al Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo lo schema riportato in allegato 2. Tali informazioni sono reperite, di norma, sulla base delle pianificazioni dell'emergenza predisposte nell'ambito dei sistemi regionali di protezione civile ovvero dei dati in possesso delle Amministrazioni regionali, e permettono di definire gli elementi per il perseguimento degli obiettivi riportati nella Struttura organizzativa nazionale. All'interno del documento sono previste sezioni riguardanti l'inquadramento del territorio regionale, la pericolosità dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2006, n. 3519, gli elementi conoscitivi, sia in termini di funzionalità che di vulnerabilità, delle infrastrutture e delle reti dei servizi essenziali, gli elementi di base del sistema di protezione civile del territorio regionale.

I Piani nazionali prendono a riferimento il quadro della pericolosità dei territori regionali, prescindendo dai singoli scenari di riferimento, scarsamente significativi per tale livello di pianificazione.

Nei Piani nazionali, pertanto, per gli elementi infrastrutturali e strutturali di interesse rilevante ai fini dell'intervento del Sistema nazionale della protezione civile, devono essere contenuti tutti gli elementi conoscitivi disponibili, al fine di poter valutare le più opportune modalità di intervento, sulla base degli effetti del sisma realmente avvenuto. In tal senso, preliminarmente, sulla base delle caratteristiche di pericolosità e delle informazioni rese disponibili in termini di vulnerabilità e di valore esposto, può essere utile disporre di una valutazione preventiva del rischio, riportata nei documenti contenenti l'organizzazione di protezione civile e gli elementi conoscitivi del territorio, anche facendo riferimento ad un livello di scuotimento derivato dalle mappe di pericolosità sismica nazionale, per i diversi periodi di ritorno. In relazione, ad esempio, agli elementi infrastrutturali e strutturali di interesse rilevante ai fini dell'intervento in emergenza, riportati nei documenti riguardanti l'Organizzazione di protezione civile e gli elementi conoscitivi del territorio, successivamente all'evento sismico e prima dell'eventuale decisione di impiego di tali soluzioni, sarà comunque opportuno prevedere una fase, ancorché speditiva, di verifica e rilievo dell'agibilità e della fruibilità di tali elementi. Tale approccio risulta ancor più importante in relazione alle peculiarità del territorio nazionale, spesso caratterizzato da un'orografia tale da non consentire un'agevole accessibilità, anche in considerazione di manifeste vulnerabilità delle infrastrutture e dell'edificato, nonché degli elementi connessi alla gestione degli interventi in emergenza.

I dati conoscitivi degli aspetti organizzativi, infrastrutturali e strutturali delle singole realtà territoriali riferiti all'allegato 2, vengono forniti dalle Regioni e dalle Province Autonome al Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. Ai sensi del medesimo articolo, le componenti e le strutture operative, previa richiesta, forniscono al Dipartimento della protezione civile, ulteriori dati e informazioni utili al perseguimento degli obiettivi riportati nel presente Programma, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011.

Tali dati devono essere georiferiti e forniti mediante formati compatibili con le più comuni piattaforme GIS; gli stessi dovranno essere, inoltre, corredati dai relativi metadati, che ne descrivano le proprietà e le caratteristiche, redatti in maniera conforme agli standard previsti dal Repertorio Nazionale dei dati territoriali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011, in modo da essere organizzati nell'ambito del Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Dipartimento della protezione civile.

Al fine di configurare un sistema distribuito per l'interscambio e la condivisione dei dati tra i diversi soggetti del Servizio nazionale della protezione civile, è inoltre opportuno che gli stessi dati, assieme a quelli cartografici di base di pertinenza regionale, siano organizzati nell'ambito dei SIT regionali che, qualora compatibili, rendono disponibili al Dipartimento i dati anche tramite i servizi web standard previsti dalla Direttiva europea Inspire (2007/2/CE del 14 marzo 2007) e dal decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 32.
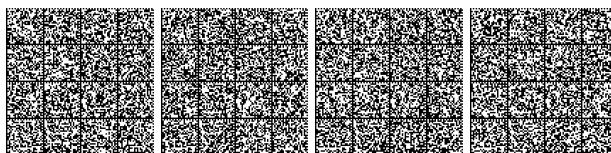
I dati conoscitivi di cui sopra vengono organizzati in documenti riguardanti l'Organizzazione di protezione civile e gli elementi conoscitivi del territorio, redatti dalle Regioni e dalle Province Autonome, di concerto con le Prefetture-UTG e gli Enti locali e sottoposti all'intesa del Dipartimento della protezione civile. Successivamente, il Dipartimento della protezione dà diffusione dei documenti nell'ambito del Comitato operativo della protezione civile, anche per la redazione di specifici piani di settore dei componenti il Comitato stesso.

Le Regioni e le Province Autonome assicurano con cadenza annuale l'aggiornamento dei documenti di propria competenza ovvero danno comunicazione di variazioni significative al Dipartimento della protezione civile ogniqualvolta verranno apportate modifiche.

I Piani nazionali - parte integrante del presente Programma nazionale - rappresentano la base di dati e informazioni per l'organizzazione della risposta operativa di livello nazionale, a fronte di eventi sismici emergenziali di cui al citato art. 2, comma 1, lettera c, della legge n. 225 del 1992 e s.m.i., in funzione dei danneggiamenti, delle criticità e della risposta operativa in atto sul territorio interessato dall'evento, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, parte integrante del presente Programma.

3. Piani di settore delle componenti e delle strutture operative

Le componenti e le strutture operative di cui agli artt. 6 e 11 della legge n. 225 del 1992 e s.m.i., in particolare quelle chiamate a concorrere alle attività del Comitato operativo della protezione civile, anche nella sua forma «allargata», predispongono pianificazioni di settore che consentano l'integrazione del proprio modello organizzativo per l'intervento in caso di emergenza di protezione civile, con le attivazioni dei livelli nazionale e territoriali, nel rispetto dell'organizzazione interna e della propria catena di comando e controllo. Dette pianificazioni, in particolare, sono definite nel rispetto delle indicazioni riportate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 e, ove disponibili, in relazione alle disposizioni riportate nei Piani nazionali nonché sulla base delle pianificazioni dell'emergenza di protezione civile comunali, intercomunali e provinciali e dei modelli d'intervento regionali ovvero, ove predisposti, dei Piani regionali di protezione civile.

4. Esercitazioni, formazione e comunicazione

Ogni pianificazione deve prevedere le modalità di aggiornamento e di periodica verifica, anche per il tramite di esercitazioni e prove di soccorso, di cui alla «Circolare riguardante la programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di protezione civile» del 28/05/2010 n. DPC/EME/41948 del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le Regioni e le Province Autonome interessate, promuove periodiche esercitazioni di livello nazionale, prioritariamente per posti di comando, per la verifica delle indicazioni contenute nei Piani nazionali, con il coinvolgimento degli enti locali e delle Prefetture - UTG nonché delle componenti e delle strutture operative nazionali e, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Le Regioni e le Province Autonome programmano ed organizzano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie ordinariamente disponibili, di concerto con gli enti locali e le Prefetture - UTG e in collaborazione con le componenti e le strutture operative del sistema locale di protezione civile, esercitazioni di protezione civile, anche per posti di comando, per la verifica del modello d'intervento regionale, ovvero, ove predisposto, del Piano regionale di protezione civile, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nelle pianificazioni dell'emergenza di protezione civile di livello comunale, intercomunale e provinciale.

Le componenti e le strutture operative verificano i propri piani di settore nelle esercitazioni nazionali promosse dal Dipartimento della protezione civile ovvero attraverso attività addestrative o prove di soccorso promosse nell'ambito delle attività d'Istituto o di verifica interna, di competenza di ognuno dei soggetti sopra richiamati.

Le Regioni e le Province Autonome - anche, ove necessario, richiedendo il supporto in termini di conoscenza del Dipartimento della protezione civile - promuovono, altresì, opportuni percorsi formativi rivolti al personale chiamato a concorrere alla predisposizione e all'attuazione della pianificazione di emergenza di protezione civile appartenente alla Regione, agli enti locali, alle organizzazioni di volontariato nonché, anche previa intesa con le competenti Prefetture - UTG, alle strutture operative statuali presenti sui territori di competenza.

Inoltre, le Regioni e le Province Autonome promuovono la realizzazione di specifiche iniziative e percorsi educativi sulla cultura di protezione civile, rivolte ai cittadini, anche prevedendo dirette forme di supporto ai Sindaci nella realizzazione di attività finalizzate alla comunicazione ai cittadini circa i contenuti dei piani di emergenza, ai sensi dell'art. 12 della legge 3 agosto 199 n. 265.

Roma, 14 gennaio 2014

Il Presidente: LETTA
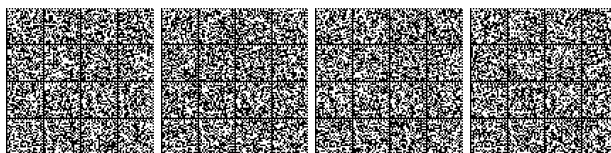
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Eventi sismici emergenziali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico

ex articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 novembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401

ALLEGATO 1

STRUTTURA ORGANIZZATIVA NAZIONALE

MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

STRUTTURA ORGANIZZATIVA NAZIONALE

Il modello organizzativo per la risposta ad eventi sismici aventi caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. prevede che l'intervento, immediato, di primo soccorso e di assistenza, posto in essere dalle strutture territoriali di protezione civile, previsto dalle relative pianificazioni d'emergenza, sia affiancato e integrato, sulla base dello scenario di danno e delle esigenze specifiche evidenziatesi sul territorio, attraverso il dispiegamento di risorse umane e strumentali aggiuntive da parte delle componenti e delle strutture operative della protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della medesima legge, sotto un'unica direzione e un unico coordinamento d'azione.

Durante la fase emergenziale, tali componenti e strutture operative svolgono le specifiche attività secondo le proprie competenze istituzionali e anche sulla base di eventuali accordi o intese.

A livello centrale, il coordinamento e la direzione unitaria delle attività in emergenza sono assicurati dal Comitato operativo della protezione civile, che stabilisce gli interventi delle Amministrazioni e degli Enti interessati al soccorso, come previsto dall'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. e dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 7 novembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Qualora si rendesse necessaria l'istituzione in loco di una struttura di coordinamento nazionale per la gestione dell'emergenza, il coordinamento e la direzione unitaria saranno garantiti dalla Direzione di Comando e Controllo – DI.COMA.C.

Ai sensi della direttiva e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 3 dicembre 2008, recanti rispettivamente "indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" e "organizzazione e funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile", il Dipartimento della protezione civile assicura, in caso di necessità, l'allertamento e l'attivazione del Servizio nazionale della protezione civile attraverso SISTEMA, centro di coordinamento attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, presso cui sono presenti stabilmente i rappresentanti delle strutture operative nazionali (Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Arma dei Carabinieri, Capitanerie di Porto, Comando Operativo di Vertice Interforze, Croce Rossa Italiana), che raccoglie, verifica e diffonde le informazioni inerenti gli eventi emergenziali di protezione civile.

In caso di evento sismico di rilevanza nazionale, SISTEMA assume ogni informazione utile sugli interventi attuati e sulle misure adottate a livello locale e regionale, mantenendo il raccordo informativo con le sale operative e - su
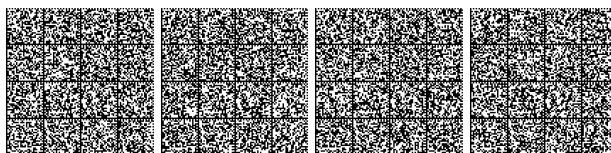
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

valutazione del Capo del Dipartimento della protezione civile e secondo le procedure interne del Dipartimento della protezione civile - convoca il Comitato operativo della protezione civile di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e attiva le diverse componenti e strutture operative che concorrono alla gestione dell'emergenza.

In concomitanza con le attività del Comitato operativo, SISTEMA continua ad assicurare le proprie funzioni di sorveglianza e di monitoraggio delle situazioni di possibile criticità, previste o in atto, sul territorio nazionale e estero, in collegamento con le Sale operative delle componenti e delle strutture operative nazionali.

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione delle strategie operative definite in sede di Comitato operativo si avvale delle componenti e delle strutture operative nazionali, attivate per garantire l'integrazione delle risorse operanti a livello territoriale. Altresì, al verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito il Presidente della regione interessata, può disporre il coinvolgimento delle Strutture operative nazionali, ancor prima della dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito in legge 27 dicembre 2002, n. 286, affidandone il coordinamento allo stesso Capo del Dipartimento della protezione civile.

Il Capo del Dipartimento coordina l'attività delle componenti e delle strutture operative nazionali impartendo specifiche disposizioni operative anche tramite la DICOMAC, laddove istituita.

Il Dipartimento della protezione civile garantisce il supporto tecnico e operativo alle attività sia del Comitato operativo sia, ove attivata sul territorio, della DI.COMA.C..

Il Dipartimento della protezione civile può anche inviare sul territorio interessato da un evento emergenziale nuclei composti da proprio personale, a supporto della DI.COMA.C. stessa - ove attivata, in particolare per garantirne il raccordo con i centri operativi territoriali - ovvero, per sostenere le attività di coordinamento nella gestione dell'emergenza poste in essere dai soggetti territorialmente competenti, previa richiesta dei medesimi nonché per fornire al Capo del Dipartimento elementi di valutazione della situazione in atto e delle eventuali criticità e necessità di integrazione della risposta operativa territoriale.
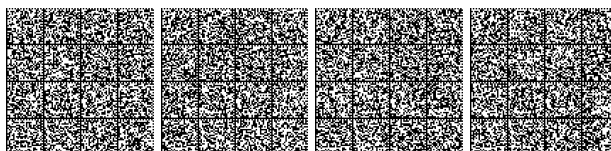
1 – Comitato operativo della protezione civile

Il Comitato operativo della protezione civile, istituito dall'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, garantisce ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le Amministrazioni e degli Enti interessati al soccorso, in caso di evento di rilevanza nazionale. Il Comitato operativo si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile ed è presieduto dal Capo del medesimo Dipartimento; composizione e norme di funzionamento sono regolate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle prescrizioni di cui al citato comma.

A supporto delle attività del Comitato operativo il Dipartimento della protezione civile, secondo procedure interne, attiva una Unità di crisi, organizzata per Funzioni di supporto che concorre alla definizione dello scenario operativo e a porre in essere le azioni per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Comitato operativo.

Per garantire le attività dell'Unità di crisi del Dipartimento della protezione civile ovvero di SISTEMA, le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile convocate presso il Comitato operativo garantiscono la partecipazione di personale dedicato ad operare nell'ambito delle funzioni di supporto attivate.

L'assetto organizzativo, e quindi anche il numero e la tipologia delle funzioni da attivare, deve considerarsi flessibile e adattabile alle esigenze operative connesse con la situazione in atto, a seconda dell'evento. Di seguito, si riporta una descrizione sintetica e di massima delle attività delle Funzioni di prassi attivabili in caso di evento sismico nell'ambito della predetta Unità di crisi.

Unità di coordinamento

E' una struttura di raccordo e di coordinamento delle diverse Funzioni di supporto attivate e tra queste e i rappresentanti di altri Enti e Amministrazioni, mantenendo il quadro conoscitivo delle attività di gestione dell'emergenza, sulla base delle informazioni reperite dalle stesse Funzioni di supporto ovvero da SISTEMA. Nell'ambito di tale unità operano la segreteria amministrativa e il protocollo, deputate alla gestione documentale.
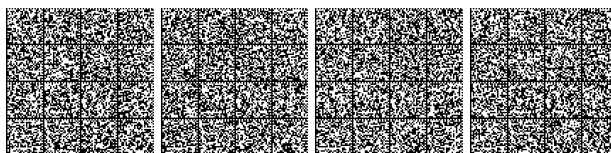
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

Funzione Assistenza alla popolazione

Raccoglie le informazioni relative alla consistenza e alla dislocazione della popolazione che necessita di assistenza. In raccordo con la Funzione Logistica recepisce i dati della disponibilità di strutture utilizzabili per il ricovero e il trasporto della popolazione interessata dall'evento (strutture campali, caserme, strutture ricettive turistico-alberghiere, navi, treni, etc.). Effettua il monitoraggio delle aree e delle strutture adibite all'assistenza alla popolazione mediante i dati forniti dalle altre Funzioni. Raccoglie e rende disponibile alle altre Funzioni, anche sulla base delle informazioni ricevute dalla Funzione Comunicazione, le donazioni e le offerte disponibili per l'assistenza alla popolazione.

Funzione Sanità e assistenza sociale

Facilita il raccordo tra le componenti nazionali e regionali del Servizio Sanitario Nazionale relativamente agli interventi di assistenza sanitaria e psico-sociale sul territorio colpito, così come definiti nei "Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi", di cui al decreto ministeriale del 13 febbraio 2001 e negli " indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2011. In particolare, favorisce il flusso di informazioni e la valutazione delle necessità di risorse sanitarie aggiuntive, d'intesa con le Regioni e le Province Autonome interessate dall'evento e in raccordo con la Funzione Volontariato. Verifica altresì le necessità relative all'assistenza veterinaria e zootecnica.

Funzione Logistica

Censisce le risorse logistiche disponibili, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica di mobilitazione e modalità di impiego. Raccoglie le esigenze e le disponibilità delle altre Funzioni, in particolare Assistenza alla popolazione e Volontariato, e organizza il dispiegamento e l'impiego delle risorse logistiche necessarie alla prima assistenza. Provvede all'attivazione dei poli logistici nazionali, occupandosi dell'organizzazione, del trasporto e dell'impiego sul territorio delle risorse logistiche mantenendo il quadro aggiornato delle risorse attivate, impiegate e disponibili.

Funzione Telecomunicazioni d'emergenza

Supporta l'intervento del Sistema nazionale della protezione civile, verificando la disponibilità di reti di telecomunicazioni di protezione civile regionali sul territorio, attivando ove necessario reti di comunicazione alternative di emergenza a supporto delle attività del Dipartimento della protezione civile e richiedendo, in raccordo con la Funzione Volontariato, l'intervento delle organizzazioni di volontariato di settore.
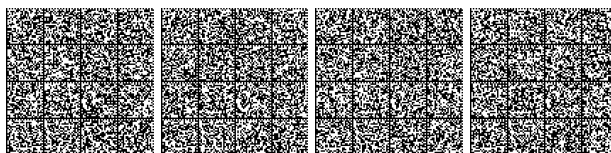
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

Funzione Accessibilità e mobilità

Acquisisce, aggiorna e rende disponibili le informazioni relative alla percorribilità delle infrastrutture viarie e ferroviarie sul territorio, individuando i punti di accesso all'area colpita e i percorsi più idonei per l'afflusso dei soccorsi, sulla base delle eventuali limitazioni di percorrenza connesse con gli effetti del sisma o messe in atto dalle competenti Autorità. Si raccorda con le Funzioni Coordinamento attività aeree e Coordinamento attività marittime per la pianificazione intermodale dei trasporti, sulla base delle esigenze operative e delle disponibilità di vettori.

Funzione Servizi essenziali

Fornisce il quadro di sintesi della funzionalità dei servizi essenziali sul territorio colpito, in raccordo con i gestori nazionali e territoriali, effettuando, ove possibile, una prima stima dei tempi di ripristino e individuando le priorità d'intervento per gli scenari di rilevanza nazionale, con particolare riguardo all'aspetto delle disalimentazioni e dei disservizi riscontrati.

Funzione Coordinamento attività aeree

Provvede al censimento delle risorse aeree disponibili, all'attivazione e al coordinamento delle stesse, tramite il concorso delle Amministrazioni competenti. Individua e predispone le attività per la verifica dei possibili punti di accesso via aerea al territorio colpito, in raccordo con la Funzione Accessibilità e mobilità. Verifica la disponibilità di risorse aeree aggiuntive, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità di impiego.

Funzione Coordinamento attività marittime

Provvede al censimento delle risorse marittime disponibili e all'attivazione e al coordinamento delle stesse, tramite il concorso delle Amministrazioni competenti. Individua e predispone per la verifica dei possibili punti di accesso per via marittima al territorio colpito, in raccordo con la Funzione Accessibilità e mobilità. Verifica la disponibilità di risorse marittime aggiuntive, individuandone caratteristiche, provenienza, tempistica e modalità di impiego.

Funzione Tecnica e di valutazione

Tratta le tematiche del rischio sismico e degli effetti geologici indotti dal terremoto. Raccoglie e valuta le informazioni sull'evento in atto, fornendo supporto tecnico in materia. Mantiene i rapporti con il Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome, con gli ordini professionali e con i centri di ricerca scientifica per rafforzare la presenza sul territorio di tecnici professionisti per le attività di competenza della funzione stessa.
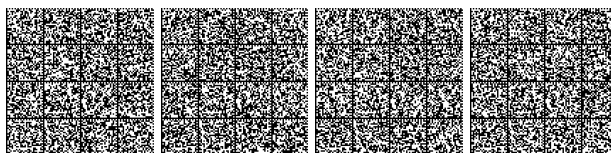
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

Funzione Censimento Danni ed Agibilità post-evento delle Costruzioni

Valuta i danni e l'agibilità post-sisma di edifici ed altre strutture (edilizia ordinaria pubblica e privata, servizi essenziali, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, attività produttive, etc.). Coordina l'impiego di squadre di tecnici per le verifiche speditive di agibilità degli edifici, che dovranno essere effettuate in tempi ristretti ai fini di un tempestivo rientro della popolazione nelle proprie abitazioni e di una rapida ripresa delle attività. Mantiene i rapporti con il Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome, con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i Consigli Nazionali degli Ordini Professionali e con i Centri di Competenza, per rafforzare la presenza sul territorio di tecnici professionisti per le attività di competenza della Funzione stessa. Assicura il raccordo con le unità di crisi previste dall'organizzazione del MiBAC, fornendo supporto tecnico alle attività delle medesime. La Funzione ha valenza operativa soprattutto esterna, proiettata sul territorio. Pertanto, in sede e a supporto del Comitato Operativo, opera principalmente per programmare e preparare le attività da svolgere successivamente in loco.

Funzione Rischi indotti

Tratta le tematiche relative a possibili altri rischi conseguenti allo scuotimento e agli effetti geologici indotti dal terremoto, nonché le previsioni meteo. Raccoglie e valuta le informazioni di propria competenza, fornendo supporto tecnico in materia di interventi di ripristino ed interventi strutturali e non strutturali per la mitigazione del rischio residuo. Mantiene i rapporti con il Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome, con gli ordini professionali e con i centri di ricerca scientifica per rafforzare la presenza sul territorio di tecnici professionisti per le attività di competenza della funzione stessa.

Funzione Volontariato

Assicura l'attivazione e il coordinamento delle Organizzazioni nazionali di volontariato, in raccordo con le Funzioni che prevedono l'impiego del volontariato di settore. Delinea e aggiorna il quadro delle forze di volontariato in campo in termini di risorse umane, logistiche e tecnologiche impiegate sul territorio, anche in collaborazione con il Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome. Valuta, inoltre, in raccordo con le funzioni interessate e, in particolare, con Logistica, Assistenza alla popolazione e Sanità e assistenza sociale, l'eventuale esigenza di rafforzamento dello schieramento di uomini e mezzi del volontariato, verificandone la disponibilità ed individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità di impiego.
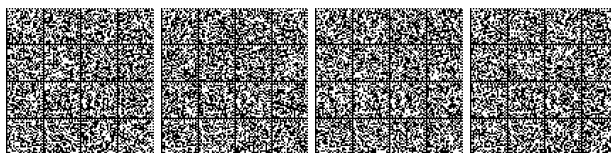
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

Funzione Comunicazione

Procede all'aggiornamento del sito web del Dipartimento della protezione civile. Raccoglie le informazioni relative all'evento sui social network. Garantisce il rafforzamento del Contact center del Dipartimento della protezione civile e l'aggiornamento continuo degli operatori sulla situazione in corso e le azioni messe in atto. Realizza fin dalle prime ore successive all'emergenza la documentazione foto/video dell'evento in corso. Raccoglie e classifica le informazioni relative a donazioni e offerte nei casi in cui arrivano direttamente al contact center, avviandole al percorso definito per la loro gestione, anche in raccordo con la Funzione Assistenza alla popolazione.

Funzione Stampa

Gestisce i rapporti con i mezzi di informazione nazionali, locali e esteri, comunicando all'esterno le notizie fornite dall'Unità di Coordinamento. Ottempera alla necessità di fornire dati aggiornati e uniformi sulle attività di gestione dell'emergenza, mediante la redazione di comunicati stampa, l'organizzazione di conferenze stampa e interviste. Monitora le notizie relative all'evento, verificandone l'esattezza attraverso l'Unità di Coordinamento e le altre Funzioni. Coordina l'accoglienza dei giornalisti presso la sede del Dipartimento della protezione civile, e laddove necessario, sul teatro d'emergenza – d'intesa con i referenti stampa degli Enti territorialmente competenti. Cura i rapporti con gli Uffici Stampa delle componenti e delle strutture operative variamente coinvolte.

Funzione Attività internazionali

Gestisce i sistemi di notifica e il flusso delle comunicazioni con l'Emergency Response Centre (ERC) della Commissione Europea e gli altri partner esteri ed internazionali. Formula, sulla base delle informazioni ricevute dall'Unità di coordinamento, eventuali richieste di assistenza internazionale. Cura, in raccordo con l'Unità di coordinamento, l'afflusso delle risorse internazionali eventualmente inviate sul territorio nazionale, anche attraverso l'attivazione di un piano di supporto per l'accoglienza delle squadre straniere (Host nation support plan). Cura le relazioni consolari finalizzate all'assistenza ai cittadini stranieri, al ricongiungimento e al rimpatrio delle persone coinvolte e delle salme. Coordina le missioni di delegazioni estere ed internazionali e cura l'accesso a contributi internazionali (Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, donazioni, etc.).

Funzione Supporto amministrativo e finanziario

Assicura il supporto amministrativo-finanziario individuando i fornitori di beni e servizi per le attività di emergenza di diretta competenza. Attiva e gestisce eventuali campagne di solidarietà per la raccolta di fondi, svolge le attività amministrative necessarie per la gestione delle offerte e delle donazioni destinate alla popolazione colpita, anche in raccordo con le Funzioni interessate. Sulla base
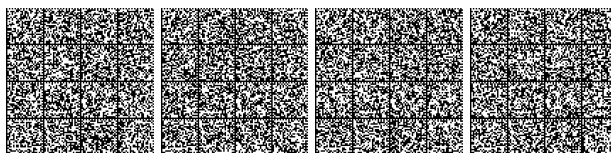
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

di quanto previsto negli eventuali provvedimenti appositamente emanati, predispone le procedure ed assicura lo svolgimento delle eventuali attività autorizzative alle spese di Enti ed Amministrazioni esterne, relative all'emergenza in atto. Cura, attraverso il supporto di valutazione specialistico fornito dalle altre Funzioni, l'istruttoria delle pratiche inerenti le eventuali richieste di autorizzazione alla spesa pervenute, congruamente con il disposto ordinatorio relativo all'evento emergenziale in atto.

Funzione Supporto giuridico e provvedimenti normativi

Predispone i primi provvedimenti urgenti e fornisce supporto giuridico all'Unità di Crisi.

Funzione Informatica

Individua e verifica le esigenze di informatizzazione del Dipartimento e fornisce il supporto tecnologico necessario per le attività delle Funzioni di supporto e del Comitato Operativo. Cura il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature tecnologiche necessarie alle videoconferenze. Provvede all'allestimento tecnologico dell'eventuale struttura di coordinamento nazionale in loco.

Funzione Gestione risorse umane e automezzi del Dipartimento della protezione civile

Fornisce il supporto amministrativo e tecnico necessario per l'invio del personale sul territorio e cura l'assegnazione dei mezzi di servizio nonché di quelli ulteriori eventualmente necessari per lo spostamento via terra del personale. Mantiene aggiornato il quadro del personale in missione e il programma delle turnazioni del personale. Facilita l'afflusso verso SISTEMA e la Sala Comitato Operativo dei componenti esterni.
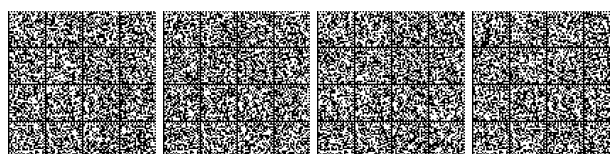
1.1 - Obiettivi generali del Comitato operativo

Sulla base delle attribuzioni affidate al Comitato operativo della protezione civile, si riporta di seguito uno schema degli obiettivi generali che dovranno essere conseguiti per la gestione coordinata di un'emergenza, per rischio sismico, sul territorio nazionale. Per ogni obiettivo sono definite le conseguenti azioni da porre in essere e sono individuati i principali soggetti presenti nel Comitato operativo interessate alle attività, nonché le Funzioni di supporto che concorrono al raggiungimento degli stessi, nel rispetto delle competenze affidate agli Enti e alle Amministrazioni dalla normativa vigente.

Gli obiettivi e le azioni non sono elencati in ordine temporale o di priorità e non sono da considerarsi esclusivi ed esaustivi delle azioni da porre in essere per la gestione dell'emergenza. In ambito di Comitato operativo potranno, nello specifico, essere valutate le modalità e la sequenza temporale in cui porle in essere nonché ulteriori obiettivi ovvero azioni che si rendesse necessario porre in essere sulla base di specifiche esigenze impreviste e imprevedibili. In tal senso, dette esigenze saranno comunque fronteggiate in forma coordinata dal Comitato operativo, sulla base degli indicazioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, parte integrante del presente documento, e in virtù delle specifiche competenze dei soggetti presenti e delle norme di riferimento.

Le azioni stabilite in sede di Comitato operativo vengono coordinate con le attivazioni e le azioni poste in essere dai centri di coordinamento attivati sul territorio, prioritariamente attraverso il continuo scambio di informazioni tra SISTEMA e le sale operative delle Regioni interessate dall'evento per il necessario raccordo con le strutture del sistema regionale di protezione civile attivate, nonché con le Prefetture-UTG e con le sale operative nazionali delle strutture operative. Le diramazioni territoriali degli Enti e delle Amministrazioni presenti in Comitato operativo permetteranno altresì, di porre in essere le azioni di gestione dell'emergenza, per quanto di rispettiva competenza.

Le Regioni e gli Enti locali interessati dall'evento, ad ogni livello territoriale o istituzionale di competenza, seppur non rappresentati nelle riunioni del Comitato operativo e, in ragione di ciò, non compresi tra gli Enti riportati nella tabella seguente, sono tuttavia da ritenersi parte integrante del processo generale di coordinamento dell'emergenza.

OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	ENTI IN COMITATO OPERATIVO	FUNZIONI DI SUPPORTO
Definizione delle strategie d'intervento	**Ricognizione dello scenario di danno e prime attivazioni**	Ricognizione dello stato del territorio colpito, tramite le informazioni che pervengono dalle strutture territoriali e centrali, modelli di simulazione, nonché tramite valutazioni da dati tele rilevati (da aeromobile e da satellite)	▪ Componenti del Comitato operativo ▪ Componenti e Strutture operative per il tramite di SISTEMA	▪ tutte le funzioni
		Verifica delle prime risposte di protezione civile attuate dal livello locale		
		Valutazione delle esigenze e definizione delle priorità di intervento del territorio, anche attraverso la Sala operativa regionale, di protezione civile e i centri di coordinamento attivati a livello territoriale		
		Analisi delle informazioni utili nei documenti di pianificazione territoriale disponibili ai fini, in particolare, della valutazione della scelta dei luoghi da utilizzare per la gestione emergenziale (centri del coordinamento, aree di protezione civile, etc.)		
	Eventuale attivazione di meccanismi di assistenza internazionale	Preparazione, sulla base delle strategie identificate, di eventuali e specifiche richieste di assistenza internazionale e relativa documentazione	▪ DPC	▪ Attività internazionali
	Attivazione Host Nation Support Plan	Coordinamento dell'afflusso di team e moduli internazionali eventualmente dispiegati sul territorio nazionale e raccordo tra di essi e le risorse nazionali	▪ DPC	▪ Attività internazionali ▪ Assistenza alla popolazione

MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	ENTI IN COMITATO OPERATIVO	FUNZIONI DI SUPPORTO
Soccorso urgente	**Ricerca e soccorso, soccorso sanitario**	Coordinamento delle attività di ricerca e soccorso tramite il censimento delle risorse impiegate in loco e l'attivazione di ulteriori squadre Search and Rescue (SaR)	▪ VVF ▪ COI/FFAA ▪ FFOO ▪ CNSAS ▪ CRI ▪ Organizzazioni Volontariato	▪ Rappresentanti delle Strutture Operative ▪ Sanità e assistenza sociale ▪ Volontariato
		Raccolta delle informazioni di rilevanza sanitaria e coordinamento con la Regione interessata per la mobilitazione e il dispiegamento dei moduli sanitari provenienti da fuori Regione	▪ Ministero Salute ▪ Coord. Regioni e PPAA ▪ DPC	▪ Sanità ▪ Volontariato
		Attivazione delle procedure per l'utilizzo di risorse sanitarie extra-regionali ed eventuale evacuazione medicalizzata (MedEvac) in accordo con la Regione	▪ DPC ▪ Coord. Regioni e PPAA	▪ Sanità e assistenza sociale ▪ Coord. attività aeree ▪ Volontariato
Assistenza alla popolazione	**Strategie per l'assistenza**	Stima della popolazione coinvolta dall'evento emergenziale che necessita di forme di assistenza e definizione delle strategie per l'assistenza alla popolazione	▪ Componenti del Comitato operativo	▪ Assistenza alla popolazione
		Supporto per la rilevazione della popolazione assistita nei territori colpiti dall'evento	▪ DPC	
		Reperimento di informazioni riguardo i cittadini stranieri presenti nei territori colpiti dall'evento e	▪ DPC ▪ Min. Interno	▪ Attività

MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	ENTI IN COMITATO OPERATIVO	FUNZIONI DI SUPPORTO
		attivazione di specifiche procedure di assistenza, relazioni consolari (anche finalizzate al ricongiungimento familiare e al rimpatrio di persone e di eventuali salme di cittadini stranieri, etc.)	▪ MAE	internazionali ▪ Assistenza alla popolazione
	Ricognizione e impiego delle risorse nazionali disponibili	Censimento delle disponibilità delle risorse per l'assistenza alla popolazione delle Regioni e delle Province Autonome e delle Organizzazioni nazionali di volontariato	▪ Coord. Regioni e PPAA ▪ Organizzazioni di Volontariato ▪ Rappresentanti delle Strutture Operative	▪ Assistenza alla popolazione ▪ Logistica ▪ Volontariato
		Assegnazione delle risorse in base alla valutazione delle esigenze e alle priorità stabilite		▪ Logistica ▪ Volontariato
		Attivazione delle colonne mobili di Regioni e Province Autonome e delle Organizzazioni nazionali di volontariato, nonché delle risorse delle strutture operative e di altre Componenti del Servizio nazionale della protezione civile		
Valutazione rischio residuo sul territorio e attivazione piani di emergenza specifici	**Monitoraggio e allertamento**	Monitoraggio dei fenomeni sismici, monitoraggio ed allertamento per i rischi indotti, ove possibile, anche in base alle priorità stabilite con la valutazione del rischio residuo	▪ DPC ▪ INGV ▪ CNR ▪ ISPRA ▪ ENEA	▪ Tecnica e di valutazione ▪ Rischi indotti
		Pianificazione dell'acquisizione di dati satellitari e da aeromobili e successiva elaborazione ed interpretazione dei dati	▪ DPC ▪ ASI ▪ INGV ▪ CNR	

MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	ENTI IN COMITATO OPERATIVO	FUNZIONI DI SUPPORTO
		Monitoraggio dell'effettuazione delle procedure di controllo e verifica delle grandi dighe e censimento dei relativi danni	▪ Direzione Gen. Dighe - MIT	
	Attivazione piani di emergenza	Monitoraggio dell'attivazione piani di emergenza esterna, ove necessario, degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante tramite le Prefetture-UTG competenti e invio di eventuali risorse aggiuntive. Verifica dell'eventuale necessità di messa in sicurezza dei vettori trasportanti merci pericolose presenti sul luogo dell'evento ed adozione delle misure di contenimento dei rischi	▪ ISPRA ▪ VVF ▪ Enti che trasportano merci pericolose	
		Monitoraggio dell'attivazione dei piani di emergenza relativi alle dighe, ove necessario, anche tramite la Regione e le Prefetture-UTG competenti e invio di eventuali risorse aggiuntive	▪ Direzione Gen. Dighe - MIT	
Attivazione punti di accesso	**Scelta dei punti di accesso stradali**	Individuazione, in base alle esigenze operative, dei punti di accesso potenzialmente utilizzabili sul reticolo viario	▪ Enti gestori viabilità	▪ Tecnica e di valutazione ▪ Rischi indotti ▪ Accessibilità e mobilità
		Verifica dell'accessibilità e della funzionalità per l'utilizzo in emergenza dei punti di accesso individuati		▪ Accessibilità e mobilità
		Definizione ed attivazione dei punti di accesso terrestri per la gestione dell'emergenza		

MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	ENTI IN COMITATO OPERATIVO	FUNZIONI DI SUPPORTO
		Verifica dell'attivazione degli enti gestori reticolo viario		
	Scelta dei punti di accesso ferroviari	Individuazione dei punti di accesso potenzialmente utilizzabili sulla rete ferroviaria	▪ Gruppo FS	▪ Accessibilità e mobilità ▪ Tecnica e di valutazione ▪ Rischi indotti
		Verifica dell'attivazione e modalità d'intervento del gruppo FS, verifica dell'accessibilità e della funzionalità delle stazioni per l'utilizzo quali punti di accesso		
		Definizione ed eventuale attivazione dei punti di accesso ferroviari per la gestione dell'emergenza		
	Scelta dei punti di accesso marittimi	Verifica dell'attivazione degli enti gestori delle aree portuali e verifica della funzionalità dei porti al fine dell'utilizzo quali punti di accesso marittimi	▪ COI ▪ CP	▪ Coord. attività marittime ▪ Tecnica e di valutazione ▪ Rischi indotti
		Verifica dell'accessibilità e della funzionalità per l'utilizzo in emergenza dei punti di accesso individuati		
		Definizione ed eventuale attivazione dei punti di accesso marittimi per la gestione dell'emergenza		
	Scelta dei punti di accesso aerei	Verifica dell'attivazione degli enti gestori degli aeroporti e verifica della funzionalità degli aeroporti al fine dell'utilizzo quali punti di accesso aerei	▪ ENAC ▪ ENAV ▪ COI	▪ Coord. attività aeree ▪ Tecnica e di valutazione ▪ Rischi indotti
		Verifica dell'accessibilità e della funzionalità per l'utilizzo in emergenza dei punti di accesso individuati		
		Definizione ed attivazione dei punti di accesso aerei per la gestione dell'emergenza		

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	ENTI IN COMITATO OPERATIVO	FUNZIONI DI SUPPORTO
Accessibilità all'area colpita e mobilità	**Accessibilità stradale**	Verifica della funzionalità della rete viaria principale e secondaria	▪ Enti gestori della rete stradale	▪ Accessibilità e mobilità ▪ Tecnica e di valutazione ▪ Rischi indotti
		Individuazione percorsi alternativi per l'accesso dei soccorritori e delle risorse		▪ Accessibilità e mobilità
		Verifica della disponibilità di tecnici in loco tramite organizzazioni censite per la funzionalità delle infrastrutture e il ripristino della percorribilità in emergenza		▪ Accessibilità e mobilità ▪ Tecnica e di valutazione ▪ Rischi indotti
		Verifica della viabilità di accesso a: ▪ porti ▪ aeroporti ▪ stazioni ▪ centri di coordinamento ▪ poli logistici e aree di ammassamento ▪ punti di accesso ▪ altre strutture strategiche per l'emergenza		▪ Accessibilità e mobilità ▪ Tecnica e di valutazione ▪ Rischi indotti ▪ Coord. attività aeree ▪ Coord. attività marittime
		Verifica disponibilità di mezzi, anche privati, sul territorio nazionale per le esigenze di soccorso ed assistenza, nonché per il trasferimento delle risorse	▪ DPC	▪ Accessibilità e mobilità ▪ Logistica
		Pianificazione afflusso delle risorse, sulla base delle esigenze, della fruibilità della rete viaria e dei tempi	▪ Enti gestori della rete stradale	

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	ENTI IN COMITATO OPERATIVO	FUNZIONI DI SUPPORTO
	Accessibilità ferroviaria	Verifica della funzionalità della rete ferroviaria	▪ Gruppo FS	▪ Accessibilità e mobilità ▪ Tecnica e di valutazione ▪ Rischi indotti
		Verifica disponibilità di mezzi del Gruppo FS, per le esigenze di soccorso ed assistenza, nonché per il trasferimento delle risorse tramite ferrovia; inoltre verifica la presenza di altri vettori, anche privati che operano sulla rete nazionale		
		Pianificazione dell'intervento sulla base delle esigenze, delle disponibilità, e dei tempi d'intervento via ferroviaria, nonché in funzione dell'intermodalità dei trasferimenti		▪ Accessibilità e mobilità ▪ Logistica
	Gestione dello spazio aereo e accessibilità aerea	Definizione delle esigenze per la gestione dello spazio aereo (eventuale emissione di NOTAM restrittivo delle aree colpite)	▪ ENAC ▪ ENAV ▪ COI	▪ Coord. attività aeree
		Definizione degli assetti aerei, immediatamente disponibili sul territorio, per una prima ricognizione delle aree colpite e dei punti di accesso terrestri, marittimi e aerei	▪ ENAC ▪ ENAV ▪ COI ▪ GdF ▪ CFS ▪ CP ▪ PS ▪ CC ▪ VVF	

MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	ENTI IN COMITATO OPERATIVO	FUNZIONI DI SUPPORTO
		Attivazione, ove necessario, della struttura per la direzione e il coordinamento di tutti gli assetti aerei impegnati nelle operazioni	▪ COI	
		Verifica disponibilità di mezzi aerei sul territorio nazionale, anche privati, per le esigenze di soccorso e assistenza, nonché per il trasferimento delle risorse	▪ ENAC ▪ ENAV ▪ COI ▪ GdF ▪ CFS ▪ CP ▪ PS ▪ CC ▪ VVF ▪ Coord. Regioni e PPAA	
		Individuazione di zone di atterraggio elicotteri, in particolare per le attività SaR e di soccorso tecnico urgente in zone isolate, nonché secondo esigenze della gestione emergenziale		
		Pianificazione dell'intervento aereo sulla base delle esigenze, delle disponibilità, e dei tempi d'intervento degli assetti aerei	▪ DPC	
	Gestione e modalità d'intervento dal mare	Definizione delle esigenze per la regolamentazione delle attività in mare (eventuale emissione di AVURNAV)	▪ CP	▪ Coord. attività marittime
		Verifica della disponibilità di natanti sul territorio nazionale, anche di privati, per le esigenze di soccorso e assistenza, nonché per il trasferimento delle risorse	▪ CP ▪ COI	

MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	ENTI IN COMITATO OPERATIVO	FUNZIONI DI SUPPORTO
		Pianificazione dell'intervento da mare sulla base delle esigenze, delle disponibilità, e dei tempi d'intervento degli assetti navali	▪ GdF ▪ CFS ▪ PS ▪ CC ▪ VVF	
	Facilitazione afflusso di risorse dall'estero	Fornitura diploclearance, facilitazione pratiche doganali, produzione di documentazione	▪ DPC ▪ MAE	▪ Attività internazionali ▪ Accessibilità e mobilità ▪ Coord. attività aeree ▪ Coord. attività marittime
Attivazione e afflusso delle risorse	**Individuazione delle modalità di afflusso dei soccorritori**	Definizione delle modalità di afflusso in funzione dello stato delle infrastrutture e dei punti di accesso individuati (inclusi quelli per le eventuali risorse provenienti dall'estero)	▪ Componenti del Comitato operativo	▪ Tecnica e di valutazione ▪ Rischi indotti ▪ Accessibilità e mobilità ▪ Coord. attività aeree ▪ Coord. attività marittime ▪ Logistica ▪ Assistenza alla popolazione

MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	ENTI IN COMITATO OPERATIVO	FUNZIONI DI SUPPORTO
	Attivazione delle colonne mobili	Attivazione delle Colonne mobili delle Regioni e Province Autonome e delle Organizzazioni nazionali di volontariato sulla base delle esigenze del territorio	▪ Coord. Regioni e PPAA ▪ Organizzazioni di Volontariato	▪ Logistica ▪ Volontariato
	Assegnazione al territorio	Pianificazione della distribuzione delle risorse sul territorio colpito	▪ Componenti del Comitato operativo	▪ Logistica
Individuazione e assegnazione delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse	**Scelta e attivazione delle aree di ammassamento**	Individuazione delle idonee aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse, anche attraverso una ricognizione delle pianificazioni d'emergenza provinciale o regionali, ove preventivamente rese disponibili		▪ Logistica ▪ Volontariato ▪ Tecnica e di valutazione ▪ Rischi indotti
		Verifica della fruibilità e predisposizione per l'utilizzo delle aree di ammassamento individuate con le relative caratteristiche (dimensioni, strutture coperte, etc.)		
		Individuazione delle modalità di afflusso dei soccorritori e delle risorse all'area colpita	▪ Enti gestori	▪ Accessibilità e mobilità ▪ Coord. attività aeree ▪ Coord. attività marittime
		Attivazione dell'area di ammassamento e relativa assegnazione delle colonne mobili/risorse a ciascuna area individuata	▪ Organizzazioni di Volontariato ▪ Coord. Regioni e PPAA	▪ Logistica ▪ Volontariato
		Definizione del territorio di competenza per ciascuna area di ammassamento		▪ Assistenza alla popolazione

MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	ENTI IN COMITATO OPERATIVO	FUNZIONI DI SUPPORTO
				▪ Logistica
	Individuazione e attivazione procedure poli logistici	Verifica della presenza sul territorio colpito, o in aree limitrofe, di poli logistici e della disponibilità di risorse	▪ Coord. Regioni e PPAA ▪ Organizzazioni di Volontariato ▪ Rappresentanti Strutture operative	▪ Logistica ▪ Volontariato
		Attivazione delle procedure di gestione dei poli logistici		
		Attivazione del trasferimento e messa in opera dei materiali immediatamente disponibili sul territorio		
		Eventuale individuazione ed attivazione di ulteriori poli logistici		▪ Logistica ▪ Tecnica e di valutazione ▪ Rischi indotti ▪ Volontariato
Attivazione Centri di coordinamento e operativi	**Individuazione sede della DI.COMA.C.**	Selezione, in base alla pianificazione di emergenza e ai dati disponibili, della sede più idonea ad ospitare la DI.COMA.C.	▪ Componenti del Comitato operativo	▪ Tecnica e di valutazione ▪ Rischi indotti ▪ Danni e agibilità ▪ Informatica ▪ Telecomunicaz. d'emergenza
		Verifica strutturale e della funzionalità della sede		▪ Tecnica e di valutazione ▪ Danni e agibilità

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	ENTI IN COMITATO OPERATIVO	FUNZIONI DI SUPPORTO
				▪ Rischi indotti ▪ Accessibilità e mobilità ▪ Telecomunicaz. d'emergenza ▪ Informatica
		Allestimento ed attivazione della sede		▪ Telecomunicaz. d'emergenza ▪ Informatica
	Verifica attivazioni centri di coordinamento e operativi	Verifica dell'attivazione dei centri del coordinamento a livello territoriale		▪ Unità di coordinamento
		Verifica dell'attivazione dei Centri operativi intercomunali (COM/COI/etc.)		▪ Unità di coordinamento
Censimento danni e verifica dell'agibilità post-sisma delle costruzioni	**Attivazione dei tecnici per il rilievo del danno**	Raccordo con gli Ordini professionali e il Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome per l'attivazione dei tecnici per il rilievo del danno	▪ DPC	▪ Danni e agibilità
	Pianificazione delle attività	Attivazione procedure per la formazione e l'invio delle squadre di rilievo del danno e di verifica dell'agibilità sul territorio colpito		
	Attività per i danni ai beni	Programma, in accordo con la struttura di coordinamento presente presso il MiBAC, sulla base dei dati già disponibili, la ricognizione dei danni subiti dal	▪ DPC ▪ MiBAC ▪ VVF	▪ Danni e agibilità

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	ENTI IN COMITATO OPERATIVO	FUNZIONI DI SUPPORTO
	culturali	patrimonio storico culturale mobile ed immobile, anche sulla base delle priorità individuate dalla struttura di coordinamento del MiBAC	▪ CC	
		Acquisisce informazioni per la definizione di un piano di interventi urgenti su beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscano minaccia per la pubblica o privata incolumità, con il supporto delle strutture operative e, in particolare, dei VVF e dei CC - Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale, anche tenendo conto delle priorità individuate dalla struttura di coordinamento del MiBAC		
	Ricognizione danni a servizi pubblici e infrastrutture	Programma la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, nonché la prima ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate	▪ Componenti del Comitato operativo	▪ Tecnica e di valutazione ▪ Rischi indotti ▪ Danni e agibilità ▪ Servizi essenziali ▪ Accessibilità e mobilità
Funzionalità delle comunicazioni	**Verifica dell'operatività del sistema delle TLC nell'area**	Verifica della funzionalità della rete telefonica infrastrutturale e della telefonia mobile tramite gestori	▪ Enti gestori	▪ Telecomunicaz. d'emergenza ▪ Servizi essenziali
		Censimento e verifica operatività dei sistemi delle telecomunicazioni tra i Centri di coordinamento e	▪ Organizzazioni di Volontariato	▪ Telecomunicaz. d'emergenza

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	ENTI IN COMITATO OPERATIVO	FUNZIONI DI SUPPORTO
		operativi e con il Comitato Operativo		▪ Volontariato
		Censimento e verifica operatività delle comunicazioni radio sul territorio		▪ Telecomunicaz. d'emergenza
		Eventuali richieste per l'utilizzo temporaneo di frequenze radio per l'operatività di altre Regioni/Province Autonome o di organizzazioni di volontariato impiegate sul territorio colpito	▪ Coord. Regioni e PPAA ▪ Ministero dello Sviluppo economico	▪ Telecomunicaz. d'emergenza
		Verifica della disponibilità di postazioni satellitari mobili delle Regioni e delle Province Autonome non interessate dall'emergenza		
		Implementazione, ove del caso, di una rete radio sul territorio, anche in connessione con i sistemi utilizzati dalle Strutture operative per garantire il coordinamento del livello nazionale	▪ Rappresentanti Strutture operative	
Gestione e ripristino dei servizi essenziali	**Funzionalità dei servizi essenziali**	Verifica della funzionalità delle reti tramite gli enti gestori e censimento delle criticità e valutazione delle priorità di intervento	▪ Enti gestori	▪ Servizi Essenziali ▪ Tecnica e di valutazione ▪ Rischi indotti
		Verifica dell'attivazione e delle modalità di intervento degli enti gestori		▪ Servizi Essenziali
	Ricognizione criticità	Riscontro con enti gestori per individuare e risolvere criticità indotte dall'evento sismico		▪ Servizi Essenziali

MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	ENTI IN COMITATO OPERATIVO	FUNZIONI DI SUPPORTO
Monitoraggio e diffusione delle informazioni sull'evento	**Informazione on-line, agli organi di stampa e alla popolazione**	Coordinamento delle informazioni, anche destinate alla popolazione interessata, da fornire ai media o pubblicare sui siti istituzionali degli enti che concorrono alla gestione dell'emergenza	▪ Componenti del Comitato operativo	▪ Stampa ▪ Comunicazione
		Raccordo con Uffici stampa/referenti di comunicazione delle Componenti e delle Strutture operative		
		Comunicati stampa/interviste/conferenza stampa e news di aggiornamento sul sito del DPC, sulle attività del Comitato Operativo e sull'evento		
		Aggiornamento su eventuali situazioni critiche segnalate dai cittadini al Contact center del DPC e non ancora monitorate		▪ Comunicazione
	Monitoraggio notizie apparse sugli organi di stampa	Monitoraggio quotidiani, periodici, Tg, Radiogiornali, Agenzie di stampa, testate online		▪ Stampa
	Gestione sistemi di notifica internazionali	Gestione del Common Emergency and Information System (CECIS), VirtualOSOCC e altri sistemi rilevanti e degli scambi informativi con partner internazionali e esteri	▪ DPC	▪ Attività internazionali
Implementazione del Sistema informativo a	**Aggiornamento dati del territorio e**	Gestione dati relativi a:	▪ Componenti del Comitato operativo	
		- Rischi indotti		▪ Tecnica e di valutazione

MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	ENTI IN COMITATO OPERATIVO	FUNZIONI DI SUPPORTO
supporto delle decisioni	**attivazione dello scambio dati**			▪ Rischi indotti ▪ Danni e agibilità ▪ Rischi indotti
		- Scenario di danno		▪ Tecnica e di valutazione ▪ Danni e agibilità
		- Infrastrutture di mobilità		▪ Accessibilità e mobilità ▪ Tecnica e di valutazione ▪ Coord. attività aeree ▪ Coord. attività marittime
		- Punti di accesso		
		- Poli logistici, aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse e altre aree di emergenza		▪ Logistica
		- Centri di coordinamento e operativi		▪ Tecnica e di valutazione ▪ Danni e agibilità
		- Organizzazione per l'assistenza sanitaria alla popolazione		▪ Sanità e assistenza sociale

MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	ENTI IN COMITATO OPERATIVO	FUNZIONI DI SUPPORTO
		- Telecomunicazioni		▪ Telecomunicaz. d'emergenza
		- Aggiornamento e scambio dei dati		▪ Informatica
		- Servizi essenziali		▪ Servizi essenziali
		- Dispiegamento sul territorio del volontariato		▪ Volontariato
Attivazione sistemi di finanziamento	**Richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà UE**	Istruzione della pratica ed inoltro del fascicolo di accesso (mediante rapporti con la Commissione Europea e con le Amministrazioni regionali e locali interessate)	▪ DPC	▪ Attività internazionali ▪ Supporto amministrativo e finanziario ▪ Supporto giuridico
	Altri meccanismi di finanziamento internazionali e donazioni da altri Paesi e Organizzazioni	Contatti istituzionali e eventuale predisposizione di accordi con Paesi esteri e con Organizzazioni internazionali	▪ DPC	▪ Attività internazionali ▪ Supporto amministrativo e finanziario ▪ Supporto giuridico
	Attivazione e/o gestione di campagne di solidarietà	Contatti istituzionali e eventuale predisposizione accordi con enti e aziende che si propongono per la raccolta di fondi destinati alla gestione dell'emergenza e alla popolazione colpita e predisposizione per le relative attività di gestione amministrativo-finanziaria	▪ DPC	▪ Supporto amministrativo e finanziario

MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	ENTI IN COMITATO OPERATIVO	FUNZIONI DI SUPPORTO
Autorizzazioni alla spesa	**Definizione e attivazione delle procedure autorizzative**	Predisposizione delle procedure e dei modelli di richiesta delle autorizzazioni alla spesa da parte degli Enti ed Amministrazioni definite nelle disposizioni emanate per l'emergenza per le attività individuate (assistenza alla popolazione, opere provvisionali, etc.) e relativo monitoraggio	▪ DPC	▪ Supporto amministrativo e finanziario
Indicazioni e disposizioni	**Istruttorie tecniche**	Attività di istruttorie tecniche per la redazione di indicazioni operative e disposizioni normative di regolamentazione della gestione dell'emergenza	▪ DPC	▪ Unità di coordinamento ▪ Attività tecnica e di monitoraggio ▪ Supporto giuridico ▪ Gestione risorse umane e automezzi DPC ▪ Supporto amministrativo e finanziario
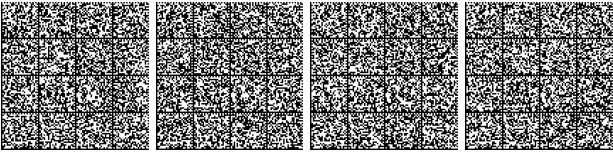
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

2 - Direzione di Comando e Controllo

La Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C.) è la struttura di coordinamento nazionale attivata, ove necessario, sul luogo dell'emergenza dal Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle valutazioni effettuate nell'ambito del Comitato operativo e d'intesa con le regioni interessate, a supporto, impulso e integrazione delle attivazioni dei livelli territoriali. In particolare la DI.COMA.C. opera in raccordo con le sale operative regionali e i centri di coordinamento soccorsi attivati sul territorio. Le attività della DI.COMA.C. sono inizialmente volte anche a garantire una continuità rispetto a quelle impartite dal Comitato operativo ovvero intraprese dalle funzioni di supporto dell'Unità di Crisi che cessano la propria operatività, compatibilmente con i tempi necessari per la piena funzionalità della Direzione stessa. Il Dipartimento della protezione civile, attraverso propri funzionari inviati in loco, supporta l'operatività della DI.COMA.C..

La DI.COMA.C. è strutturata per Funzioni di supporto, cui concorrono rappresentanti di tutte le Amministrazioni e degli Enti interessati alla gestione dell'emergenza, per quanto di competenza, e che permettono lo scambio di dati e di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali. L'attivazione, gli obiettivi che devono essere perseguiti e la composizione della DI.COMA.C. vengono determinati con ordinanza di protezione civile emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. o con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile che individua il coordinatore e i referenti delle Funzioni di supporto, nonché le modalità di raccordo con i centri di coordinamento attivati.

Le Funzioni di supporto, per quanto di rispettiva competenza e in forma coordinata, interagiscono tra loro per il soddisfacimento delle esigenze operative e si rapportano con le analoghe Funzioni dei centri di coordinamento attivati sul territorio. Ciascuna Funzione di supporto, entro il termine di durata dello stato di emergenza, elabora una strategia, per il trasferimento delle attività all'Amministrazione pubblica competente in via ordinaria al momento di cessazione delle attività della DI.COMA.C., secondo quanto previsto dalle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. ovvero da specifiche disposizioni del Capo del Dipartimento della protezione civile.

I soggetti che sono chiamati a concorrere all'attività di gestione dell'emergenza, aventi competenze diversificate e articolate, in particolare di interesse di più funzioni, garantiscono una propria Rappresentanza all'interno della DI.COMA.C., che possa garantire il coordinamento, il raccordo e l'eventuale reciproco sostegno tra le attività d'Istituto in essere sul territorio interessato dall'evento emergenziale, e quelle di pertinenza della DI.COMA.C.. Le Rappresentanze si interfacciano – anche per il tramite dell'Unità di coordinamento - con le varie Funzioni di supporto interessate per tipologia di

attività cui le strutture di appartenenza concorrono o sono deputate. Nel seguito, l'elencazione delle principali Rappresentanze, con una descrizione sintetica delle attività di raccordo e di supporto assicurate dalla medesime:

- ***Rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome:*** garantisce il collegamento tra la DI.COMA.C. e il Sistema di protezione civile delle Regioni e Province Autonome al fine di assicurare l'intervento coordinato, in particolare, delle relative colonne mobili, per le attività di assistenza alla popolazione e di soccorso sanitario; supportano le attività dei Centri di coordinamento attivati a livello territoriale nonché quella degli enti locali, per quanto concerne in particolare il ripristino della continuità dell'azione amministrativa; forniscono tecnici specializzati per le attività di rilievo del danno ovvero per attività di supporto tecnico-amministrativo e il supporto per il coordinamento delle attività svolte sia sul luogo dell'emergenza, sia sul resto del territorio dalle Regioni e Province Autonome, raccordandosi con le Funzioni di supporto interessate (in particolare Logistica, Assistenza alla popolazione, Volontariato e Sanità).

- ***Rappresentanze di UPI ed ANCI:*** supportano le Funzioni di supporto della DI.COMA.C. nelle attività di sostegno al territorio, in particolare censendo e comunicando la disponibilità di personale tecnico o amministrativo - esperto e formato in materia di protezione civile - degli enti locali esterni all'area dell'evento emergenziale, per l'impiego nei Centri operativi e di coordinamento del territorio colpito nonché per fornire ausilio agli enti locali, in particolare ai fini del ripristino della continuità dell'azione amministrativa, anche attraverso la predisposizione di specifici atti a ciò finalizzati.

- ***Rappresentanza del MiBAC:*** fornisce il collegamento e il raccordo tra la DI.COMA.C., in particolare con le Funzioni Tecnica e di valutazione e Danni e agibilità post-sisma delle costruzioni, e le strutture deputate alla gestione delle emergenze del Ministero dei beni e delle attività culturali, sia a livello centrale sia periferico, per le attività di censimento, di rilievo del danno e di messa in sicurezza ed eventuale allontanamento e ricollocazione dei beni culturali presenti nell'area dell'evento, nei termini previsti dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.. Fornisce e aggiorna il quadro delle attività emergenziali svolte o in programma inerenti i beni culturali – segnalando eventuali priorità ai fini dell'eventuale concorso della DI.COMA.C. - nonché dei provvedimenti emergenziali di competenza adottati.

- ***Rappresentanze delle Forze dell'Ordine:*** Polizia di Stato, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria garantiscono il raccordo informativo e, ove opportuno e necessario, operativo, tra la DI.COMA.C. e le articolazioni territoriali e centrali delle proprie amministrazioni, in relazione alle attività d'Istituto svolte dalle medesime, secondo le proprie procedure e la relativa catena di comando e

controllo, con particolare riferimento a quelle inerenti l'Ordine e la sicurezza pubblici e il presidio e la vigilanza dei territori e della viabilità interessati dall'evento emergenziale. In relazione alle componenti specialistiche eventualmente presenti all'interno delle Amministrazioni di appartenenza, favoriscono il supporto delle medesime ad attività connesse con il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, con la tutela ambientale, sanitaria e dei beni culturali, con la prevenzione dei rischi.

- ***Rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco***: garantisce, nel rispetto delle procedure interne e della relativa catena di comando e controllo, il raccordo informativo e, ove opportuno e necessario, operativo, tra la DI.COMA.C. e le articolazioni territoriali e centrali del Corpo, in relazione alle attività d'Istituto, con particolare riferimento a quelle di soccorso tecnico urgente e ricerca persone coinvolte in crolli, assicurandone il coordinamento, anche in relazione all'eventuale concorso di altre strutture operative dotate di specifica competenza e preparazione. Assicura il concorso, in diretta collaborazione con le Funzioni di supporto interessate, alle attività di assistenza della popolazione, di supporto agli interventi tecnici finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici, anche tramite interventi provvisionali, alla delimitazione delle aree interdette per elevata pericolosità da crollo, alla valutazione dell'agibilità e al ripristino della viabilità nonché alle messa in sicurezza e al recupero e ricollocamento dei beni culturali e di interesse storico, artistico e documentale.

- ***Rappresentanza delle Forze Armate/COI***: garantisce, nel rispetto delle procedure interne e della relativa catena di comando e controllo, il raccordo informativo e operativo, tra la DI.COMA.C. e le articolazioni territoriali e centrali delle forze armate, con particolare riferimento al concorso nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e di supporto logistico, nonché in riferimento al coordinamento delle attività aeree e al concorso al trasporto marittimo, nelle attività di rilevazione degli effetti del sisma, anche attraverso rilievi aerei o dal mare. Assicura il concorso alle FF.OO. per le attività di presidio e vigilanza del territorio interessato dall'evento sismico. Garantisce supporto tecnico specialistico in attività tecniche di messa in sicurezza e in pristino.

- ***Rappresentanza del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera***: garantisce, nel rispetto delle procedure interne e della relativa catena di comando e controllo, il raccordo informativo e operativo, tra la DI.COMA.C. e le articolazioni territoriali e centrali del Corpo, con particolare riferimento al concorso nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione, nonché in riferimento al coordinamento delle attività marittime e al concorso a quelle aeree.

- ***Rappresentanza del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico***: garantisce il raccordo informativo e operativo tra la DI.COMA.C. e le articolazioni territoriali e centrali del Corpo, con
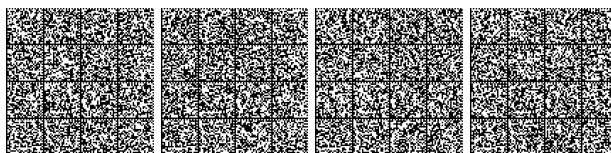
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

particolare riferimento al concorso nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione, e specifico riguardo, per quanto di competenza, al soccorso in ambiente ostile o ipogeo.

- ***Rappresentanza della Croce Rossa Italiana:*** garantisce il raccordo informativo e operativo tra la DI.COMA.C. e le articolazioni territoriali e centrali dell'Ente, con particolare riferimento al concorso nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione, e supporto logistico alle attività emergenziali.

Preme evidenziare come l'attività della DI.COMA.C debba essere intesa in senso concorrente e propriamente "sussidiario" e non già sostitutivo delle responsabilità dei soggetti a vario titolo istituzionalmente e giurisdizionalmente competenti. Rimane pertanto ferma la titolarità delle Autorità locali di protezione civile, ai diversi livelli di competenza, di disporre per quanto nelle proprie disponibilità e sulla base della residua capacità di risposta - nonché secondo il modello d'intervento adottato dal territorio in fase di pianificazione - in ordine prioritariamente alle attività di assistenza alla popolazione, agli interventi di messa in sicurezza volti ad evitare situazioni di maggior pericolo, alle iniziative finalizzate alla ripresa delle normali condizioni di vita. L'azione della DI.COMA.C. deve essere pertanto indirizzata a valutare ed eventualmente sostenere le richieste inerenti attività e interventi non direttamente assumibili dalle strutture territoriali di protezione civile e pervenute dai luoghi di coordinamento regionale o provinciale, secondo quanto fissato dalle Ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. e dalle eventuali successive disposizioni del Capo del Dipartimento della protezione civile.

In particolare, ove esplicitamente previsto dalle suddette disposizioni, la DI.COMA.C. provvede alle autorizzazioni alla spesa, ai fini degli eventuali successivi rimborsi ed esclusivamente nei limiti delle risorse a tali fini resi disponibili a legislazione vigente, di interventi non direttamente assumibili dai soggetti territoriali, previamente e secondo procedure definite sulla base del quadro emergenziale e secondo le disposizioni impartite dalla DI.COMA.C.. Ove tale circostanza ricorra, ogni Funzione attivata all'interno della DI.COMA.C., per quanto di competenza, fornisce il proprio contributo alla Funzione Supporto amministrativo e finanziario nell'istruzione delle relative pratiche ai fini delle autorizzazioni alla spesa; in particolare, ove vengano richieste competenze di carattere tecnico-ingegneristico, detto supporto viene assicurato prioritariamente dalla Funzione Rischi indotti, anche favorendo il coinvolgimento di tecnici, ove necessario, delle Componenti e delle Strutture operative ovvero dei soggetti ordinariamente competenti nelle materie oggetto di istruttoria.

Vengono descritti, di seguito, i principali obiettivi e gli ambiti di attività di ciascuna Funzione di supporto, non potendo preventivamente definire nel dettaglio tutte le attività da porre in essere, che risultano diversificate in base allo
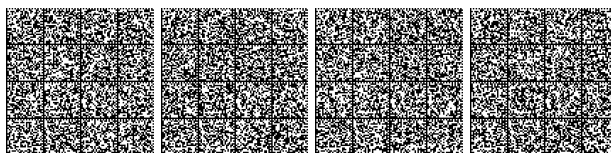
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

scenario di danno e alle esigenze operative. Parimenti, l'indicazione relativa alle Amministrazioni e agli Enti che compongono ciascuna Funzione di supporto nonché il riferimento alle Rappresentanze, non sono da considerarsi esaustivi né vincolanti. Eventuali modifiche o integrazioni degli obiettivi delle Funzioni di supporto ovvero della loro composizione possono essere disposti con ordinanza di protezione civile emanata si sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. o con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle esigenze operative ed organizzative riscontrate a seguito dell'evento emergenziale in questione.

La configurazione riportata resta, comunque, indicativa e potrà subire variazioni in funzione della specifica situazione emergenziale.

Unità di coordinamento

L'Unità coadiuva il Coordinatore della DI.COMA.C. nelle attività di gestione dell'emergenza per gli aspetti operativi ed amministrativi, favorendo gli interventi di competenza della DI.COMA.C. attraverso la condivisione delle informazioni, l'integrazione e il coordinamento delle attività tra i soggetti ordinariamente competenti. Nell'Unità di coordinamento opera il Settore Protocollo di Emergenza e si provvede alla gestione ed implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) e alla predisposizione degli elementi utili agli elaborati cartografici tematici. All'interno dell'Unità di coordinamento sono rappresentate le Regioni colpite dall'emergenza, fatti salvi diversi accordi tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni medesime. L'unità di coordinamento svolge inoltre attività di raccordo rispetto alla interazione tra le Rappresentanze precedentemente citate e le Funzioni di supporto.

Referente: *DPC*

Componenti principali: La Funzione è costituita essenzialmente da personale del Dipartimento della protezione civile e si relaziona con i referenti degli Enti e delle Amministrazioni coinvolte nella gestione dell'emergenza, anche per il tramite delle altre Funzioni di supporto.

Obiettivi principali dell'Unità di coordinamento:

- **Raccordo con le Funzioni di supporto**
  Assicura il raccordo tra le Funzioni attivate e il Coordinatore della DI.COMA.C., verificando inoltre l'efficienza dei flussi di comunicazione tra le Funzioni stesse. Svolge attività di impulso e raccordo tra le Funzioni di supporto per le quali rappresenta il punto di confluenza e sintesi delle informazioni.
  Cura l'organizzazione dei briefing, richiedendo alle altre Funzioni il supporto di competenza.
  Mantiene aggiornate le altre Funzioni riguardo le disposizioni normative emanate per fronteggiare l'emergenza.
- **Monitoraggio delle attività della DI.COMA.C.**
  Mantiene un quadro aggiornato delle attività poste in essere, presso la DI.COMA.C. e sul territorio, favorendo il raccordo tra i centri di coordinamento attivati.
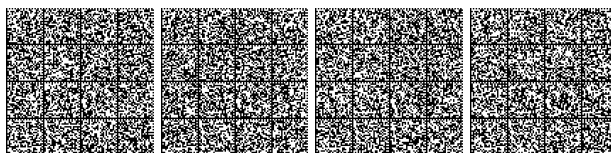
Partecipa alle riunioni relative alle attività della DI.COMA.C..

- **Gestione della corrispondenza cartacea ed informatica**
  Individua i criteri di assegnazione e di smistamento della corrispondenza cartacea ed informatica, gestisce e smista la posta in entrata e in uscita e monitora le pratiche assegnate alle Funzioni.
  Raccoglie e cataloga gli atti e le pratiche di competenza. Definisce e dispone l'utilizzo immediato di format predefiniti, per le note di risposta del Coordinamento e per la corrispondenza tra le varie Funzioni di supporto attivate.
  Predispone le note e le linee di indirizzo di competenza del Coordinatore della struttura, anche sulla base dei pareri espressi dalla Funzione Supporto giuridico e provvedimenti normativi.
- **Gestione ed analisi dei dati**
  Cura la redazione dei report di attività della DI.COMA.C., anche attraverso l'utilizzo dei contributi delle altre Funzioni di supporto attivate e l'analisi delle informazioni provenienti dai centri di coordinamento istituiti sul territorio. Raccoglie i dati di sintesi per la divulgazione e la comunicazione all'esterno, anche in raccordo con le Funzioni Stampa e Comunicazione.
  Mantiene un costante scambio di informazioni e dati con SISTEMA.
- **Raccordo con le rappresentanze della DI.COMA.C. e i centri di coordinamento**
  Provvede a facilitare il raccordo tra i rappresentanti delle Strutture operative e degli altri Enti, Amministrazioni ed Organizzazioni presenti e le Funzioni di supporto.
  Mantiene il raccordo con i centri di coordinamento istituiti sul territorio interessato dall'emergenza. Cura la sintesi delle esigenze rappresentate dai livelli territoriali di coordinamento – in quanto non risolvibili a tale livello – in particolare, in riferimento agli aspetti di soccorso e assistenza nonché per quanto riguarda le necessità di supporto diretto in termini di risorse umane tecniche e/o amministrative, per il ripristino delle continuità dell'azione amministrativa degli enti locali.
- **Settore Protocollo d'emergenza**
  Le attività sono volte alla gestione della corrispondenza della DI.COMA.C. e alla relativa protocollazione. Il settore si relaziona con i referenti amministrativi degli Enti e delle Amministrazioni interessate nella gestione dell'emergenza.
  Attiva le postazioni di protocollo in loco, in accordo con la Funzione Informatica, e si occupa delle attività relative al protocollo della corrispondenza inerente l'emergenza, in entrata e in uscita, con sistema integrato di protocollo del Dipartimento della protezione civile, anche attraverso l'utilizzo di kit di emergenza.
  Si occupa della predisposizione di procedure relative ai flussi documentali della corrispondenza della DI.COMA.C..

Funzione Assistenza alla popolazione

La Funzione mantiene un quadro aggiornato della popolazione coinvolta, con esigenze alloggiative e di sostentamento, e delle strutture di assistenza esistenti o all'uopo istituite. Supporta le attività di censimento della popolazione assistita. Rileva le necessità e, raccordandosi con le altre Funzioni di supporto, garantisce le attività di assistenza. Concorre ad una corretta diffusione delle informazioni alla popolazione sulle attività di gestione dell'emergenza.
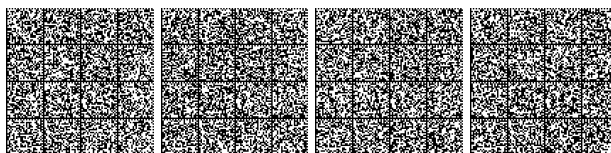
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

Referente: DPC/Regione

Obiettivi principali della Funzione:

- **Assistenza alloggiativa d'emergenza**
  Si raccorda con i centri di coordinamento attivati, relativamente alle richieste di assistenza della popolazione e al censimento della popolazione stessa. Fornisce indirizzi per la gestione delle aree e dei centri di accoglienza attraverso i centri operativi attivati e, in particolare, favorisce il corretto approvvigionamento di derrate alimentari e materiali di consumo. Verifica le ulteriori esigenze primarie, in coordinamento con le Funzioni di supporto interessate, alla gestione delle risorse necessarie alla assistenza alla popolazione.
  Concorre alla definizione delle strategie per l'ottimizzazione della gestione delle attività per l'assistenza alla popolazione anche promuovendo la stipula di accordi con le associazioni di categoria delle strutture ricettive turistico alberghiere.
  Assicura, con le Funzioni interessate, la corretta distribuzione sul territorio colpito delle eventuali donazioni, in particolare dei beni di consumo, sulla base delle esigenze e delle disponibilità.
- **Supporto alla popolazione colpita**
  Organizza percorsi specifici di assistenza in favore delle persone delle persone con particolari necessità, in coordinamento con la Funzione Sanità.

Funzione Sanità e assistenza sociale

La Funzione assicura il coordinamento degli interventi sanitari connessi all'evento, come previsti nei "criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi" di cui al decreto ministeriale del 13 febbraio 2001 e negli "indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2011. Si rapporta, a livello centrale, con il Ministero della Salute e con le Regioni e le Province Autonome, in particolare con le Commissioni Salute e speciale Protezione civile della Conferenza delle Regioni; a livello periferico, con i responsabili del Servizio Sanitario Regionale presso i centri di coordinamento attivati sul territorio o presso le Aziende Sanitarie Provinciali.

Referente: Regione

Componenti principali: DPC/Regione/i colpita/e

Obiettivi principali della Funzione:

- **Distribuzione delle risorse sanitarie sul territorio**
  Coordina le risorse sanitarie extra-regionali che concorrono alle attività di emergenza, raccogliendo e sintetizzando i dati e le informazioni d'interesse sanitario connesse all'evento e alle sue conseguenze ed evoluzioni, al fine di assicurare un'adeguata distribuzione delle risorse sanitarie sul territorio interessato, in raccordo con la Funzione Volontariato.

- **Attività a supporto degli interventi e delle strutture presenti sul territorio**
  Assicura il monitoraggio delle attività e l'acquisizione dei dati di interesse sanitario al fine di valutare l'adeguatezza degli interventi e delle strutture che concorrono alla gestione dell'emergenza. In particolare, assicura il coordinamento delle attività di tutela della salute nelle aree di accoglienza attuate dalle Aziende Sanitarie
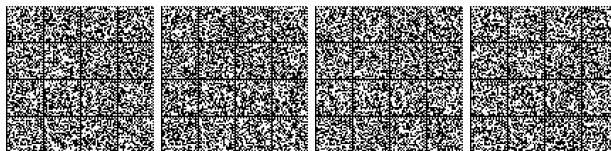
Locali competenti per territorio, fornisce supporto agli organi competenti per la predisposizione di atti normativi concernenti gli aspetti sanitari dell'emergenza. Assicura il coordinamento degli interventi di assistenza sociale per le categorie vulnerabili, attivati dai Servizi Socio Sanitari competenti.

- **Sorveglianza sulla salubrità e l'integrità dei presidi medico-chirurgici distribuiti**
  Attiva un piano di verifiche sulla salubrità e sull'integrità dei presidi medico-chirurgici assegnati e distribuiti a favore delle popolazioni, di provenienza extra-regionale o locale, anche con il supporto del C.do Carabinieri per la Tutela della Salute, per il tramite della rappresentanza dei Carabinieri presente in DI.COMA.C..
- **Supporto al sistema produttivo zootecnico**
  Valuta l'impatto dell'evento in relazione alla necessità di assistenza alla popolazione afferente alle aziende zootecniche e/o vincolata al governo dell'allevamento brado. Verifica, rapportandosi con la rappresentanza del CFS, la necessità di assistenza in situ e/o di trasferimento del bestiame, l'esigenza di smaltimento delle carcasse e le eventuali misure preventive zooprofilattiche.

Funzione Logistica

La Funzione svolge il coordinamento operativo delle risorse logistiche impiegate per la gestione dell'emergenza, in modo particolare per quanto attiene alle attività finalizzate all'assistenza alla popolazione, pianificando ed organizzando la distribuzione e l'impiego delle risorse delle Componenti e Strutture operative anche attraverso l'attivazione e la gestione operativa delle colonne mobili delle Regioni e delle Province Autonome.

Referente: *DPC/Regione*

Componenti principali: *Regione/DPC, Ministero dell'interno-CAPI*

Obiettivi principali della Funzione:

- **Censimento delle risorse da impiegare nell'emergenza**
  Acquisisce informazioni riguardo al tipo di risorse richieste dai centri di coordinamento provinciali, alle risorse locali disponibili, alle aree di ammassamento soccorritori e alle strutture dove stoccare il materiale in afflusso, condividendo tali informazioni con tutte le altre Funzioni di supporto attivate.
  Acquisisce informazioni circa i concorsi di risorse da parte di Regioni e Province Autonome, del Ministero dell'Interno - CAPI, del COI/FFAA, della CRI, del volontariato, attraverso la Funzione Volontariato, e delle altre Componenti e Strutture Operative del Servizio Nazionale della protezione civile e attiva, in coordinamento con le altre Funzioni competenti e le Regioni e le Province Autonome, la Colonna Mobile Nazionale delle Regioni.
- **Attivazione delle risorse logistiche**
  Provvede all'attivazione dei beni di pronto impiego del Dipartimento della protezione civile dai poli logistici nazionali e ne favorisce l'impiego in loco rapportandosi con le altre Funzioni di supporto interessate.
  Coordina, d'intesa con le Regioni e le Province Autonome, l'impiego operativo della Colonna Mobile Nazionale delle Regioni. In raccordo con la Funzione Volontariato, definisce l'impiego delle colonne mobili delle Organizzazioni nazionali di volontariato.
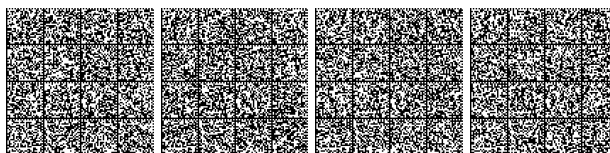
Coordina l'impiego operativo delle risorse logistiche rese disponibili dalle Componenti e dalle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile o eventualmente provenienti dal concorso internazionale.

- **Movimentazione delle risorse logistiche**
  Verifica, con le altre Funzioni competenti, le varie possibilità di movimentazione intermodale delle risorse sul luogo dell'evento in relazione alle informazioni sullo stato delle reti di trasporto.
  Mantiene i contatti con le colonne mobili attivate, anche per il tramite della rappresentanza delle Regioni e delle Province Autonome e degli Enti locali.
- **Poli logistici e aree di emergenza**
  Provvede, sulla base dello scenario di danno e delle esigenze operative, all'approntamento e alla gestione della eventuale area nazionale di ammassamento soccorritori e risorse, nonché delle aree di ammassamento di interesse nazionale a livello provinciale.
  Verifica e/o individua, congiuntamente con le Autorità locali, le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse e, ove necessario, le aree per il posizionamento di centri di coordinamento campali. Provvede alla gestione operativa dei Poli Logistici nazionali allestiti nell'area colpita dall'evento.
  Supporta, ove richiesto dalla situazione emergenziale, le Autorità locali nella individuazione delle aree di accoglienza per la popolazione, nel loro allestimento e nella gestione operativa.

Funzione telecomunicazioni d'emergenza

La Funzione fornisce il supporto tecnico al personale del Dipartimento della protezione civile per le comunicazioni di emergenza e rappresenta un punto di riferimento nei confronti ogni soggetto specialistico afferente alle telecomunicazioni di emergenza operante in loco.

Referente: *DPC/Regione*

Componenti principali: *Gestori di telefonia*

Obiettivi principali della Funzione:

- **Attivazione della DI.COMA.C.**
  Assicura, nella fase di attivazione della DI.COMA.C., la fornitura temporanea dei servizi di telecomunicazione necessari per il raccordo con il Comitato Operativo e per garantire le attività delle Funzioni di supporto attivate, in caso di totale mancanza di connettività, in particolare per i servizi di telefonia e di posta elettronica tramite l'impiego di sistemi satellitari.
  Provvede a coordinare l'allestimento della Sala Radio unificata prevedendo la presenza di tutte le strutture operative statali (Forze dell'Ordine, Forze Armate, CRI, CNSAS) e delle organizzazioni nazionali di volontariato operanti in loco.
- **Coordinamento operativo delle telecomunicazioni in emergenza**
  Coordina, monitora, organizza e supporta tutte le risorse specialistiche presenti sul territorio per garantire le telecomunicazioni d'emergenza. Inoltra al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, le eventuali richieste per l'utilizzo temporaneo di frequenze radio da parte di altre Regioni/Provincie Autonome o di Organizzazioni di volontariato.
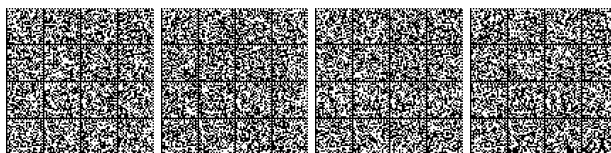
Coordina, in accordo con la Funzione Volontariato, le attività sul campo delle Organizzazioni di volontariato del settore delle telecomunicazioni necessario al proseguimento delle specifiche attività.

- **Reti radio e ponti di telecomunicazioni**
  Per assicurare il coordinamento del personale del DPC, provvede all'installazione e al mantenimento in efficienza dei ponti e delle reti radio installate, prevedendo, sulla base di nuovi requisiti operativi, l'adeguamento e il potenziamento qualitativo e quantitativo; cura inoltre l'installazione e il corretto funzionamento dei terminali radio della rete di coordinamento del Dipartimento della protezione civile presso le strutture di coordinamento.

Funzione Accessibilità e mobilità

La Funzione si occupa di agevolare la movimentazione dei soccorsi di livello nazionale dalle differenti zone del territorio nazionale verso l'area colpita dall'evento e le successive attività atte a garantire, per quanto possibile, la mobilità all'interno dell'area colpita anche della popolazione presente.

Referente: *DPC/Regione*

Componenti principali: Province, ANAS SpA, AISCAT/Concessionarie autostradali coinvolte, Gruppo Ferrovie dello Stato, altri eventuali gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie.

Obiettivi principali della Funzione:

- **Reperimento dei dati per fornire un quadro sinottico dello stato delle infrastrutture di mobilità**
  Raccoglie le informazioni dai gestori delle reti viarie e fornisce un quadro sinottico delle interruzioni alla rete nazionale dei trasporti, aggiornando le informazioni sulla percorribilità della stessa e verificando, in particolare con le strutture operative presenti sul posto, le differenti informazioni in merito a disservizi nel sistema della mobilità.
- **Movimentazione delle risorse in emergenza e raccordo con i punti di accesso**
  Supporta le Funzioni di supporto che necessitano di trasferimenti di uomini e mezzi nei territori colpiti. Raccordandosi con le Funzioni Coordinamento attività aeree e Coordinamento attività marittime, pianifica la movimentazione intermodale dei trasporti ottimizzando l'utilizzo delle strutture e delle infrastrutture di mobilità, supportata dalle rappresentanze delle Forze dell'Ordine, in particolare della PS, presso la DI.COMA.C..
  Assicura il corretto flusso informativo con i punti di accesso e coordina gli enti gestori nell'individuazione di percorsi di collegamento, per garantire, in accordo con i centri di coordinamento attivi sul territorio, la movimentazione dei soccorsi nazionali verso i luoghi di destinazione.
  Mantiene aggiornato, in raccordo con le Funzioni Logistica e Volontariato, il quadro degli spostamenti delle colonne mobili dei soccorsi di livello nazionale e dei beni forniti dal Ministero dell'Interno - CAPI.
  Sollecita l'autorizzazione, da parte della Prefettura competente, alla circolazione dei mezzi pesanti nei giorni di divieto e, da parte degli enti gestori delle strade (Autostrade ANAS SpA, Provincia, Comune), dei trasporti eccezionali per motivi
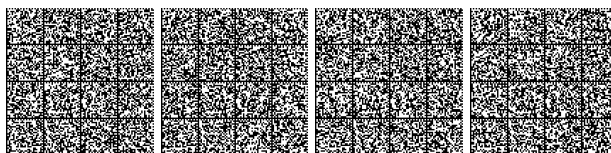
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

connessi alla gestione dell'emergenza, richiedendo, qualora necessario, la scorta Da parte delle autorità competenti.

- **Attività atte a ripristinare un livello di servizio per garantire il diritto alla mobilità della popolazione colpita.**
  Mantiene costanti rapporti con i gestori delle infrastrutture per il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e delle reti strategiche dando indicazioni relativamente alle priorità d'intervento.
  Supporta, in accordo con la Funzione Attività tecnica e di valutazione, gli enti gestori delle infrastrutture in particolare per la verifica delle opere d'arte ai fini della definizione della fruibilità ed efficienza delle reti.
  Svolge attività di raccolta delle richieste per il transito dei mezzi per trasporti eccezionali, delle richieste per l'autorizzazione alla circolazione dei mezzi pesanti nei giorni di divieto e delle richieste per gli interventi urgenti di ripristino della viabilità, interfacciandosi con le altre Funzioni di supporto interessate per i relativi provvedimenti.

Funzione Servizi essenziali

La Funzione svolge il coordinamento operativo per le attività di verifica della funzionalità delle reti dei servizi essenziali (telefonia fissa e mobile, energia elettrica, gas e servizio idrico), di individuazione delle priorità di intervento e di supporto agli enti gestori, in modo da ottimizzare le risorse e garantire l'efficacia delle operazioni di verifica e ripristino delle infrastrutture dei servizi.

Referente: *DPC/Regione*

Componenti principali: *TERNA, ENEL, ENI, ITALGAS, SNAM, A2A, POSTE ITALIANE, aziende per la fornitura idrica*

Obiettivi principali della Funzione:

- **Funzionalità dei servizi essenziali e ricognizione delle criticità indotte**
  Verifica e aggiorna lo stato di funzionalità della rete tramite gli enti gestori, anche in raccordo con la Regione e le Province interessate. Tiene aggiornato il quadro delle criticità, valuta le priorità di intervento e coordina, interfacciandosi con le altre Funzioni, il supporto agli enti gestori nelle operazioni di ripristino dei servizi.Permette, laddove possibile, la condivisione dei dati e delle informazioni, secondo flussi di comunicazione stabiliti.
  Supporta la Funzione Attività tecnica e di valutazione nelle attività di verifica dello stato delle industrie a rischio di incidente rilevante e delle dighe presenti sul territorio colpito.
- **Dotazione dei servizi essenziali alla popolazione assistita**
  Supporta le Funzioni di supporto competenti per il raccordo ai gestori per la fornitura dei servizi alle aree di ammassamento dei soccorritori e alle aree e strutture di accoglienza della popolazione e fornisce supporto alla Funzione Supporto amministrativo e finanziario per la gestione delle nuove forniture di servizi finalizzate all'assistenza alla popolazione.
- **Attività esterne in coordinamento con i gestori dei servizi**
  Definisce accordi e protocolli per le procedure volte al ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, supporta con elementi tecnici, unitamente agli enti gestori dei servizi essenziali, anche interdipendenti (ad es. Terna, Enel,
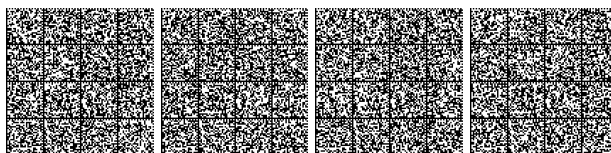
etc.) e la Funzione Comunicazione in relazione alle campagne di comunicazione per il ripristino delle forniture.
Facilita le attività volte al ripristino della funzionalità dei servizi erogati ai cittadini da Poste Italiane e dagli Istituti bancari.

Funzione Coordinamento attività aeree

La Funzione svolge le attività volte a favorire l'impiego coordinato e in degli assetti aerei resi disponibili dalle Amministrazioni e gli Enti, nonché da privati, impiegati nella gestione dell'emergenza.

Referente: *DPC/COI-FFAA*

Componenti principali: ENAC, ENAV

Obiettivi principali:

- **Attivazione e gestione di eventuali punti di accesso aerei**
  Verifica l'agibilità e la fruibilità degli aeroporti ed elisuperfici nelle aree limitrofe alla zona epicentrale, nonché di quelli potenzialmente utilizzabili quali punti di accesso per le risorse da impiegare nella gestione dell'emergenza.
  Si rapporta con le Funzioni Accessibilità e mobilità e Logistica per la scelta dell'eventuale punto di accesso aereo, per l'approntamento dell'area aeroportuale e per l'afflusso delle risorse.
  Mantiene i contatti con le compagnie aeree per l'eventuale attivazione di vettori privati.
- **Impiego di risorse per la gestione dell'emergenza**
  Svolge il coordinamento delle attività aeree a supporto della gestione emergenziale, sulla base della disponibilità di mezzi, della distanza e dell'accessibilità del territorio colpito.
  Fornisce gli elementi informativi necessari alle altre Funzioni di supporto per l'impiego sul territorio colpito delle risorse umane, logistiche e tecnologiche, con particolare riguardo a quelle destinate alle attività di ricerca e soccorso (SAR), anche sanitario. Garantisce un'adeguata capacità di ricognizione aerea per una prima stima dell'entità e dell'estensione geografica dell'evento e fornisce supporto aereo per l'immediata ricognizione di tutti i potenziali punti di accesso.
- **Gestione degli assetti aerei**
  Si occupa della gestione degli assetti aerei da impiegare nella gestione dell'emergenza e, in particolare, provvede a verificare quantità e capacità operative di ogni vettore messo a disposizione. Attiva, ove necessario, il COI/FFAA per l'impiego della "Struttura per la direzione e il coordinamento di tutti gli assetti Air impiegati nell'operazione".
- **Attività di soccorso ed assistenza alla popolazione**
  Realizza, in accordo con la Funzione Sanità le attività di evacuazione dei feriti. In coordinamento con la Funzione Logistica effettua una prima stima del trasporto urgente di materiale di prima necessità da realizzare con vettori aerei o ad ala rotante; garantisce inoltre il trasporto di personale specializzato nelle aree non raggiungibili con altri mezzi.
- **Coordinamento degli assetti aerei**
  Garantisce le attività di verifica giornaliera degli assetti disponibili e assegna le missioni agli assetti aerei disponibili sulla base delle richieste di movimentazione
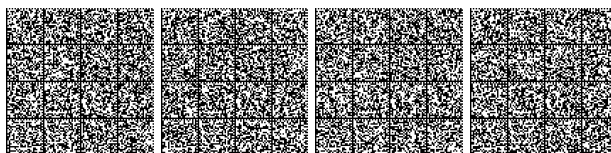
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

da parte della DI.COMA.C. effettuando un monitoraggio in volo dell'esecuzione delle missioni e applicando eventuali azioni immediate atte a risolvere ogni problematica che dovesse insorgere. Definisce eventuali istruzioni operative e coordina, con gli Enti ATS (Air Traffic Service) presenti nell'area di interesse, l'utilizzo degli spazi aerei. Effettua il monitoraggio della situazione meteo.

- **Emissione di NOTAM**
  Propone l'emissione di NOTAM (Notice to AirMen) per regolare l'attività di volo in prossimità delle aree colpite per facilitare le operazioni di soccorso.

Funzione Coordinamento attività marittime

La Funzione svolge attività volte a favorire il raccordo operativo delle risorse impiegate in mare ai fini del soccorso alla popolazione coinvolta dall'evento sismico e all'assistenza alla popolazione stessa.

Referente: *DPC/COI-FFAA/CP*

Obiettivi principali della Funzione:

- **Attivazione e gestione di eventuali punti di accesso marittimi**
  Verifica l'agibilità e la fruibilità dei porti nelle aree limitrofe alla zona epicentrale, nonché di quelli potenzialmente utilizzabili quali punti di accesso per le risorse da impiegare nella gestione dell'emergenza. Si rapporta con le Funzioni Accessibilità e mobilità e Logistica per la scelta dell'eventuale punto di accesso marittimo, per l'approntamento dell'area portuale e per l'afflusso delle risorse.
  Mantiene i contatti con le compagnie di navigazione per l'eventuale attivazione di vettori privati.
- **Impiego di risorse per la gestione dell'emergenza**
  Svolge il coordinamento delle attività marittime a supporto della gestione emergenziale, sulla base della disponibilità di mezzi, della distanza e dell'accessibilità del territorio colpito.
  Fornisce gli elementi informativi necessari alle altre Funzioni di supporto per l'impiego sul territorio colpito delle risorse umane, logistiche e tecnologiche con particolare riguardo a quelle destinate alle attività di ricerca e soccorso. Propone l'eventuale impiego di risorse aggiuntive di Autorità Marittime esterne all'area colpita, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità di impiego.
- **Attività di soccorso ed assistenza alla popolazione**
  Attiva, se disponibili, le risorse navali, anche richiedendole ad altre Amministrazioni, Enti o strutture, per l'afflusso dei soccorsi, l'immediata evacuazione e il trattamento o il trasporto dei feriti (MEDEVAC) verso aree sicure o verso le strutture ospedaliere di destinazione. Richiede di mettere a disposizione il naviglio mercantile eventualmente reso disponibile per l'assistenza alloggiativa d'urgenza della popolazione.
- **Emissione di AVURNAV**
  Predispone l'emissione di AVURNAV (Avvisi Urgenti ai Naviganti) per regolare l'attività di navigazione in prossimità dei porti, ove necessario, al fine di facilitare le operazioni di soccorso.
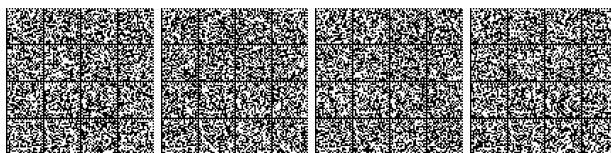
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

Funzione Tecnica e di Valutazione

La Funzione si occupa del raccordo operativo per le attività di raccolta, verifica ed analisi dei dati di carattere tecnico-scientifico relativi al rischio sismico e agli effetti geologici indotti dal terremoto. La Funzione coordina gli accertamenti tecnici per la valutazione complessiva del fenomeno in atto, effettuati in collaborazione con le altre Funzioni competenti, con l'Amministrazione regionale, con i Comuni interessati e con i Centri di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile, al fine di definire gli interventi per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino di strutture e infrastrutture, pubbliche e private, in forma integrata con la Funzione Rischi Indotti. La raccolta dei dati di interesse tecnico-scientifico in emergenza avviene, se del caso, anche in contatto con il Centro Funzionale Centrale cui si trasferiscono, ove necessario, i dati raccolti per le successive elaborazioni.

Referente: *DPC/Regione*

Componenti principali: DPC, Regione (ARPA/APPA, ASL), Province, Autorità di Distretto, Direzione Generale Dighe, Centri di Competenza del DPC (INGV, ReLUIS, EUCENTRE, CNR, ISPRA, ENEA, ASI, Università), Consigli Nazionali degli Ordini Professionali

Obiettivi principali:

- **Coordinamento dei Centri di Competenza per i rilievi in area epicentrale**
  Coordina, per quanto di propria competenza, le prime attività di rilievo in area epicentrale svolte dal Dipartimento della Protezione Civile stesso e dai diversi Centri di Competenza, al fine di fornire alle Autorità decisionali un quadro complessivo dell'evento sismico accaduto e dei conseguenti effetti indotti, in tempi rapidi e con completa copertura areale.
- **Indagini macrosismiche, per la definizione del quadro generale di danneggiamento sul territorio**
  Coordina le attività concernenti i rilievi per l'attribuzione delle intensità macrosismiche ai diversi centri e località del territorio colpito dal terremoto, effettuati da squadre di rilevatori specializzati del DPC, dell'INGV e delle Università, anche, eventualmente, ai fini della definizione dei comuni dichiarati "interessati dagli eventi sismici" nelle disposizioni normative emanate a seguito dell'emergenza.
- **Monitoraggio sismico del terreno e delle strutture**
  Coordina le attività di monitoraggio in area epicentrale svolte dal Dipartimento della Protezione Civile stesso e dai diversi Centri di Competenza. Valuta e consente l'integrazione, con stazioni mobili, della Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) e della rete dell'Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS) del DPC, coordinando le ulteriori attività di monitoraggio temporaneo e le relative prove di identificazione dinamica e misurazioni per la valutazione degli spostamenti, svolte anche dai Centri di Competenza.
- **Rilievo degli effetti geologici indotti dal terremoto (faglie, fratture, frane, liquefazioni, sinkholes, ecc.)**
  Acquisisce i dati di proprio interesse dalle altre Funzioni di supporto e dai Centri di Competenza, nonché dai Consigli Nazionali degli Ordini Professionali, e predispone l'acquisizione, l'integrazione, l'analisi e la diffusione di nuovi dati tecnici e cartografici provenienti dalle diverse fonti. Pianifica, d'intesa con le altre Funzioni, le attività di sopralluogo nell'area colpita dall'evento svolte da squadre di rilevatori specializzati del DPC, della Regione, dell'Autorità di Distretto competente, delle Province, dei Centri di Competenza, dei Consigli Nazionali degli
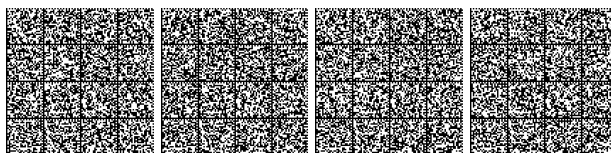
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

Ordini Professionali. Coordina le attività concernenti i rilievi assicurando un'adeguata distribuzione delle professionalità tecniche di supporto provenienti dalle diverse zone del territorio nazionale sull'area interessata dall'evento.

- **Indagini di microzonazione sismica**
  Coordina ricercatori di Centri di Competenza e funzionari di Enti/Amministrazioni competenti, al fine di fornire un quadro d'insieme ed indicazioni utili al superamento dell'emergenza attraverso indagini di microzonazione sismica nelle aree in cui il risentimento del terremoto è stato più forte.
- **Attivazione piani di emergenza**
  Laddove siano evidenziate criticità, chiede la verifica dei piani di emergenza di settore o esterni, anche supportando le Autorità competenti relativamente all'individuazione di scenari di evento speditivi ovvero modalità speditive di allertamento della popolazione.
- **Supporto tecnico**
  Fornisce supporto tecnico agli Enti locali e al CNVVF per problematiche urgenti o inusuali, relative ad aspetti di natura geologica, con particolare riguardo a servizi essenziali ed infrastrutture di primaria importanza (strade, ferrovie, acquedotti, depuratori, capannoni industriali, ospedali, etc.), anche ai fini di un loro rapido riutilizzo, nonché per mitigare le situazioni di rischio indotte dal sisma. Tale attività si esplica in raccordo con la Funzione Danni e Agibilità post-sisma delle Costruzioni, e la Funzione Rischi Indotti.

Funzione Censimento Danni ed Agibilità post-evento delle Costruzioni

La Funzione ha come obiettivo la valutazione dei danni dell'agibilità post-sisma di edifici ed altre strutture (edilizia ordinaria pubblica e privata, servizi essenziali, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, attività produttive, beni culturali, etc.), da effettuarsi mediante modalità speditive, sulla base di ispezioni a vista ed eventuali ulteriori elementi conoscitivi direttamente acquisibili sul posto.
La Funzione assicura i rapporti con il Coordinamento delle Regioni e Province Autonome, i Consigli Nazionali degli Ordini Professionali, i Centri di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per l'organizzazione e l'impiego di squadre di tecnici esperti per le attività di competenza della Funzione stessa. Assicura, altresì, il raccordo con le strutture territoriali competenti in materia di beni culturali, fornendo supporto tecnico alle attività delle medesime attraverso la rappresentanza del MiBAC presso la Funzione.

<u>Referente:</u> *DPC/Regione*

<u>Componenti principali</u>: *DPC, Regione, Centri di Competenza del DPC (ReLUIS, EUCENTRE, CNR, Università), Consigli Nazionali degli Ordini Professionali*

Obiettivi principali della Funzione:

- **Valutazione dei danni e dell'agibilità post-sisma**
  Coordina le attività delle squadre di rilevatori impegnate nella valutazione dei danni e dell'agibilità post-sisma, principalmente riguardanti:
  - edilizia ordinaria (pubblica e privata);
  - attività produttive;
  - edifici speciali: scuole, ospedali, strutture sportive, etc.;
  - opere speciali: serbatoi, ponti, opere d'arte, tralicci, etc.,
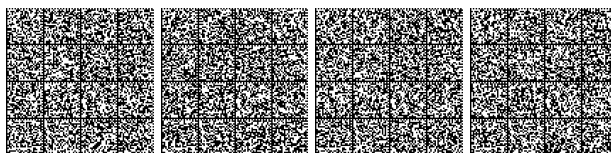
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

- oltre che la perimetrazione delle “zone rosse” (in stretto coordinamento con il CNVVF). Provvede, inoltre, alle seguenti attività di gestione e funzionamento:
- reclutamento e gestione delle squadre di tecnici;
- gestione e programmazione di sopralluoghi e squadre;
- verifica e validazione della correttezza formale delle schede;
- coordinamento delle attività di data-entry;
- elaborazione dei dati e reportistica.

- **Supporto alle attività di valutazione danni ed agibilità post-sisma di Beni Monumentali e altri manufatti di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**
  In stretto coordinamento con la rappresentanza del MiBAC, assicura il raccordo con la struttura del MiBAC che si occupa delle attività di censimento dei danni dei beni monumentali secondo criteri, procedure ed ambiti di competenza da definire in relazione alla particolare situazione emergenziale, tenendo conto delle disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.. I sopralluoghi su tali manufatti saranno effettuati da squadre specialistiche, con l’ausilio delle schede di rilevamento disponibili ed ufficialmente pubblicate in Gazzetta Ufficiale o altri strumenti di raccolta dati predisposti ad hoc, nonché avvalendosi del supporto del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale attraverso la rappresentanza presente in DI.COMA.C.
- **Supporto tecnico**
  Fornisce supporto tecnico agli Enti e alle Amministrazioni di competenza, per problematiche urgenti o inusuali, relative ad aspetti di natura strutturale, con particolare riguardo a servizi essenziali ed infrastrutture di primaria importanza (strade, ferrovie, acquedotti, depuratori, capannoni industriali, ospedali, etc.), anche ai fini di un loro rapido riutilizzo. Tale attività si esplica in raccordo con la Funzione Tecnica e di Valutazione.
- **Valutazioni in merito ad interventi di demolizione e/o messa in sicurezza dei percorsi**
  In coordinamento con i soggetti competenti, coordina l’istituzione di appositi GTS - Gruppi Tecnici di Sostegno agli Enti locali con l’incarico di visionare le strutture che, soprattutto per problemi legati alla pubblica incolumità o utilità, sono passibili di demolizione o messa in sicurezza. Per le valutazioni riguardanti gli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero in cui sia presente patrimonio culturale, la Funzione opererà coordinandosi, per il tramite della rappresentanza del MiBAC, con le strutture del MiBAC deputate alla funzione di tutela.
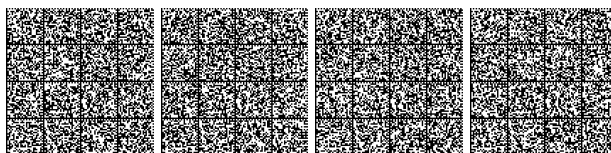
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

Funzione Rischi indotti

La Funzione si occupa del raccordo operativo per le attività di raccolta, verifica ed analisi dei dati di carattere tecnico-scientifico relativi ai possibili altri rischi conseguenti agli effetti dello scuotimento sismico. Cura, inoltre, le previsioni meteo.
La Funzione coordina gli accertamenti tecnici per la valutazione dei rischi indotti, effettuati in collaborazione con le altre Funzioni di supporto competenti, con l'Amministrazione regionale, il Distretto idrografico, con i Comuni interessati e con i Centri di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile e con i consigli degli ordini professionali, anche per definire gli interventi di mitigazione e di ripristino, in forma integrata con la Funzione Tecnica e di Valutazione, in particolare per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate. La raccolta dei dati di interesse tecnico-scientifico in emergenza avviene in contatto con il Centro Funzionale Centrale cui si trasferiscono, ove necessario, i dati raccolti per le successive elaborazioni. La tematica meteo tratta la realizzazione di previsioni di dettaglio, nell'ambito delle attività più generali del Sistema di allertamento nazionale, riferite all'area d'impatto dell'evento.

Referente: *DPC/Regione*

Componenti principali: DPC, Regione (ARPA/APPA, ASL), Province, Comuni, Autorità di Distretto, Direzione Generale Dighe, Centri di Competenza del DPC (CNR, ISPRA, ASI, Università), Consigli Nazionali degli Ordini Professionali

Obiettivi principali:

- **Valutazione delle condizioni di rischio residuo, monitoraggio e aggiornamento relativi ai dissesti idrogeologici**
  Valuta le condizioni di rischio residuo relativo ai dissesti di tipo idrogeologico (frane e sinkholes) innescati dal terremoto nelle aree colpite. Formula un quadro sinottico dei dissesti idrogeologici ad elevata priorità d'intervento in forma integrata con la Funzione Tecnica e di Valutazione. Fornisce supporto agli organi competenti per la perimetrazione speditiva delle aree a rischio residuo e per l'emanazione dei primi provvedimenti urgenti a salvaguardia della popolazione (es. ordinanze di sgombero), in relazione alla loro priorità d'intervento. Assicura il controllo e il monitoraggio di dissesti idrogeologici che compromettono l'incolumità della popolazione e la funzionalità della viabilità e dei servizi essenziali. A tale scopo valuta a scala di dissesto la necessità di predisporre dei sistemi di monitoraggio dei fenomeni in atto e ne segue l'allestimento in collaborazione con le altre Funzioni competenti, i Centri di competenza e i Consigli Nazionali degli Ordini Professionali. Fornisce gli elementi tecnici per la pianificazione dell'acquisizione di dati satellitari e da aeromobili (es. foto aeree, dati Lidar, etc). Mantiene aggiornato in tempo reale il quadro sinottico dei dissesti idrogeologici.
- **Controlli sulle dighe**
  Verifica l'effettuazione dei controlli sulle grandi dighe e l'attivazione dei piani di emergenza esterni secondo le procedure stabilite dalla Direzione generale dighe e recepite nei Fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione di ciascun impianto. Mantiene i raccordi con le strutture della Direzione generale dighe per gli eventuali provvedimenti di urgenza di competenza della stessa. Si rapporta con le strutture responsabili per le dighe di competenza regionale e per le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali ovvero di attività estrattiva.
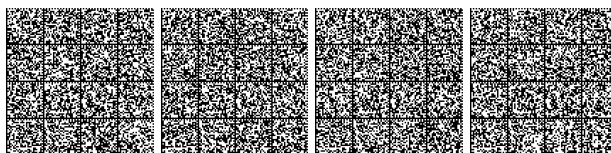
- **Controlli sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e rischio NATEC**
  Verifica l'effettuazione dei controlli prescritti dalla normativa sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante con le Prefetture-UTG, anche a seguito del verificarsi di ulteriori successivi eventi sismici di intensità significativa. Ove richiesto, provvede a individuare i tecnici competenti per il supporto in dette verifiche, nonché per la valutazione del rischio residuo.
  Verifica l'eventuale necessità di messa in sicurezza dei vettori trasportanti merci pericolose presenti sul luogo dell'evento e l'adozione delle misure di contenimento dei rischi.
- **Attivazione piani di emergenza**
  Laddove siano evidenziate criticità, chiede la verifica dei piani di emergenza di settore o esterni, anche supportando le Autorità competenti relativamente all'individuazione di scenari di evento speditivi ovvero modalità speditive di allertamento della popolazione.
- **Previsioni meteo**
  Definisce il quadro della situazione meteo prevista sulle aree interessate dall'emergenza, raccordandosi con il Centro Funzionale Decentrato, qualora operativo, ovvero di quello Centrale del Dipartimento della protezione civile.
- **Supporto tecnico**
  Fornisce supporto tecnico agli Enti locali e al CNVVF per problematiche urgenti o inusuali, relative ad aspetti di natura geologica, idrogeologica e geotecnica, con particolare riguardo a servizi essenziali ed infrastrutture di primaria importanza (strade, ferrovie, acquedotti, depuratori, capannoni industriali, ospedali, etc.), anche ai fini di un loro rapido riutilizzo, nonché per mitigare le situazioni di rischio indotte dal sisma. Tale attività si esplica in raccordo con la Funzione Danni e Agibilità post-sisma delle Costruzioni, e la Funzione Tecnica e di Valutazione. Inoltre fornisce il supporto tecnico per le azioni di protezione civile da attuare nel caso si renda necessario lo svuotamento di un invaso attraverso manovre degli organi di scarico che possono determinare allagamenti a valle. Mantiene i contatti con la Direzione Generale Dighe per le valutazioni in relazione agli effetti a valle determinati da operazioni di svaso preventivo.
- **Tutela ambientale**
  Garantisce il coordinamento delle attività volte alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute della popolazione, con particolare riguardo alle problematiche connesse alla gestione di specifici flussi di rifiuti, anche pericolosi, ed a situazioni di criticità delle matrici ambientali, come quelle relative alla funzionalità degli impianti di depurazione delle acque reflue. Svolge la propria attività (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi, alle leggi regionali ed alle Delibere di Giunte regionali) integrandola con gli interventi effettuati dagli Enti ordinariamente competenti. Elabora procedure straordinarie condivise per la definizione delle modalità di conferimento e delle possibili destinazioni di recupero e/o smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti generati dall'evento, anche non contemplati dalla normativa in materia per situazioni emergenziali (es.: derrate alimentari avariate, rifiuti ingombranti prodotti a seguito dell'evento sismico), nonché la definizione progettuale di sistemi di raccolta differenziata all'interno dei campi di accoglienza. Individua di soluzioni tecniche per la gestione delle macerie, dei rifiuti liquidi e dei reflui, prodotti nei campi di accoglienza, e per la gestione delle terre e rocce da scavo derivanti da attività connesse al superamento dell'emergenza.
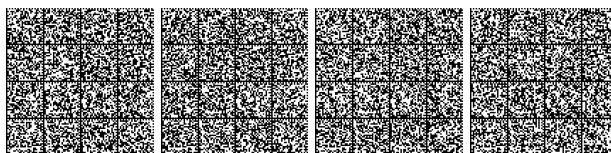
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

Funzione Volontariato

La Funzione si occupa della gestione unitaria delle risorse del volontariato di protezione civile.

<u>*Referente:*</u> *DPC/Regione*

Obiettivi principali della Funzione:

- **Censimento ed impiego delle risorse del Volontariato**
  Sulla base delle esigenze operative riscontrate sul territorio interessato dall'emergenza e raccordandosi con le altre Funzioni di supporto, in particolare con quelle della Logistica e della Sanità e Assistenza Sociale, attiva le Colonne Mobili delle Organizzazioni di Volontariato di rilievo nazionale, al fine di garantire il concorso anche specializzato delle forze del volontariato. In relazione all'evoluzione della gestione emergenziale, verifica e garantisce la continuità dell'impiego delle risorse, mantenendo costantemente aggiornato il quadro di uomini, mezzi e materiali del Volontariato impiegato sul territorio e di quanto è ulteriormente disponibile, anche attraverso la realizzazione di periodiche riunioni di coordinamento.
- **Disposizioni relative all'impiego del Volontariato**
  Cura la predisposizione di circolari relative a specifici aspetti connessi all'impiego del volontariato, anche ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, concernente gli "indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile",e all'applicazione dei benefici previsti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con particolare riferimento alle modalità di gestione delle istruttorie per i rimborsi.
- **Segreterie dei centri di coordinamento**
  Attiva presso la DI.COMA.C. la Segreteria Centrale per la gestione delle procedure amministrative connesse all'impiego delle Organizzazioni di Volontariato e cura l'organizzazione della Funzione Volontariato presso ciascuno dei centri operativi e di coordinamento istituiti sul territorio interessato dall'emergenza.

Funzione Comunicazione

La Funzione si occupa della gestione della comunicazione istituzionale relativa alle attività poste in essere nella gestione dell'emergenza dalla DI.COMA.C..

<u>*Referente:*</u> *DPC/Regione*

Obiettivi principali della Funzione:

- **Comunicazione in tempo reale sull'evento**
  Realizza il coordinamento tra le istituzioni nazionali, territoriali e locali e promuove azioni di comunicazione condivise.
  Comunica in tempo reale le notizie relative all'evento e alla gestione dell'emergenza, nonché alle iniziative programmate, attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale degli Enti e delle Amministrazioni interessate:
  Siti internet
  Contact Center esistenti o eventualmente all'uopo istituiti
  Magazine ufficiali
  Attivazione di punti informativi e di relazioni con il Pubblico
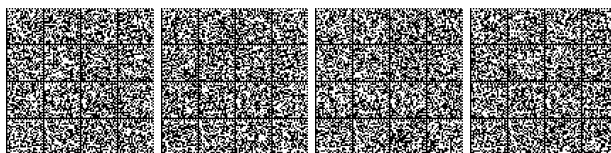
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

Monitora i siti internet istituzionali per verificare la qualità è la quantità delle informazioni rivolte al cittadino in emergenza, nonché blog e social network per raccogliere in tempo reale le problematiche segnalate e individuare e successivamente colmare eventuali "buchi informativi".
Raccoglie e rende disponibile, anche alle altre Funzioni, le donazioni e le offerte disponibili per l'assistenza alla popolazione.

- **Comunicazione ed informazione alla popolazione**
  Provvede alla documentazione delle attività di gestione dell'emergenza attraverso la predisposizione di un archivio foto e video. Idea e realizza specifiche campagne di comunicazione e fornisce informazioni utili e norme di comportamento per la popolazione, in particolare dando informazioni sulla normativa connessa all'emergenza (sintesi per punti dei provvedimenti).
- **Obiettivi per il passaggio di consegne**
  Affianca le strutture di comunicazione degli enti locali per il superamento dell'emergenza e il passaggio ad una configurazione ordinaria.
- **Conctat Center**
  Mantiene i contatti con i referenti del Contact center del Dipartimento della protezione civile e della Regione (ove esistente), che favorisce ai cittadini un livello base di informazioni e valuta l'implementazione del servizio, in base alle esigenze.

Funzione Stampa

La Funzione si occupa di mantenere i rapporti con gli organi di informazione e di diffondere le informazioni sulla gestione dell'emergenza.

Referente: *DPC/Regione*

Obiettivi principali della Funzione:

- **Gestione dei rapporti con gli organi di informazione**
  Gestisce i rapporti con gli organi di stampa ed informazione, per garantire una trasparente e coordinata informazione ai cittadini. Assicura il supporto necessario agli organi di informazione presenti sul territorio e la gestione coordinata delle richieste di interviste/dichiarazioni, fornendo assistenza ai referenti delle altre Funzioni di supporto nelle interviste con i giornalisti e mantenendo sempre il quadro complessivo delle informazioni circolanti. Diffonde ai mass media le informazioni relative all'evento e alla gestione emergenziale, anche attraverso la redazione di comunicati stampa. Definisce un punto stampa quotidiano in orario compatibile con le principali edizioni dei notiziari. Organizza ulteriori incontri e conferenze stampa per aggiornare sull'evoluzione della gestione dell'emergenza.
- **Gestione dei rapporti con gli Uffici stampa**
  Gestisce i rapporti con gli Uffici stampa delle Regioni e degli Enti locali interessati e di tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolti nella risposta emergenziale anche in accordo con la Funzione Comunicazione per le informazioni da rendere disponibili tramite siti web.
- **Gestione della logistica dei media**
  Individua, con le altre Funzioni interessate, spazi dedicati agli operatori dell'informazione (parcheggio mezzi SNG-Fly, sala stampa, spazio conferenze stampa) e definisce eventuali procedure per l'accesso dei media alla DI.COMA.C. e ad altri luoghi individuati come significativi nell'ambito della gestione dell'emergenza.
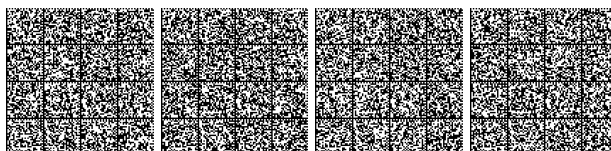
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

Funzione Attività internazionali

La Funzione assicura la raccolta delle informazioni utili alla gestione dei flussi informativi da e verso la Commissione Europea, i Paesi partner e la comunità internazionale; raccoglie le informazioni necessarie per la formulazione, la modifica e la revoca delle richieste di assistenza internazionale; assiste e facilita il coordinamento dei team e dei moduli internazionali eventualmente dispiegati nell'area colpita, garantendo la coerenza tra le attività internazionali e quelle predisposte a livello nazionale; assicura il supporto ai cittadini stranieri presenti nell'area curando l'assistenza consolare, il ricongiungimento familiare e il rientro,; assiste le missioni di delegazioni estere ed internazionali; cura sul territorio colpito la raccolta delle informazioni necessarie per l'accesso a specifici fondi internazionali, alle donazioni e ad altre forme di finanziamento internazionale, coinvolgendo gli Enti e le Amministrazioni interessati.

Referente: *DPC*

Obiettivi principali della Funzione:

- **Facilitazione dei flussi informativi internazionali e delle richieste di assistenza**
  Provvede, in costante collegamento con le altre Funzioni di supporto, alla predisposizione di report il più possibile dettagliati da diffondere attraverso il Common Emergency Communication and Information System (CECIS) della Commissione Europea, VirtualOSOCC delle Nazioni Unite e altri sistemi internazionali di notifica e comunicazione, avendo particolare riguardo all'evoluzione della situazione nell'area colpita, all'andamento delle operazioni e alle eventuali criticità e necessità che possono essere oggetto di richieste di assistenza internazionale. Mantiene un quadro aggiornato della situazione a beneficio dei partner internazionali ed esteri.
- **Host Nation Support Plan**
  Coordina, in concorso con le altre Funzioni di supporto interessate, le risorse internazionali dispiegate sul territorio e fornisce assistenza ai team (ICP/HNSCC). In particolare, fornisce le informazioni di base relative all'attivazione dell'Host Nation Support Plan riguardo a:
  - punti di accesso dell'area colpita ovvero, laddove non sia possibile l'accesso diretto alle modalità di prese in carico delle risorse estere da parte del Servizio nazionale della protezione civile
  - eventuali punti intermedi di attesa delle risorse estere (switch point) in prossimità dell'area colpita, predisposti al fine di evitare l'affollamento dell'area delle operazioni
  - struttura e compiti dell'Host Nation Support Team nonché formulari standard per la registrazione dei Team stranieri, per le esigenze a destinazione degli stessi, per i report giornalieri d'attività e per la de-mobilitazione e la fine delle attività
  - informazioni sulle condizioni di lavoro (safety & security) nell'area delle operazioni, su eventuali aspetti della normativa vigente cui attenersi, sull'articolazione del dispositivo di risposta all'emergenza attivato, con relativi punti di contatto, sulle apparecchiature e frequenze radio utilizzabili.
- **Assistenza ai cittadini stranieri**
  Si raccorda e fornisce il supporto ai centri operativi attivati sul territorio e alle rappresentanze estere per l'assistenza ai cittadini stranieri, salme anche ai fini del rimpatrio, in collegamento con le altre Funzioni interessate. Individua, in
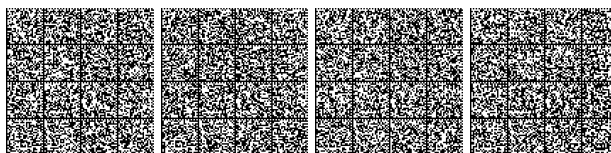
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

collaborazione con i competenti organi del Ministero dell'Interno, le informazioni non lesive del diritto alla privacy relative ai cittadini stranieri coinvolti nell'evento e pone in essere le iniziative utili a soddisfarne le esigenze, in coordinamento con le Autorità consolari dei Paesi interessati.

- **Assistenza a delegazioni estere ed internazionali**
  Accoglie ed accompagna i rappresentanti di Paesi esteri ed organizzazioni internazionali, fornisce dati ed informazioni, organizza riunioni e cura, in collegamento con le altre Funzioni di supporto interessate, la predisposizione di accordi bilaterali o multilaterali finalizzati a facilitare le attività di soccorso, assistenza alla popolazione, ricostruzione, etc..
- **Contributi internazionali**
  Svolge le attività funzionali all'accesso ai contributi internazionali (Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, donazioni e altri eventuali strumenti) attraverso la raccolta di informazioni utili alla verifica speditiva di fattibilità, l'organizzazione di riunioni di coordinamento a livello locale, la raccolta, l'omogeneizzazione della documentazione per l'avvio delle pratiche e la gestione a livello locale di eventuali richieste di informazioni provenienti dai soggetti erogatori.

Funzione Supporto amministrativo e finanziario

La Funzione garantisce supporto amministrativo, contabile e finanziario alle attività della DI.COMA.C.. Ove eventualmente previsto dalle Ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. e s.m.i., individua le procedure e cura l'istruttoria per le eventuali richieste di autorizzazione alla spesa avanzate dai soggetti territorialmente competenti. Cura l'istruttoria per le eventuali acquisizioni, da parte del Dipartimento della protezione civile, di beni e/o servizi necessari alle attività della DI.COMA.C. Svolge il monitoraggio delle spese autorizzate dalla DI.COMA.C. ovvero assicurate dal Dipartimento della protezione civile, e definisce le modalità di rendicontazione da parte degli Enti e delle Amministrazioni coinvolte nella gestione dell'emergenza. Predispone il rendiconto complessivo delle spese autorizzate dalla DI.COMA.C..

Referente: DPC

Obiettivi principali della Funzione:

- **Supporto finanziario, monitoraggio delle spese emergenziali di Regioni e Enti Locali e delle Strutture operative**
  Attiva il modello previsionale della spesa e monitora il fabbisogno di risorse per la copertura delle diverse tipologie di spesa per la gestione.
  Monitora la spesa dei singoli Enti, collabora nella rilevazione della contabilità economica, sulla base delle disposizioni riportate nelle Ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. ovvero in specifiche disposizioni del Capo del Dipartimento e definisce le voci di spesa da rendicontare. Svolge l'istruttoria riguardo i costi sostenuti dagli Enti locali per, in particolare, interventi di assistenza alla popolazione, opere provvisionali urgenti e di rimozione di situazioni di pericolo, altre tipologie di spese eventualmente previste nei provvedimenti emergenziali;
  Verifica l'ammissibilità delle domande istruttorie di rendicontazioni impiegate degli Enti e delle Amministrazioni coinvolte nella gestione dell'emergenza. Predispone la rendicontazione complessiva delle spese autorizzate dalla DI.COMA.C..

MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

- **Autorizzazioni alla spesa**
  Predispone, d'intesa con le altre Funzioni competenti, le procedure di autorizzazione di spesa e assicura lo svolgimento delle attività autorizzative di Enti ed Amministrazioni esterne sulla base di quanto previsto nei provvedimenti appositamente emanati e comunque nei limiti delle risorse disponibili per l'emergenza a legislazione vigente. Elabora linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute e le condivide con i soggetti interessati.
  Assicura il monitoraggio delle autorizzazioni secondo tipologia di spesa e per soggetti, nonché la predisposizione di una reportistica di sintesi e di dettaglio.
- **Supporto amministrativo-contabile**
  Fornisce ogni necessario supporto amministrativo-contabile alla DI.COMA.C.
- **Acquisizione di beni e servizi**
  Cura l'istruttoria per le eventuali acquisizioni, da parte del Dipartimento della protezione civile, di beni e/o servizi necessari alle attività della DI.COMA.C. ovvero del Dipartimento stesso, per esigenze connesse con la situazione emergenziale in atto.

Funzione Supporto giuridico e provvedimenti normativi

La Funzione svolge attività di supporto tecnico giuridico in merito alla predisposizione e redazione di atti amministrativi. Assicurala consulenza giuridica e il supporto all'emanazione di ordinanze ex articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., decreti e atti. Supporta l'attività in materia di contenzioso per materie di competenza della DI.COMA.C.; provvede alla gestione delle richieste di accesso formale agli atti della DI.COMA.C..

Referente: *DPC*

Funzione Informatica

La Funzione si occupa del cablaggio e dell'allestimento informatico delle postazioni delle Funzioni della DI.COMA.C. e ne cura la manutenzione.

Referente: *DPC*

Componenti principali: *DPC/*

Obiettivi principali della Funzione:

- **Supporto allestimento della sede DI.COMA.C.**
  Al seguito dei Nuclei Operativi di Valutazione, Supporto e Coordinamento, fornisce, in collaborazione con il personale della Funzione Telecomunicazioni d'emergenza, il supporto tecnico/specialistico alle attività di ricognizione sul territorio, allo scopo di individuare, la struttura più idonea per l'allestimento della DI.COMA.C., in funzione di quello che dovranno essere le successive attività di allestimento e collegamento degli apparati tecnologici.
- **Cablaggio della sede della DI.COMA.C.**
  In collaborazione con il personale della Funzione Telecomunicazioni d'emergenza, cura la predisposizione dei cablaggi necessari al collegamento in rete degli apparati tecnologici e telefonici della sede della DI.COMA.C. e provvede a
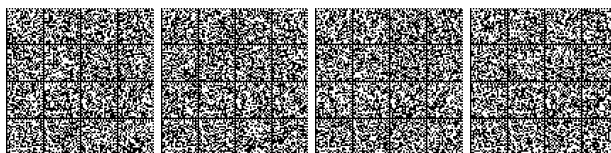
richiedere eventuali supporti tecnici di “outsourcing” necessari a completare/realizzare i cablaggi e fornire eventuale assistenza e supporto specialistico.

- **Risorse informatiche**
  Si occupa dell’approntamento del materiale informatico di primo intervento necessario alla funzionalità delle postazioni della DI.COMA.C.. Detiene l’elenco del materiale informatico di primo intervento, nonché di quello richiesto in seguito, preso in carico dai Responsabili delle Funzioni di supporto attivate. Si occupa di definire il sistema di sicurezza informatica.
- **Ampliamento dei sistemi della DI.COMA.C.**
  Coordina, d’intesa con la Funzione Telecomunicazioni d’emergenza, la realizzazione di un cablaggio per aumentare le potenzialità dei servizi e l’installazione e la gestione di un sistema di videoconferenza e di una sala riunioni. Individua, sulla base delle richieste del coordinamento, in accordo con la Funzione Telecomunicazioni d’emergenza, i materiali necessari per ampliare i servizi da fornire e per il completamento dell’allestimento della struttura e ne coordina l’afflusso e l’istallazione. Richiede, in coordinamento con le Funzioni interessate e, in particolare con la Funzione Telecomunicazioni d’emergenza, l’attivazione di linee telefoniche con i gestori di telefonia e valuta l’efficienza e la funzionalità della connettività e dei servizi di telecomunicazione per l’attivazione dei gestori di telefonia, in ambito locale, per il ripristino o eventualmente l’attivazione e l’ampliamento dei servizi. Garantisce gli interventi di manutenzione ai sistemi di rete realizzati e fornisce il supporto helpdesk a tutte le Funzioni presenti per la durata di attività della DI.COMA.C..

Funzione Gestione risorse umane e automezzi del Dipartimento della protezione civile

La Funzione si occupa di tutti gli adempimenti relativi alla gestione ed all’assistenza del personale del DPC impiegato sul territorio dell’emergenza e alla gestione degli automezzi impiegati per le esigenze emergenziali.

Referente: *DPC*

Componenti principali: DPC

Obiettivi principali della Funzione:

- **Predisposizione ed emanazione di disposizioni ed adempimenti organizzativi e supporto amministrativo-contabile**
  Predispone i provvedimenti organizzativi destinati al personale del Dipartimento della protezione civile in relazione alla gestione dell’emergenza e diffonde il contenuto degli stessi al personale impiegato sul luogo di missione. In accordo con la Funzione Supporto amministrativo e finanziario cura la previsione dei costi relativi all’impiego del personale e dei mezzi del Dipartimento della protezione civile per le esigenze emergenziali. Collabora all’attività della Funzione Supporto giuridico e provvedimenti normativi in materia di gestione e organizzazione del personale.
- **Istituzione di eventuali strutture organizzative di supporto in loco**
  Predispone i provvedimenti costitutivi di Strutture di missione eventualmente previste per le esigenze emergenziali facenti capo al Dipartimento della
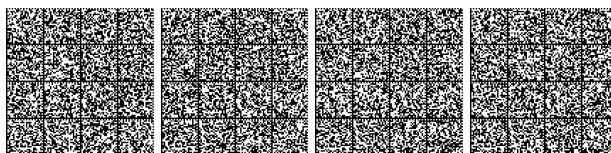
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

protezione civile e alla DI.COMA.C. ed i relativi provvedimenti (incarichi dirigenziali, richieste di comando, ordini di servizio, contratti di lavoro, etc.) necessari ad assicurare la relativa dotazione di personale.

- **Emissione e monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi delle missioni del personale del DPC**
  Definisce le modalità di inoltro delle richieste di autorizzazione e predispone i relativi provvedimenti. Cura il piano di impiego in missione del personale DPC, rapportandosi con le altre Funzioni e gli Uffici del Dipartimento. Coordina il monitoraggio delle presenze ed assenze del personale inviato sul luogo di missione ed i relativi avvicendamenti. Tiene aggiornato il quadro complessivo del personale impiegato per l'emergenza.
- **Impiego dei mezzi Dipartimento della protezione civile e a noleggio**
  Gestisce ed organizza l'impiego dei mezzi del Dipartimento della protezione civile sul luogo di emergenza, il trasporto del personale e l'eventuale attivazione di un servizio di navette, in raccordo con l'Autoparco dipartimentale. Cura, sulla base di direttive predefinite, il rilascio al personale impiegato in missione delle autorizzazioni ad usufruire di auto a nolo. Tiene aggiornato il quadro complessivo dei mezzi impiegati per l'emergenza.
- **Vitto ed alloggio del personale**
  Coordina, d'intesa con la Funzione Supporto amministrativo e finanziario, le eventuali attività necessarie ad assicurare il vitto e l'alloggio al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato sul luogo di emergenza.
- **Procedure di identificazione e sicurezza del personale del DPC**
  Si occupa delle procedure riferite all'eventuale esigenza di identificazione del personale del Dipartimento della protezione civile impiegato nelle aree emergenziali. Assicura il supporto all'RSPP ed al Medico Competente per le attività di relativa competenza.
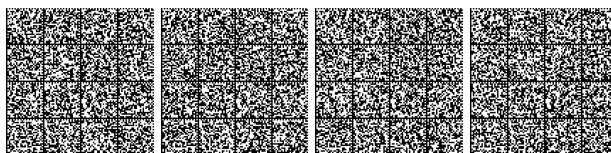
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

Acronimi

AISCAT: Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori
AM: Aeronautica Militare
APPA: Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente
ARPA: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
CAPI: Centro Assistenziale di Pronto Intervento
CC: Arma dei Carabinieri
CCNV: Centro Coordinamento Nazionale Viabilità
CFC: Centro Funzionale Centrale - DPC
CFR: Centro Funzionale Regionale
CFS: Corpo Forestale dello Stato
CNR: Consiglio Nazionale delle Ricerche
CNSAS: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
CNVVF: Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco
COA: Centro Operativo Avanzato
COAU : Centro Operativo Aereo Unificato - DPC
COEMM : Centro Operativo Emergenze Marittime - DPC
COI: Comando Operativo di vertice Interforze
CP: Capitanerie di Porto
CRI: Croce Rossa Italiana
DI.COMA.C.: Direzione di Comando e Controllo
DPC: Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPCM: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DPI: Dispositivo di Protezione Individuale
EI: Esercito Italiano
ENAC: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
ENAV: Ente Nazionale Assistenza al Volo
ENEA: Agenzia Nazionale nuove tecnologie, energia e sviluppo economico sostenibile
ENEL: Ente Nazionale per l'Energia Elettrica
ENI: Ente Nazionale Idrocarburi
ERCC: Emergency Response Centre
FFAA: Forze Armate
FFOO: Forze dell'Ordine
FS: Ferrovie dello Stato Italiane
GdF: Guardia di Finanza
GSE: Gestore Servizi Energetici
ICP/HNSCC: International Coordination Point / Host Nation Support Coordination Centre
ICT: Information and Communication Technology
INGV: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
MAE: Ministero degli Affari Esteri
MiBAC: Ministero per i Beni e le Attività Culturali
MIT: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Ml: Magnitudo locale
OSOCC: On-Site Operations Coordination Centre
OSS: Osservatorio Sismico delle Strutture
PCM: Presidenza del Consiglio dei Ministri
PEE: Piano di Emergenza Esterno
PEI: Piano di Emergenza Interno
PMA: Posto Medico Avanzato
PPAA: Province Autonome
PS: Pubblica Sicurezza
RAN: Rete Accelerometrica Nazionale

MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

DGDighe-MIT: Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
SAGF: Soccorso Alpino della Guardia di Finanza
SaR: Search and Rescue
SIGE: Sistema Informatico per la Gestione dell'Emergenza
SNPC: Servizio Nazionale della Protezione Civile
SSI: Sala Situazione Italia – DPC
TERNA: Rete Elettrica Nazionale (ex Trasmissione Elettrica Rete NAzionale)
UE: Unione Europea
U.S.A.R.: Urban Search and Rescue
UTG: Ufficio Territoriale del Governo
VVF: Vigili del Fuoco

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 3

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Eventi sismici emergenziali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico
ex articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 novembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401

ALLEGATO 2

ORGANIZZAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E ELEMENTI CONOSCITIVI DEL TERRITORIO

- Struttura dei documenti -
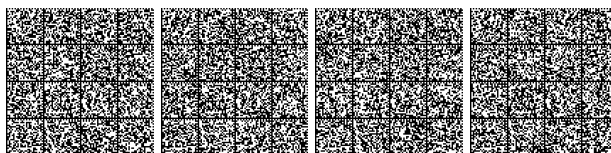
MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

I documenti recanti “Organizzazione di protezione civile e elementi conoscitivi del territorio” devono essere articolati in cinque capitoli nei quali sono riportati gli elementi essenziali di ogni argomento, con riferimenti ad allegati tecnici, che costituiscono parte integrante dei documenti, per le informazioni di dettaglio.

Cap. 1 - Inquadramento territoriale e amministrativo

Vengono riportate le principali informazioni sulle caratteristiche del territorio regionale, in particolare per quanto riguarda l’orografia, l’idrografia e l’inquadramento meteo climatico, utili ai fini di protezione civile. Apposita sezione deve essere dedicata all’inquadramento amministrativo e alle informazioni demografiche a scala provinciale.

Le informazioni devono essere così strutturate:

- Inquadramento orografico, idrografico e meteoclimatico
- Inquadramento amministrativo
- Inquadramento economico-produttivo
- Patrimonio culturale ed ambientale

Cap. 2 – Pericolosità e vulnerabilità di strutture e infrastrutture del territorio

Vengono riportati i principali elementi per la definizione della pericolosità sismica del territorio, sulla base delle disposizioni contenute nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519. Apposite sezioni devono essere dedicate alla vulnerabilità strutturale delle infrastrutture di accessibilità, dei servizi essenziali e delle strutture rilevanti ai fini di protezione civile nonché ai rischi e agli effetti indotti derivanti da eventi sismici. Con particolare riferimento alle strutture potenzialmente interessate da rischi indotti (dighe e industrie a rischio d’incidente rilevante) deve essere riportato lo stato della pianificazione di emergenza di settore.

Le informazioni devono essere così strutturate:

- Pericolosità sismica
  - Analisi della pericolosità
  - Microzonazione sismica

- Vulnerabilità e esposizione
  - Strutture e infrastrutture per l’accessibilità e i servizi essenziali
  - Patrimonio edilizio e edifici strategici

- Rischi ed effetti indotti
  - Frane sismoindotte
  - Tsunami
  - Dighe
  - Industrie a rischio d'incidente rilevante

Cap. 3 - Elementi conoscitivi – infrastrutture e reti

Vengono riportati i principali elementi necessari a definire il quadro conoscitivo del territorio della regione, con particolare riferimento alle infrastrutture di accessibilità e mobilità e alle reti di telecomunicazioni dei servizi essenziali.

Le informazioni devono essere così strutturate:

- Infrastrutture di accessibilità e mobilità
  - Accessibilità stradale
  - Accessibilità ferroviaria
  - Accessibilità aerea
  - Accessibilità marittima

- Reti di telecomunicazioni
  - Reti di telefonia mobile e fissa

- Infrastrutture, reti e gestori dei servizi essenziali e modalità di intervento in emergenza
  - Reti di trasporto e distribuzione del gas
  - Trasmissione, produzione e distribuzione di energia elettrica
  - Infrastrutture idriche e servizio idrico
  - Deposito e stoccaggio Carburanti
  - Servizi postali
  - Servizi bancari
  - Servizi informatici

Cap. 4 - Elementi conoscitivi – Sistema regionale di protezione civile

Vengono riportati gli elementi conoscitivi necessari all'inquadramento del sistema regionale di protezione civile. In particolare, sono riportate le informazioni riguardanti lo stato della pianificazione di emergenza di tutti i livelli territoriali (regionale, provinciale, comunale o intercomunale) con l'indicazione dell'atto di approvazione e la data di aggiornamento; viene descritto inoltre il modello d'intervento regionale anche sulla base delle pianificazioni di emergenza adottate dai livelli provinciali, nonché il flusso delle comunicazioni tra i vari centri di coordinamento previsti nella pianificazione. Specifiche sezioni devono essere dedicate alla quantificazione delle risorse logistiche, alle Organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, nonché alla dislocazione sul territorio delle

MODULARIO P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

strutture operative presenti. Devono inoltre essere riportate l'individuazione delle aree di protezione civile e dei centri di coordinamento (con particolare riferimento alla indicazione degli Enti e delle Amministrazioni che concorrono alle Funzioni di supporto e che ne sono referenti), nonché una descrizione della struttura sanitaria, in particolare riguardo la presenza dei piani di emergenza ospedalieri. Una sezione deve essere infine dedicata al sistema informativo territoriale in uso alla regione per lo scambio delle informazioni in emergenza.

Le informazioni devono essere così strutturate:

- Sistema regionale di protezione civile
  - Pianificazione di emergenza dei livelli territoriali
  - Modello d'intervento regionale
- Risorse logistiche ed individuazione dei poli logistici
- Organizzazioni di volontariato
- Individuazione aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse
  - Aree di ammassamento dei soccorritori afferenti ai C.O.M.
- Individuazione dei Centri per il coordinamento
  - Sala Operativa Regionale – S.O.R.
  - Centri per il coordinamento nazionale – DI.COMA.C.
  - Centri Coordinamento Soccorsi – C.C.S.
  - Centri Operativi Misti – COM
- Modello organizzativo del soccorso sanitario
  - Descrizione del Sistema sanitario regionale
  - Sistema di telecomunicazioni a supporto dei servizi di emergenza sanitaria
  - Strutture campali e risorse per l'emergenza
  - Piani di emergenza ospedalieri
- Strutture operative territoriali
  - Vigili del Fuoco
  - Forze Armate
  - Arma dei Carabinieri
  - Polizia di Stato
  - Guardia di Finanza
  - Polizia Penitenziaria
  - Corpo Forestale dello Stato
  - Capitanerie di Porto
  - Croce Rossa Italiana
  - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
- Sistema informativo territoriale a supporto delle decisioni

MODULARIO
P.C.. – *P.A.* – 60

Modello n.**60**

Cap. 5 - Normativa regionale d'interesse per la protezione civile

Vengono riportate le principali normative emanate dalla Regione ovvero dalle Province Autonome che abbiano rilevanza nelle attività di protezione civile. Particolari riferimenti devono essere riportati riguardo eventuali protocolli d'intesa e accordi di programma tra le Amministrazioni territoriali con le Prefetture-UTG ovvero con le Strutture operative territoriali, nonché tra Amministrazioni regionali.

Allegati

Gli allegati tecnici devono riportare le informazioni di dettaglio degli elementi descritti nei capitoli indicati in precedenza.

14A02723
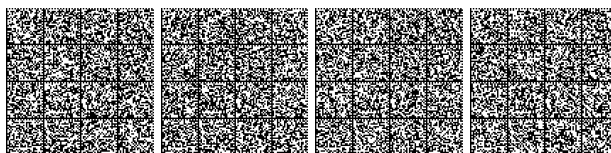
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2014.

Modifica di accertamento della sospensione del sig. Gennaro Salvatore dalla carica di consigliere regionale della regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli, prot. 0014487 del 20 febbraio 2014, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Napoli - Sezione del giudice per le indagini preliminari, relativi ai fascicoli processuali n. 40847/12 R.G.N.R., n. 32629/12 R.G.G.I.P. e n. 81/14 R.O.C.C. a carico del sig. Gennaro Salvatore, Consigliere regionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 11 febbraio 2014 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Gennaro Salvatore, consigliere regionale della Regione Campania per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81 cpv., 314 del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 11 febbraio 2014, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dall'11 febbraio 2014 è accertata la sospensione del sig. Gennaro Salvatore dalla carica di consigliere regionale della Regione Campania, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

La sospensione cessa a decorrere dalla data della revoca del provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Roma, 8 marzo 2014

Il Presidente: RENZI

14A02655

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 gennaio 2014.

Modifiche ed integrazioni al decreto 10 aprile 2013 recante condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'obiettivo «Convergenza».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell'art. 1 con il quale sono istituite le Zone Franche Urbane;

Visti i commi da 341 a 341-*ter* del citato art. 1 della legge n. 296 del 2006 con cui sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone Franche Urbane;

Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, con la quale sono fissati i «Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane»;

Vista la delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n. 159, con la quale è disposta la «Selezione e perimetrazione delle Zone Franche Urbane e ripartizione delle risorse»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l'art. 37, che dispone che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* del comma 341 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone Urbane individuate dalla delibera
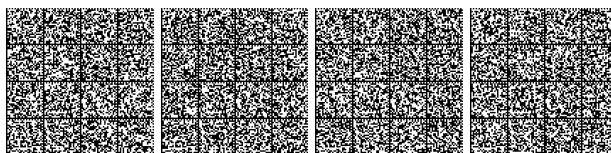
CIPE n. 14/2009, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'art. 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2013, n. 161, con il quale, ai sensi del comma 4 del predetto art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, sono state determinate le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle predette agevolazioni;

Visto il «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» del dicembre 2012, oggetto di specifica informativa al CIPE nell'ambito della seduta del 18 febbraio 2013, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 del 3 agosto 2012;

Visto, in particolare, il paragrafo 3.1 del predetto «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione», ove, nell'ambito delle misure anticicliche, è prevista, al punto (1), una specifica azione avente ad oggetto la concessione, ai sensi del richiamato art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, di agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese, localizzate o che si localizzano nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo Convergenza riportate nell'allegato n. 3 al medesimo Piano Azione Coesione;

Considerato che nella citata informativa al CIPE in ordine al "Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione" è stata rappresentata la volontà della Regione Puglia di finanziare gli interventi previsti nella misura 3.1 (1) del predetto Piano Azione Coesione con propri strumenti, relativamente alle Zone Franche Urbane ricadenti nel territorio regionale individuate dallo stesso Piano;

Visto il «Piano Azione Coesione - quarta riprogrammazione» del settembre 2013, di cui il CIPE ha preso atto, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 del 3 agosto 2012, nella seduta dell'8 novembre 2013;

Considerato che, nell'ambito delle rimodulazioni finanziarie e attuative degli interventi già inseriti nei precedenti aggiornamenti del Piano di Azione Coesione, è previsto nella predetta quarta riprogrammazione che la Regione Puglia, oltre a confermare l'utilizzo delle risorse comunitarie per il finanziamento attraverso propri strumenti operativi di interventi diretti alla riqualificazione urbana e all'agevolazione delle micro e piccole imprese, contribuisca al finanziamento della misura anticiclica (1) di cui al paragrafo 3.1 del «Piano Azione Coesione - terza riprogrammazione», ai sensi del citato art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, con 60 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 attribuite all'Accordo di programma quadro rafforzato «Sviluppo locale»;

Ritenuto pertanto necessario apportare al citato decreto 10 aprile 2013 le modifiche e integrazioni volte a consentirne l'applicazione anche alle Zone Franche Urbane ricadenti nel territorio della Regione Puglia;

Ritenuto altresì necessario prevedere che le disposizioni recate dal più volte citato decreto 10 aprile 2013 possano essere applicate anche ad eventuali, ulteriori Zone Franche Urbane previste da futuri aggiornamenti del Piano di Azione Coesione, al fine di dare, in tale eventualità, rapida attuazione alle agevolazioni previste dal richiamato art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,10 aprile 2013, adottato in attuazione dell'art. 37, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 1 le parole «individuate nel «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» del dicembre 2012,» sono sostituite dalle seguenti: «individuate nel Piano di Azione Coesione,»;

b) alla lettera *a)* del comma 1 dopo la parola «Calabria» sono inserite le seguenti: «, Puglia»;

c) alla lettera *b)* del comma 1 dopo la parola «Calabria» sono inserite le seguenti: «, Puglia».

2. All'art. 8, comma 5, del decreto di cui al comma 1 le parole «individuate dal "Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione"» sono sostituite dalle seguenti: «individuate dal Piano di Azione Coesione».

3. Il testo dell'allegato n. 1 al decreto di cui al comma 1 è sostituito dal testo riportato in allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono resi noti gli eventuali aggiornamenti del Piano di Azione Coesione concernenti l'individuazione e il finanziamento di ulteriori Zone Franche Urbane, alle quali sono applicabili, nei limiti delle risorse finanziarie previste dai medesimi aggiornamenti, le disposizioni recate dal decreto di cui all'art. 1, comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2014

Il Ministro dello sviluppo economico
ZANONATO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2014
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1058
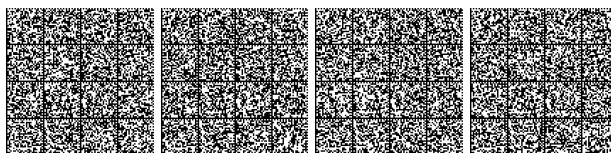
ALLEGATO

TESTO DELL'ALLEGATO N. 1 AL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, 10 APRILE 2013, COME SOSTITUITO DAL PRESENTE DECRETO

Allegato n. 1
(articolo 5)

A) ***ZFU*** **AMMESSE E FINANZIATE DALLA** ***DELIBERA CIPE N. 14/2009*** **RICADENTI NELLE REGIONI CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA**

Andria	Puglia
Catania	Sicilia
Crotone	Calabria
Erice	Sicilia
Gela	Sicilia
Lamezia Terme	Calabria
Lecce	Puglia
Mondragone	Campania
Napoli	Campania
Rossano	Calabria
Taranto	Puglia
Torre Annunziata	Campania

B) ***ZFU*** **AMMESSE ALL'ISTRUTTORIA E NON FINANZIATE DALLA** ***DELIBERA CIPE N. 14/2009*****, RICADENTI NELLE REGIONI CALABRIA, CAMPANIA,PUGLIA E SICILIA**

Aci Catena	Sicilia
Acireale	Sicilia
Aversa	Campania
Barcellona Pozzo di Gotto	Sicilia
Barletta	Puglia
Benevento	Campania
Casoria	Campania
Castelvetrano	Sicilia
Corigliano	Calabria
Cosenza	Calabria
Foggia	Puglia
Giarre	Sicilia

Lucera	Puglia
Manduria	Puglia
Manfredonia	Puglia
Messina	Sicilia
Molfetta	Puglia
Portici (Centro Storico)	Campania
Portici (Zona Costiera)	Campania
Reggio Calabria	Calabria
San Giuseppe Vesuviano	Campania
San Severo	Puglia
Santeramo in colle	Puglia
Sciacca	Sicilia
Termini Imerese[1]	Sicilia
Trapani	Sicilia
Vibo Valentia	Calabria

C) AREE INDIVIDUATE AI SENSI DELLA LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA N. 11 DEL 12 MAGGIO 2010, UTILIZZANDO GLI STESSI CRITERI NAZIONALI

Bagheria
Enna
Palermo (Brancaccio)
Palermo (Porto)
Vittoria

[1] Così come ampliata ai sensi del disposto di cui all'articolo 37, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Pertanto, la Zona Franca Urbana di Termini Imerese, così come originariamente perimetrata con delibera CIPE n. 14/2009, comprende, alla luce della citata disposizione di legge, anche l'area industriale del medesimo comune di Termini Imerese.

14A02662
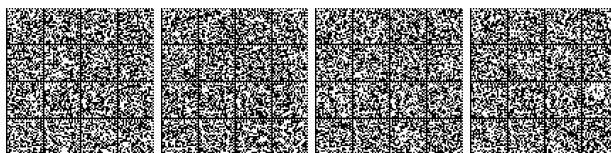
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 2 aprile 2014.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014. (Delibera n. 139/14/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

NELLA riunione del Consiglio del 2 aprile 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*" ;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n.313;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*";

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante "*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*";

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante "*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*";

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante "*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*" ;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante "*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*";

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "*Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*" ;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*", convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*", e in particolare l'articolo 1, comma 399;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2014 con il quale sono state fissate per il giorno 25 maggio 2014 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali delle Regioni a statuto ordinario, nonché dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 8 giugno 2014 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la Regione Friuli - Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante "*Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1";*

VISTA la legge della Regione Friuli – Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante "*Legge elettorale regionale*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Friuli - Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante "*Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49*";

VISTA la legge della Regione Friuli - Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante "*Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14*";

VISTA la legge della Regione Friuli - Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante "*Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*";

VISTA la legge della Regione Friuli - Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante "*Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49/1995*";

VISTA la legge della Regione Friuli - Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante "*Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali*";
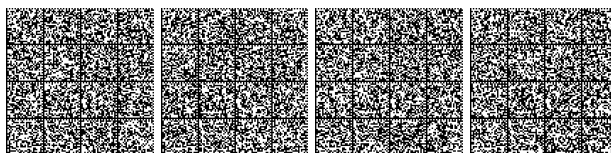
VISTO il decreto n. 5/G/2014 del 26 marzo 2014 con il quale l'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, delegato alla protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia ha fissato per il 25 maggio 2014 la data del voto per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio fissato per l'8 giugno seguente;

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la legge della Regione Autonoma della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante "*Indizione delle elezioni comunali e provinciali*";

VISTO il decreto n. 41 del 28 marzo 2014 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha fissato per il 25 maggio 2014 la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nei Comuni della Sardegna che devono provvedere al rinnovo degli organi nell'anno 2014, con eventuale turno di ballottaggio l'8 giugno 2014;

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante "*Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana*";

VISTA la legge regionale della Regione Siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante "*Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali*";

VISTA la legge regionale della Regione Sicilia 5 aprile 2011, n. 6 recante "*Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali*";

VISTA la legge regionale della Regione Siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante "*Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere*";

VISTO il decreto n. 74 del 31 marzo 2014 con il quale l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana ha fissato per il 25 maggio 2014 la data del voto per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione del Presidente della circoscrizione e del Consiglio circoscrizionale del comune di Bagheria, con eventuale turno di ballottaggio fissato per l'8 e 9 giugno seguenti;

TENUTO CONTO che le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, che interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale, sono state state fissate per il giorno di domenica 25 maggio 2014 e che l'elenco dei Comuni interessati dal voto è reso disponibile sul sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il giorno 8 giugno 2014, e si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali europee, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

CAPO I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 2
(Ripartizione degli spazi di comunicazione politica)

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o

radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti come segue:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

c) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;

d) nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, i parlamentari non facenti parte delle forze politiche di cui alle lettere *a), b) e c),* che di volta in volta rappresentano i Gruppi medesimi.

In tale periodo, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti di cui alle lett. *a), b)*, *c*) e *d)* per il settanta per cento in modo paritario e per il trenta per cento in proporzione alla loro forza parlamentare.

II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, con criterio paritario, nei confronti dei soggetti politici che presentano liste di candidati per i Consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni.

2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni con la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento per ogni periodo di due settimane e curando altresì un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.
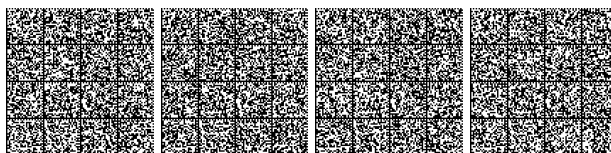
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.

5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo fax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono comunicate secondo le medesime modalità.

6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate, ai sensi dell'art. 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni.

Art. 3
(Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui al comma 1 osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, numero II, quando siano presenti in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59; quarta fascia 9:00-10:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
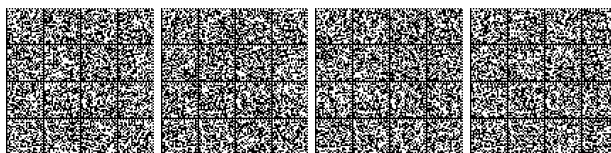
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito” con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 4
(Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti nazionali private che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sua sede è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito *web* dell’emittente, recante l’indicazione dell’indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare e concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EC, reso disponibile nel sito *web* dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*: www.agcom.it;*

b) inviano, anche a mezzo fax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso concernente il numero dei contenitori e la loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EC, reso disponibile nel sito *web* dell’Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo fax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EC, reso disponibile nel sito *web* dell’Autorità.

Art. 5
(Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico presso la sede dell'Autorità, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.
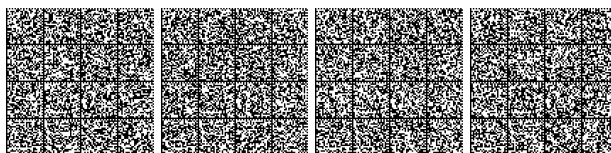
Art. 6
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche. Essi curano altresì che sia assicurata, ove possibile, un'equilibrata rappresentanza di genere.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma così da non esercitare, neanche in forma surrettizia, influenze sulle libere scelte degli elettori. Essi devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento, riscontrabili dai dati del monitoraggio del pluralismo, ed osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni dei candidati, per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale.

4. I telegiornali devono garantire, insieme con la completezza dell'informazione, l'esposizione della pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinché gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti politici alla testata. Nei notiziari deve essere evitato un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di candidati e di esponenti politici per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno.

5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e il ripristino degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all'art. 2 e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

Art. 7
(Attività del monitoraggio e criteri di valutazione)

1. Ai fini di cui all'art. 6, l'Autorità effettua la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico nei telegiornali diffusi sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata.

2. I dati relativi ai notiziari monitorati sono resi pubblici sul sito internet dell'Autorità unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata ogni quattordici giorni, salvo quanto previsto al successivo comma 8.

3. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire ogni settimana dall'Autorità, che ne assicura la trasmissione, i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente, e comunque entro la settimana in corso, eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente.

4. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, l'Autorità verifica, ogni quattordici giorni, il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata che viene valutato tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e, in via sussidiaria, del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento, presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo di circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature. Ai fini della decisione, l'Autorità può tenere conto, quale fattore sussidiario di valutazione, anche del tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico.

5. L'Autorità verifica altresì, alle medesime scadenze indicate al comma 4, il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nei programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto del format e della periodicità di ciascun programma. Con la stessa cadenza, l'Autorità pubblica i relativi dati di monitoraggio.

6. Qualora la verifica effettuata ai sensi dei commi 4 e 5 evidenzi uno squilibrio tra i tempi fruiti dai soggetti politici concorrenti in violazione del principio della parità di trattamento, l'Autorità ordina all'emittente di procedere al riequilibrio in favore del soggetto politico che risulti pretermesso, nei termini e con le modalità specificate nel provvedimento medesimo.

7. In ogni caso, entro la fine della campagna elettorale, ciascuna testata deve assicurare l'equilibrio tra tutti i soggetti politici concorrenti nel più rigoroso rispetto dei principi enunciati nell'art. 6 e, specificamente, del principio della parità di trattamento, anche tenuto conto delle azioni di riequilibrio avviate a seguito di specifici ordini impartiti dall'Autorità. A tal fine, entro il sest'ultimo giorno antecedente la data del voto (lunedì

19 maggio 2014), l'Autorità procede ad una verifica dei tempi complessivamente fruiti da ciascun soggetto politico nei programmi di informazione diffusi da ciascuna testata affinché gli eventuali squilibri rilevati siano recuperati prima della fine della campagna elettorale.

8. Le verifiche di cui ai commi 4 e 5 sono effettuate dall'Autorità con cadenza settimanale a far tempo dalla terza settimana che precede il voto.

Art. 8
(Illustrazione delle modalità di voto)

1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni comunali di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per i malati intrasportabili.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Art. 9
(Programmi di comunicazione politica)

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale, devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

   a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli comunali da rinnovare;

Il tempo disponibile è ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi.

II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

   a) nei confronti delle liste o coalizioni di liste collegate alla carica di Sindaco nei comuni da rinnovare;
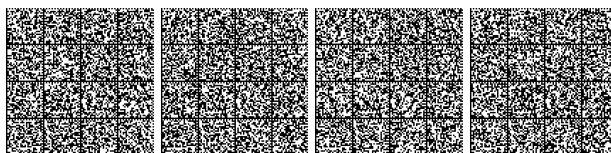
b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli comunali.

Il tempo disponibile è ripartito per metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lett. a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lett. b).

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo fax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l'Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

Art. 10
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto al precedente art. 9, comma 2, numero II; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi

contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 - 19:59; seconda fascia 12:00 - 14:59; terza fascia 21:00 - 23:59; quarta fascia 7:00 - 8:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio elettorale gratuito” con l'indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.

Art. 11
(Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC resi disponibili sul sito *web* dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo fax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l’Autorità, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC resi disponibili sul predetto sito *web* dell’Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo fax, alle emittenti di cui al comma 1 e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l’Autorità, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature nei territori interessati dalle consultazioni e nei quali la suddetta emittente è autorizzata a trasmettere. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EC resi disponibili sul sito *web* dell’Autorità.
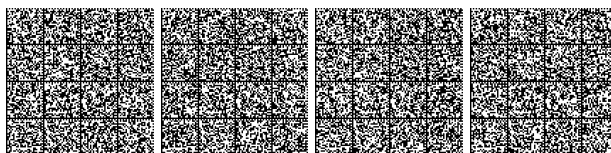
Art. 12
(Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l'Autorità.

Art. 13
(Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi al primo viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 14
(Messaggi politici autogestiti a pagamento)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 15
(Trasmissioni in contemporanea)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal Capo II del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 16
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali)

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal codice di autoregolamentazione.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'art. 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, dell'Autorità, come definite all'art. 2, comma 1, lettera aa), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 17
(Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale. Analogamente si considerano le emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal presente provvedimento .

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 18
(Conservazione delle registrazioni)

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in relazione ai quali sia
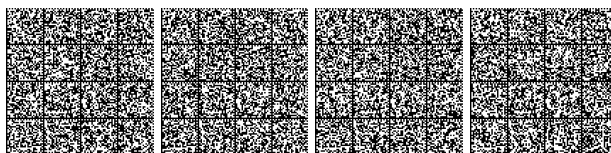
stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e del presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 19
(Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale, devono essere indicate distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la campagna elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 20
(Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 21
(Organi ufficiali di stampa dei partiti)

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 22
(Sondaggi politici ed elettorali)

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si

applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23
(Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)

1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza**,** oltre a quelli previsti nel Capo II del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:

a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell'istruttoria sommaria, comprensiva della fase del contraddittorio, delle conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nele comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all'articolo 10 della citata legge n. 28 del 2000.

Art. 24
(Procedimenti sanzionatori)

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11-*quinquies* della legge n. 28/2000. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità può denunciare, secondo quanto previsto dall'art. 11-*quinquies*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della medesima legge, di quelle contenute nel codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle recate dal presente provvedimento.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo fax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente

Comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione. L'Autorità esamina in ogni caso con priorità le denunce immediatamente procedibili.

7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiofoniche e televisive nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che possono avvalersi, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa. L'Autorità adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo fax, all'Autorità.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine, contesta i fatti, anche a mezzo fax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione, decorrenti dal ricevimento degli stessi atti e supporti da parte della Direzione servizi media-Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.

13. Le emittenti radiofoniche e televisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche o televisive o gli editori di stampa quotidiana o periodica sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.

17. Nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. s) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo ai titolari di cariche di governo o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, l'Autorità procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

TITOLO VI

TURNO DI BALLOTTAGGIO

Art. 25
(Turno elettorale di ballottaggio)

1. In caso di secondo turno elettorale, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti con criterio paritario tra i candidati ammessi al ballottaggio. Continuano a trovare applicazione anche per il turno di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Art. 26
(Elezioni comunali indette nel corso del 2014)

1. Il presente provvedimento trova applicazione per tutte le competizioni elettorali comunali e circoscrizionali indette nel corso dell'anno 2014. Le disposizioni ivi contenute trovano applicazione a far tempo dal quarantacinquesimo giorno precedente la data del voto.

La presente delibera entra in vigore il giorno di inizio della campagna elettorale (10 aprile 2014).

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è resa disponibile nel sito *web* dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it.

Roma, 2 aprile 2014

Il Presidente: CARDANI

Il commissario relatore: POSTERARO

14A02878
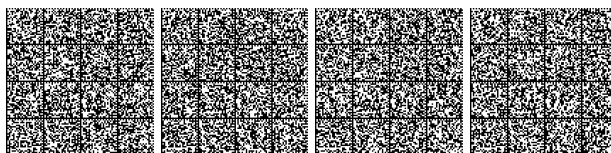
DELIBERA 2 aprile 2014.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014. (Delibera n. 140/14/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

NELLA riunione del Consiglio del 2 aprile 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*" ;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*"*;*

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n.313;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito Testo Unico;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*";

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante "*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*";

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante "*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*";

VISTA la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante "*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*";

VISTA la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*";

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108 recante "*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*";

VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43 recante "*Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario*";

VISTA la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante "*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni* ";

VISTO il Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*", convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 7;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)",* e in particolare l'articolo 1, comma 399;

VISTO lo statuto della Regione Abruzzo promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 28 dicembre 2006;

VISTA la legge regionale dell'Abruzzo 2 aprile 2013, n. 9, recante "*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*";

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 6 del 14 gennaio 2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 del 15 gennaio 2014, con il quale sono stati convocati per il giorno 25 maggio 2014 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Abruzzo;

VISTA la legge regionale del Piemonte 4 marzo 2005, n. 1, recante lo Statuto della Regione Piemonte;

VISTA in particolare la legge regionale statutaria del Piemonte 28 maggio 2013, n. 5, recante "*Modifiche agli articoli 21, 24 e 45 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1*";

VISTA la legge regionale del Piemonte 29 luglio 2009, n. 21, recante "*Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali*";

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 19 del 12 marzo 2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11, S.O. n. 2, del 17 marzo 2014, con il quale, a seguito dell'annullamento delle elezioni regionali del Piemonte relative all'anno 2010, sono stati convocati per il giorno 25 maggio 2014 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte,

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla campagna elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte fissate per il giorno 25 maggio 2014. Tali disposizioni si applicano nei confronti delle emittenti locali che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica nell'ambito territoriale regionale interessato dalle consultazioni.

2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali non interessati dalla consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui al presente provvedimento con altre consultazioni elettorali, europee, amministrative e referendarie, saranno applicate le disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascuna consultazione.

4. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte del giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e 7 del Testo Unico, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorità. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici come individuati al comma 2 del successivo art. 2.
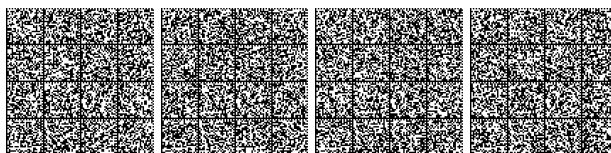
TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE
CAPO I
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI
Art. 2
(Programmi di comunicazione politica)

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. Le emittenti curano che in tali trasmissioni sia altresì assicurata un'equilibrata rappresentanza di genere.
2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
   a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale;
   b) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle di cui alla lettera a), presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Il tempo disponibile è ripartito per il 70 per cento in modo paritario e per il restante 30 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o europeo.

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, tenuto conto del sistema regionale di collegamento delle liste al territorio:
   a) nei confronti delle liste regionali o gruppi di liste ovvero coalizioni di liste e gruppi di liste collegate alla carica di Presidente della Regione;
   b) nei confronti delle liste regionali o circoscrizionali di candidati o gruppi di liste contraddistinte dal medesimo contrassegno per l'elezione del Consiglio regionale.

Il tempo disponibile è ripartito per il 50% in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e il restante 50% in parti uguali tra i soggetti di cui alla lett. b).

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo fax, al Comitato regionale per le comunicazioni competente che ne informa l'Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nel giorno in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

Art. 3
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto al precedente art. 2, comma 2, numero II; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire

dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio elettorale gratuito” con l'indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.

Art. 4
(Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/ER resi disponibili sul sito *web* dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: *www.agcom.it;*

b) inviano, anche a mezzo fax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l’Autorità, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ER resi disponibili sul predetto sito *web* dell’Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo fax, alle emittenti di cui al comma 1 e al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l’Autorità, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature, a seconda del sistema elettorale, nelle circoscrizioni regionali ovvero nel territorio regionale. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ER resi disponibili sul sito *web* dell’Autorità.
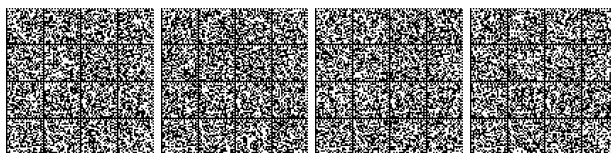
Art. 5
(Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Il competente Comitato regionale per le comunicazioni provvede a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso informandone l'Autorità nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5.

Art. 6
(Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni competente nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi al primo viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 7
(Messaggi politici autogestiti a pagamento)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 8
(Trasmissioni in contemporanea)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal Capo I del Titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 9
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali)

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal codice di autoregolamentazione, nonché un'equilibrata rappresentanza di genere.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'art. 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, dell'Autorità, come definite all'art. 2, comma 1, lettera aa), n. 3, del Testo Unico, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 10
(Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale. Analogamente si considerano le emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera u), del Testo Unico.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal presente provvedimento.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.
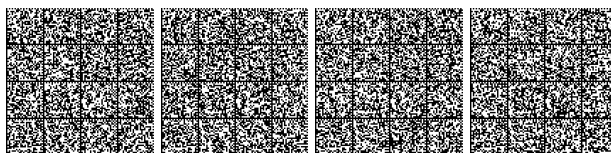
Art. 11
(Conservazione delle registrazioni)

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e del presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 12
(Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 13
(Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 14
(Organi ufficiali di stampa dei partiti)

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 15
(Sondaggi politici ed elettorali)

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16
(Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)

1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre alle attività già precisate nelle norme che precedono, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell'istruttoria sommaria, comprensiva della fase del contraddittorio, delle conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all'articolo 10 della citata legge n. 28 del 2000.

Art. 17
(Procedimenti sanzionatori)

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento sono perseguite d'ufficio dall'Autorità al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-*quinquies* della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni attuative recate dal presente provvedimento.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo fax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore cui la violazione è imputata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e se accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma 3.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può comunque disporre l'avvio di un'istruttoria ove ad un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti le emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, ove necessario, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa. Adotta i provvedimenti di competenza entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dal Comitato regionale per le comunicazioni competente che formula le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1 provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato, dandone immediato avviso, anche a mezzo fax, all'Autorità.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contradditorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, anche a mezzo fax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione, decorrenti dal ricevimento degli stessi atti e supporti da parte della Direzione servizi media - Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati Territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.

13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa quotidiana sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.
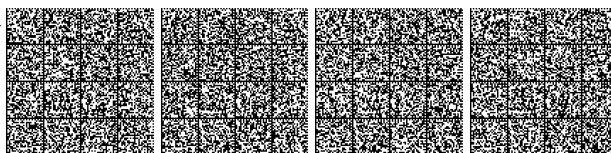
17. L'Autorità, nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera s), del Testo Unico, e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è resa disponibile nel sito *web* della stessa Autorità all'indirizzo www.agcom.it.

La presente delibera entra in vigore il giorno di inizio della campagna elettorale (10 aprile 2014).

Roma, 2 aprile 2014

Il Presidente: CARDANI

Il commissario relatore: POSTERARO

14A02879

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2014.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 4 e 25 maggio 2014. (Documento n. 5).

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

Premesso che:

con decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2014 sono state fissate per il giorno 25 maggio 2014 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché dei consigli circoscrizionali e per il giorno 8 giugno 2014 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco;

con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 25 del 28 febbraio 2014, sono state fissate per il giorno 4 maggio 2014 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale in sei comuni della provincia di Trento e in cinque comuni della provincia di Bolzano e per il giorno 18 maggio 2014 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco;

con decreto n. 5/G del 26 marzo 2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia, sono state fissate per il giorno 25 maggio 2014 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale in 131 comuni e per il giorno 8 giugno 2014 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco;

con decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna n. 41 del 28 marzo del 2014, si è provveduto a fissare per il giorno 25 maggio 2014, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 8 giugno 2014, le date delle elezioni comunali nella regione Sardegna;

con decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica della Regione siciliana n. 74 del 31 marzo 2014, sono state fissate per il giorno 25 maggio 2014, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 8 e 9 giugno 2014, le date delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei presidenti delle circoscrizioni e dei consigli circoscrizionali della Regione siciliana;

Visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli l e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni";

e) il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige";

f) il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali";

g) la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali";

h) la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale" ;

i) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

j) il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il "Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013";

k) la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. l, recante lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante "Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1";

l) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la "Leggeelettorale regionale" e successive modifiche e integrazioni;

m) la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale";

n) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante "Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49";
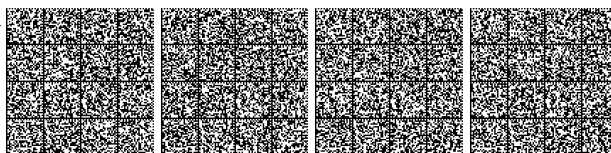
o) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante "Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14";

p) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante "Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";

q) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante "Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995";

r) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali";

s) lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

t) la legge della regione autonoma della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante "Indizione delle elezioni comunali e provinciali";

u) la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana;

v) il decreto del presidente della regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della regione Siciliana 15 aprile 1970, n. l, recante "Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana";

w) la legge regionale della regione Siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante "Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione Siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali";

x) la legge regionale della regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante "Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

y) la legge regionale della regione Siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante "Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere";

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

l. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma l.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale ove sia previsto il rinnovo di un consiglio capoluogo di provincia.

Art. 2.

Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 3, comma l, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 6 della presente delibera, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono previsti messaggi politici autogestiti, realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto
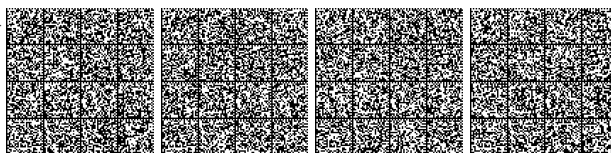
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della Rai per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.

3. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale e provinciale autonomamente disposte dalla Rai

l. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma l del presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma l del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera *a)*, le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da

soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La Rai pubblica settimanalmente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

9. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.

10. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

Art. 5.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche nei propri siti web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti.

Art. 6.

Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni comunali di cui in premessa, la Rai organizza e trasmette sulle reti regionali e provinciali, nelle regioni e nelle province autonome inte-

ressate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti nazionali di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
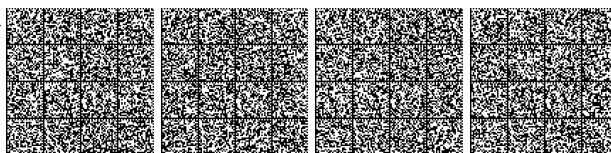
2. Alle Tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle Tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse dalle sedi regionali e provinciali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 11 e 12.

12. Le Tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 3 e 7, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

Art. 7.

Messaggi autogestiti

l. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma l, lettera *b)*, della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, per i messaggi trasmessi sulle reti regionali e provinciali.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di buon ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali o provinciali della Rai delle regioni e delle province autonome interessate alle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali o provinciali.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito internet della Rai.
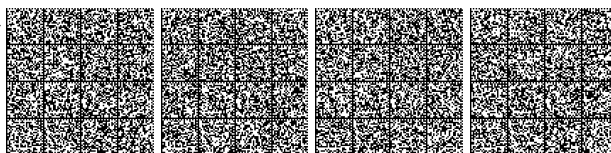
7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8.

Programmi dell'Accesso

1. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni capoluogo di provincia, la programmazione dell'Accesso regionale è sospesa fino al giorno di cessazione dell'efficacia della presente delibera.

Art. 9.

Trasmissioni televideo per i non udenti

l. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Art. 10.

Trasmissioni per i non vedenti

l. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Art. 11.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

l. I calendari delle Tribune e delle conferenze-stampa in diretta, e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la Rai comunica per via telematica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere *a)*, *b)* e *c)* effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito internet della Rai.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 12.

Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale

l. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo l, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2014

Il Presidente: FICO

14A02772
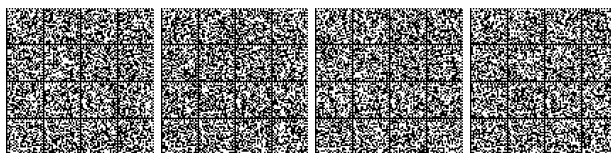
PROVVEDIMENTO 2 aprile 2014.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte, indette per il giorno 25 maggio 2014. (Documento n. 4).

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

Premesso che:

con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 6 del 14 gennaio 2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 del 15 gennaio 2014, sono stati convocati per il giorno 25 maggio 2014 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Abruzzo;

con decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 19 del 12 marzo 2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11, S.O. n. 2, del 17 marzo 2014, con il quale, a seguito dell'annullamento delle elezioni regionali del Piemonte relative all'anno 2010, sono stati convocati per il giorno 25 maggio 2014 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte,

Visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli l e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo l, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, nonché gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni";

e) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni";

f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. l, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni";

g) la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione";

h) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale";

i) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario";

l) lo statuto della Regione Abruzzo promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 28 dicembre 2006;

m) la legge regionale dell'Abruzzo 2 aprile 2013, n. 9, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale";

n) la legge regionale del Piemonte 4 marzo 2005, n. 1, recante lo Statuto della Regione Piemonte;

o) la legge regionale statutaria del Piemonte 28 maggio 2013, n. 5, recante "Modifiche agli articoli 21, 24 e 45 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1";

p) la legge regionale del Piemonte 29 luglio 2009, n. 21, recante "Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali";

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte, indette per il giorno 25 maggio 2014.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.
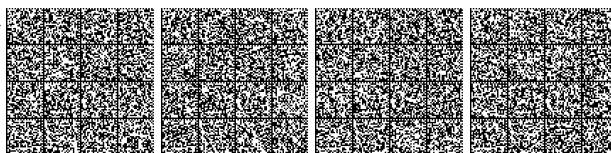
3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale, organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale.

Art. 2.

Tipologia della programmazione regionale Rai in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della Rai, avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, è realizzata esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma dell'articolo 3. Essa si realizza con le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7 della presente delibera;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma l, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma nelle regioni interessate dalla presente delibera trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma l del presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, presenti come gruppi o componenti politiche del gruppo misto in una delle Camere del Parlamento nazionale o che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o europeo tra i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso, tenuto conto del sistema regionale di collegamento delle liste al territorio:

a) alle liste regionali o gruppi di liste ovvero coalizioni di liste e gruppi di liste collegate alla carica di Presidente della Regione;

b) alle liste regionali o circoscrizionali di candidati o gruppi di liste contraddistinte dal medesimo contrassegno per l'elezione del Consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La Rai pubblica settimanalmente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

9. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.

10. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

Art. 5.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

l. Nelle Regioni Abruzzo e Piemonte, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche nei propri siti web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche

che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti.

Art. 6.

Tribune elettorali regionali

l. La Rai organizza e trasmette, nelle regioni interessate dalla presente delibera, su rete locale nelle fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune politico-elettorali regionali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e tra i vari candidati alla carica di Presidente della regione, e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle Tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Le Tribune di cui al comma 1 sono registrate e trasmesse dalla corrispondente sede regionale della Rai.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, e ciò determina un accrescimento del tempo spettante ai partecipanti. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione dei telegiornali regionali, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 13 e 14.

Art. 7.

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni interessate dalla presente delibera, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della presente delibera.

2. Nelle regioni di cui al comma l, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di buon ascolto più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme delle programmazioni regionale e provinciali. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della Rai delle regioni interessate dalla presente delibera entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
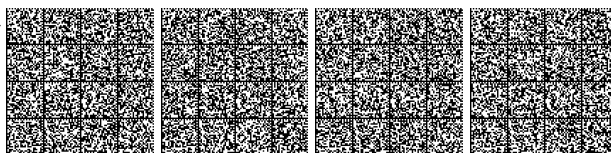
b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal capo della coalizione e dal candidato all'elezione a Presidente della Regione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sede regionale o provinciale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito internet della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8.

Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata non inferiore a quaranta minuti ed è trasmessa su rete locale a partire dalle ore 21, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della Rai, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, e di cui all'articolo 6, commi da 7 a 11.

Art. 9.

Confronti tra candidati Presidente della Regione

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la Rai trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista Rai e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla Rai, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

Art. 10.

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione dell'Accesso nelle regioni Piemonte e Abruzzo è sospesa durante il periodo di efficacia della presente delibera.

Art. 11.

Trasmissioni televideo per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Art. 12.

Trasmissioni per i non vedenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione da parte dei non vedenti.

Art. 13.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

l. I calendari delle Tribune e delle conferenze stampa in diretta, e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la Rai comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per via telematica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere *a)*, *b) ec)* effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito internet della Rai.5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 14.

Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo l, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2014

Il Presidente: FICO

14A02771

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 20 febbraio 2014.

Provvedimento generale a carattere prescrittivo sulle c.d. «chiamate mute». (Delibera n. 83).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice) ed, in particolare, l'art. 11 che fissa, tra l'altro, alcuni principî cardine cui deve essere improntato il trattamento dei dati personali, tra i quali quelli della liceità e correttezza;

Visto il provvedimento del Garante n. 474 del 6 dicembre 2011 (pubblicato sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1857326) con il quale l'Autorità ha prescritto a Enel Energia S.p.A. e Reitek S.p.A. l'adozione di una serie di misure, tra le quali alcune relative all'effettuazione di chiamate «mute»;

Vista la sentenza del Tribunale di Roma n. 18977 del 26 settembre 2013 (doc. web n. 1857326) con la quale, rigettando l'impugnativa proposta da Enel Energia S.p.A. e Reitek S.p.A. avverso il menzionato provvedimento, il Tribunale ha confermato integralmente le argomentazioni ivi contenute nonché le misure prescritte alle società destinatarie; con condanna delle stesse al pagamento delle spese processuali;

Visto il provvedimento del Garante n. 482 del 30 ottobre 2013 (doc. web n. 2740497) con il quale l'Autorità ha adottato uno schema di provvedimento generale in materia di chiamate mute, con contestuale avvio, mediante pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 274 del 22 novembre 2013, di una consultazione pubblica sulle misure ivi indicate;

Visti gli esiti della consultazione pubblica, tesa ad «acquisire osservazioni e commenti sull'adeguatezza delle misure ipotizzate e sulle relative modalità attuative nonché eventuali ulteriori proposte operative»;

Considerati, in particolare, i contributi pervenuti, nel previsto termine di 60 giorni, da diverse associazioni di categoria e da soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale, da un lato, e da associazioni di consumatori e singoli interessati, dall'altro;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;
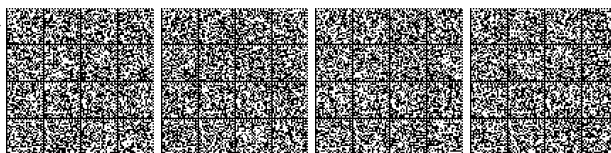
Premesso:

sono pervenute all'Autorità numerosissime segnalazioni da parte di interessati che hanno lamentato la ricezione di chiamate indesiderate; tra esse, oltre alle telefonate a carattere commerciale effettuate con intervento dell'operatore, sono state oggetto di segnalazione fin dalla seconda metà del 2011 anche moltissime telefonate cd. «mute» (quelle cioè nelle quali la persona contattata, dopo aver sollevato il ricevitore, non viene messa in comunicazione con alcun interlocutore), la cui ricezione reiterata e continua, a volte anche per 10-15 volte di seguito e spesso protratta nel tempo, ha cagionato un particolare disturbo ai destinatari ai quali, in difetto appunto di interlocutore, sono stati preclusi tutele e rimedi.

Le telefonate «mute», come emerge anche dal testo di numerose segnalazioni e dalla lettura di svariati blog reperibili in internet dedicati allo specifico tema, possono ingenerare nel chiamato ansietà, allarme, interrogativi circa la provenienza e disappunto, sia poiché si è naturalmente portati a porle in diretta relazione con comportamenti illeciti (controlli indebiti, molestie, verifiche di malintenzionati preliminari alla commissione di eventuali reati, quali furti o aggressioni etc.), sia perché si ha la sgradevole sensazione dell'impossibilità di essere messi in contatto con qualcuno potenzialmente foriero di rilevanti informazioni. Non sono state rare, infatti, le segnalazioni nelle quali gli interessati hanno corredato di significativi particolari le loro denunce: l'avere figli adolescenti fuori di casa, genitori anziani non conviventi, familiari malati etc.

In tutti i casi, all'ansia ed al fastidio si associa la frustrazione connessa al senso di impotenza e all'incapacità di reagire all'evento.

Il fenomeno è stato oggetto di interesse anche in altri Paesi, nei quali si è provveduto a porre le basi per una sua regolamentazione: si considerino, al riguardo, le specifiche prescrizioni contenute nel documento predisposto nel Regno Unito dall'Ofcom (Independent regulator and competition authority for the UK communication industries), del 1° ottobre 2010, denominato «Tackling abandoned and silent calls», disponibile al link http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/silentcalls/statement/silentcalls.pdf, nonché quelle contenute nel documento predisposto negli Stati Uniti dalla Federal Communications Commission (FCC), del 15 febbraio 2012, denominato «Report and order in the matter of rules and regulations implementing the telephone consumer protection Act of 1991», disponibile al link http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-12-21A1.doc.

Il Garante si pone, nell'approccio al descritto fenomeno, l'esclusiva ed istituzionale finalità di tenere nel debito conto le ragioni degli interessati e le loro legittime aspettative di tutela; nel convincimento, tuttavia, che siano, così, salvaguardate anche l'operatività e l'efficienza degli operatori di telemarketing, dal momento che le chiamate «mute» comportano spesso l'effetto di compromettere, minandola, qualsiasi futura disponibilità dell'interessato all'ascolto e all'adesione alla proposta commerciale.

Per queste ragioni, specie in una prospettiva di medio-lungo periodo, l'adozione di accorgimenti e correttivi tesi alla riconduzione del fenomeno entro fisiologici limiti di tollerabilità soddisfa l'interesse di tutti i soggetti coinvolti all'adozione di comportamenti e pratiche commerciali più virtuose, cioè meno invasive e più efficienti.

L'intervento dell'Autorità mira in definitiva a regolamentare e limitare il ricorso a quelle particolari modalità di trattamento dei dati dei destinatari di iniziative di telemarketing che, per quanto si dirà nel prosieguo, costituiscono il presupposto dell'eventuale verificarsi delle chiamate «mute». Tali modalità, idonee a determinare eventi segnati dalle richiamate caratteristiche di crescente invasività, possono contravvenire alla previsione dell'art. 11 del Codice che impone - pena l'inutilizzabilità del dato - che il trattamento dei dati personali avvenga «in modo lecito e secondo correttezza». In senso adesivo, sul punto, anche la richiamata pronuncia del Tribunale di Roma di rigetto dell'impugnativa proposta da Enel Energia S.p.A. e Reitek S.p.A. avverso il provvedimento del 6 dicembre 2011; il giudice ha infatti affermato, al riguardo, che «l'utilizzo dei dati personali per effettuare una chiamata muta in luogo che una proposta commerciale costituisce un trattamento di dati contrario al fondamentale canone della correttezza indicato dall'art. 11 del Codice, atteso che tutto il sistema di selezione e formulazione delle chiamate … mira ad ottimizzare il successo delle chiamate passate agli operatori facendo ricadere il rischio ed il disagio della chiamata muta sui destinatari».

Una politica commerciale particolarmente aggressiva la quale, a discapito degli interessati, abbia il solo obiettivo di garantire l'efficienza del call center mediante un abuso indiscriminato e non corretto dei dati personali degli interessati medesimi, non può infatti considerarsi conforme alla richiamata fattispecie di legge, tenuto anche conto del forte impatto e delle possibili degenerazioni cui il fenomeno può dar luogo. E ciò, naturalmente, anche qualora la persona contattata abbia preliminarmente acconsentito all'utilizzo dei propri dati per finalità commerciali ovvero, in caso di informazioni tratte dall'elenco telefonico, l'utenza in questione non sia stata preliminarmente iscritta nel Registro delle opposizioni.

Seppure infatti l'interessato dispone innegabilmente di un potere dispositivo sulle informazioni personali che lo riguardano - che si concreta, tra l'altro, nella libera facoltà, prevista e disciplinata dall'ordinamento, di consentire, nei modi e nelle forme fissate, che altri utilizzino quei dati per finalità esplicite, legittime e determinate -, non altrettanto può dirsi in ordine alla possibilità che il soggetto cui i dati si riferiscono avalli, autorizzandoli, attività di trattamento dei propri dati effettuate secondo modalità illecite o, comunque, non corrette.

A tale categoria, anche per le ragioni già menzionate, possono essere ricondotte le operazioni di trattamento connesse all'utilizzo dei dati personali degli stessi interessati attuate secondo modalità tali che, in alcuni casi, per quanto osservato, non conseguono l'effetto cui esse normalmente tendono, e cioè l'effettuazione di telefonate con operatore a scopo promozionale, bensì quello del possibile verificarsi di un accadimento diverso e ulteriore, peraltro non soggetto, allo stato, ad alcuna regolamenta-

zione. Ci si riferisce, proprio, all'effettuazione di chiamate «mute»; di telefonate, cioè, particolarmente invasive e di disturbo, le quali, sebbene poste in essere per il conseguimento dello scopo proprio dell'attività di telemarketing, e cioè la conversazione tra operatore e potenziale cliente tesa alla promozione di beni o servizi, se e quando si verificano, perdono le richiamate caratteristiche, dal momento che si risolvono, in effetti, in meri tentativi di contatto, cui non fa neanche seguito l'instaurazione di una conversazione con un operatore né tantomeno la formulazione di alcuna proposta.
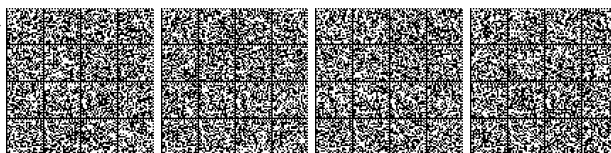
Il descritto fenomeno ha peraltro fatto registrare - lo si è detto - un deciso, significativo incremento specie negli ultimi mesi ed ha richiesto complesse attività di indagine, innanzitutto per determinare la riconducibilità agli effettivi autori, e dunque a soggetti determinati, di alcune delle telefonate in questione.

Le indagini, anche di carattere ispettivo, condotte dall'Ufficio hanno avuto finalità conoscitive, di monitoraggio, di accertamento - anche squisitamente tecnico - nonché di verifica circa l'osservanza delle norme in materia di protezione dei dati personali, con specifico riguardo proprio all'adozione, nei trattamenti di dati personali di utenti destinatari di chiamate promozionali con operatore, di modalità idonee alla potenziale generazione di telefonate silenti ed al rispetto del richiamato art. 11 del Codice.

Dai controlli cui si è fatto cenno è emerso, preliminarmente, che in tutti i casi oggetto di segnalazione si trattava di telefonate effettuate da call center per finalità commerciali mediante l'impiego, ormai diffusissimo e generalizzato, di sistemi automatizzati di instradamento della chiamata agli operatori.

L'Autorità ha accertato che nella maggior parte dei casi le liste dei possibili destinatari delle chiamate commerciali vengono caricate sulla piattaforma informatica utilizzata dai call center - che può essere proprietaria ovvero messa a disposizione da un soggetto terzo - la quale, mediante l'impiego di un software concepito proprio per il funzionamento dello specifico sistema, compone i numeri e smista le telefonate ai diversi operatori del call center, in base anche alla loro disponibilità e presenza fisica presso la postazione di lavoro.

Si tratta cioè - lo si ribadisce - di un sistema automatizzato per la generazione delle chiamate dirette agli abbonati telefonici, che consente di mantenere in uno stato di attesa le telefonate che hanno già ricevuto risposta da un destinatario fino al momento in cui un operatore di call center si rende disponibile. Una scelta che mira, con tutta evidenza, ad ottimizzare l'efficienza del call center, attuando un trasferimento dei costi di attesa rispetto ai sistemi non automatizzati di generazione delle chiamate. Mentre, infatti, in questi ultimi il costo di attesa è interamente sostenuto dal chiamante, che non può prevedere se la telefonata andrà a buon fine, in quelli automatizzati il relativo onere può essere trasferito sul destinatario della chiamata ogniqualvolta l'utente risponda senza tuttavia trovare un interlocutore all'altro capo del filo; al pari è sull'utente che grava l'alea connessa al possibile verificarsi dell'ipotesi di cui ci si occupa, e cioè che nonostante l'attesa, e nonostante il soggetto interessato sia già in linea, la chiamata non venga in realtà inoltrata ad alcun operatore, essendo in quel momento tutti non disponibili; fino a quando essa sarà «abbattuta» (dall'utente o dal sistema gestionale del call center).

Il sistema procede all'effettuazione delle chiamate secondo uno schema dinamico, e cioè con adattamenti e correttivi, che tiene conto di diversi indicatori misurati in tempo reale (ad esempio, il numero degli addetti concretamente impegnati nello specifico call center in un dato momento).

Si è avuto inoltre modo di constatare che nonostante esso agisca, nella generalità dei casi, secondo il descritto schema comune di funzionamento, esistono tuttavia diverse varianti (algoritmi) del modello di riferimento che consentono la modifica dei parametri iniziali fissati di default. Proprio in ragione della scelta degli effettivi parametri da impostare allora, possono verificarsi - e nella specie, per quanto osservato, si verificano - effetti degenerativi del fenomeno, quali ad esempio l'eccessiva frequenza di chiamate «mute» o la reiterazione incontrollata di tentativi di chiamata diretti ad una medesima, specifica utenza.

La scelta dell'algoritmo varia in funzione del modello di business adottato dai soggetti coinvolti nell'ambito di una campagna di telemarketing; è emerso tuttavia che un ruolo chiave è, nella stragrande maggioranza dei casi, attribuito proprio ai call center i quali, in quanto soggetti materialmente esecutori del contatto con l'interessato, sono fortemente orientati all'individuazione e adozione di procedure tecnico-operative che massimizzino l'efficienza economica dei sistemi da essi stessi gestiti.

In termini pratici, è dunque il call center - che dispone a tal fine, lo si è visto, di diverse possibilità sulla personalizzazione degli algoritmi - a decidere il numero di potenziali contatti che il sistema è chiamato ad instaurare e che può pertanto richiedere l'effettuazione e l'inoltro di un numero di telefonate anche di molto superiore alla propria capacità ricettiva e di lavorazione, con l'intento di assicurarsi che i propri operatori, al termine di ciascuna telefonata effettuata, ne abbiano sempre a disposizione una ulteriore, già instradata, da prendere in carico ed evitare, così, che rimangano inattivi o si ingenerino tempi morti. Ciò, anche in considerazione del fatto che non tutti i tentativi di chiamate effettuati dal sistema vanno, statisticamente, a buon fine, dal momento che il destinatario potrebbe, ovviamente, non rispondere, essere impegnato in altra conversazione, essere assente, disporre di una segreteria telefonica o di un risponditore telefax etc.

Anche per tale ragione, allora, e cioè per evitare che sugli operatori di telemarketing gravino le ripercussioni, in termini di inattività e dunque inefficienza, di eventuali eventi ostativi all'instaurazione ed all'andata a buon fine del tentativo di contatto, il sistema è tecnicamente predisposto per consentire al call center di effettuare le scelte, predisponendo ed impostando l'algoritmo ritenuto più funzionale al conseguimento degli obiettivi prefissati.

In altri termini, il call center può decidere di affidarsi ad un criterio di predizione su base statistica determinato
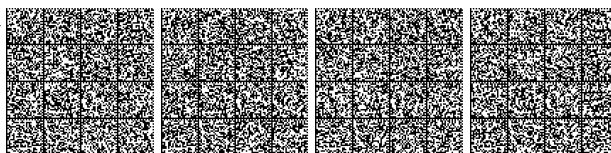
dalla scelta dei parametri concretamente effettuata, nel rispetto del quale il sistema inoltrerà più telefonate di quante gli operatori riescano a lavorarne. L'effetto, più o meno calcolato, è proprio quello che non per ogni chiamata ci sarà un operatore disponibile e pertanto in tali ipotesi il destinatario della comunicazione riceverà una telefonata «muta», la quale peraltro, non avendo conseguito lo scopo di mettere in contatto i due interlocutori, è potenzialmente reiterabile, in funzione della politica di richiamata (policy di recall) autonomamente adottata.

Le indagini condotte dall'Autorità hanno evidenziato inoltre che non sempre una chiamata che l'interessato nella segnalazione aveva definito «muta», risultava tale anche sulla base dei report delle chiamate effettuate, nella disponibilità del call center, visionati dal Garante nel corso degli accertamenti ispettivi.

A fronte, cioè, di una perfetta coincidenza in relazione all'evento (una telefonata risultava realmente effettuata in un giorno e a un'ora determinati, da una specifica utenza in uso al call center e diretta verso il numero del segnalante), non sempre è stata riscontrata una pari, perfetta coincidenza anche nella classificazione degli esiti di quell'evento. Una chiamata «muta» nel resoconto del segnalante poteva, cioè, corrispondere invece, ad esempio, nei report del call center, ad una chiamata verso un numero occupato.

Si tratta di un problema di assoluto rilievo, dal momento che l'effetto più immediato di possibili disallineamenti nella classificazione degli esiti delle varie tipologie di chiamate è, con tutta evidenza, l'impossibilità di pervenire ad una misurazione oggettiva di alcuni, fondamentali, dati indicatori del fenomeno (ad esempio, l'occorrenza e la frequenza delle chiamate in questione).

L'obiettiva rilevanza del problema, il suo manifestarsi presso più call center tra quelli oggetto di accertamento e il numero non trascurabile dei casi, selezionati a campione, nei quali esso è stato riscontrato, rendono verosimile l'ipotesi che le difformità rilevate siano imputabili a disallineamenti nella codifica del medesimo evento da parte dei soggetti che, a titolo diverso, intervengono nel relativo processo.

Nelle operazioni di classificazione intervengono infatti almeno due distinti soggetti, i quali agiscono in modo indipendente l'uno dall'altro: l'operatore di rete pubblica che gestisce la centrale telefonica presso cui è attestata la linea dell'interessato e il call center che effettua le chiamate promozionali e dispone di sistemi propri per la gestione delle chiamate, interconnessi con la rete telefonica. Il primo genera un codice per ciascun possibile esito delle chiamate secondo criteri di codifica standardizzati e riconosciuti a livello internazionale e poi lo trasmette al call center. Quest'ultimo, tuttavia, nel riceverlo e interpretarlo non segue alcun criterio prestabilito valevole come standard e pertanto non si può escludere che, pur senza colpa né dolo, attribuisca al codice ricevuto un significato diverso da quello originario, interpretando così un determinato evento in maniera inesatta e dunque incidendo significativamente - lo si è anticipato - sulla necessaria affidabilità della misurazione del fenomeno relativo alle chiamate «mute».

In termini concreti, lo si ribadisce, può accadere che una chiamata «muta» (che, pertanto, ha ricevuto risposta dall'interessato) venga invece letta dal sistema di reportistica del call center in altro modo (ad esempio, come una chiamata in stato di «occupato» ovvero abbattuta da centrale per ragioni di natura tecnica).

Al riguardo, è opportuno muovere da una fondamentale distinzione di base, ai sensi della quale una chiamata è «andata a buon fine» quando riceve risposta dall'interessato e comporta generalmente un addebito per il chiamante; è invece «muta» quando, pur avendo ricevuto risposta e dunque essendo andata a buon fine, non è tuttavia disponibile un operatore del call center prima che il chiamato ovvero il sistema di gestione in dotazione al call center l'abbiano abbattuta. Se ne deduce che le chiamate «mute» costituiscono necessariamente una species del genus «andate a buon fine» e che pertanto esse possono determinarsi soltanto all'interno, appunto, di tale categoria, cui peraltro possono appartenere anche altre tipologie di telefonate (ad esempio, quelle che ricevono risposta da dispositivi quali fax o segreterie telefoniche).

Poiché l'avvenuto intervento dell'operatore nella telefonata «andata a buon fine» è circostanza che il call center ha la possibilità e prima ancora l'interesse economico di accertare agevolmente ed autonomamente, risulta opportuno che l'attenzione dell'Autorità si soffermi sulle misure necessarie per garantire quell'uniformità di codifica degli esiti delle chiamate che potrebbe difettare nel rapporto o, più precisamente, nella comunicazione che intercorre tra l'operatore di rete pubblica ed il call center, e di cui si è detto in precedenza. Considerato inoltre che le possibili cause che determinano chiamate «mute», come più sopra identificate, specie se asseritamente riconducibili a generiche ragioni di natura tecnica (per stare all'esempio, disconnessioni attuate dalla centrale pubblica) sono eventi rari, statisticamente non rilevanti e tali da non contribuire in alcun modo alla stima dell'incidenza del fenomeno, queste non potranno essere prese in considerazione come concause determinanti rispetto alle soglie percentuali di tolleranza che saranno individuate nel prosieguo.

Un ulteriore effetto distorsivo nella valutazione del fenomeno in discussione può essere indotto dalla determinazione del periodo temporale entro il quale si stabilisce di misurare la frequenza e dunque l'incidenza delle chiamate «mute». Riscontrare infatti una limitata frequenza di chiamate «mute» all'interno di periodi di riferimento «lunghi», non esclude che in specifici sottoperiodi la loro frequenza relativa possa invece essere superiore alla media, talvolta anche significativamente.

Anche in analogia con le decisioni adottate in altri paesi, occorre pertanto che la misurazione della rilevanza quantitativa del fenomeno venga effettuata sulla base del rapporto matematico esistente tra le chiamate «mute» e quelle «andate a buon fine», e che questo rapporto sia parametrato con specifico riferimento ad ogni singola campagna di telemarketing (sì da impedire che una percentuale elevata di chiamate «mute» sia realizzata nel corso di una sola campagna prescelta dal call center e poi, per così dire, «riequilibrata» avvalendosi del criterio della media matematica da rilevarsi su un numero esteso di campa-

gne). Per le medesime ragioni, è inoltre necessario che venga anche predeterminato il periodo temporale di riferimento per la misurazione.
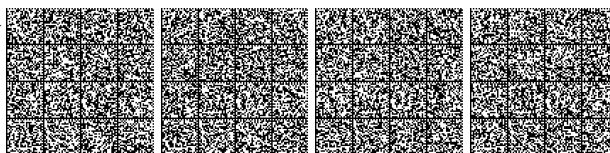
Si tratta, in definitiva, di attuare un sostanziale, delicato e necessario bilanciamento di interessi tra la doverosa tutela dei diritti degli interessati, le ragioni dell'efficienza imprenditoriale ed occupazionale degli operatori di settore e le risultanze dello sviluppo tecnologico applicato al telemarketing; di disciplinare, dunque, per renderle lecite e corrette e cioè conformi alla disposizione di cui all'art. 11 del Codice, le modalità di effettuazione del trattamento di dati personali dei destinatari delle iniziative di telemarketing fornendo idonee prescrizioni tese innanzitutto a misurare, poi ad evitare o, almeno, ricondurre in un ambito di sostanziale, ragionevole tollerabilità il prodursi di eventi di disturbo quali le chiamate "mute"; ciò tenuto anche conto dell'attuale, totale assenza di disciplina in materia, che consente alla misura definita "fisiologica" del fenomeno di degenerare in inaccettabile patologia. Tenuto conto, altresì, che nella valutazione, che compete al Garante, relativa al rispetto dei suddetti requisiti di liceità e correttezza delle modalità di effettuazione del trattamento, ciascuna singola prescrizione è stata frutto di attenta ponderazione dei molteplici aspetti del tema in discussione.

Tutto ciò premesso, il Garante

ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. *b)* e 154, comma 1, lett. *c)*, del Codice, prescrive a tutti i titolari che determinano le modalità del trattamento dei dati personali dei destinatari di iniziative di carattere commerciale per mezzo del telefono l'adozione, direttamente ovvero per il tramite dei propri responsabili cui dovranno essere impartite adeguate istruzioni, di tutte le misure necessarie ed opportune, anche di carattere tecnico, atte a garantire che tale trattamento si svolga secondo modalità conformi ai principi di correttezza di cui all'art. 11 del Codice. Segnatamente, con specifico riguardo all'effettuazione di chiamate «mute»:

1) i call center, nel recepire nei propri sistemi interconnessi con la rete pubblica i codici che individuano gli esiti delle chiamate trasmessi dalle centrali pubbliche, devono individuare una classe all'interno della quale censire tutte e sole le chiamate «andate a buon fine»; questo insieme deve essere ulteriormente suddiviso in altre due sottocategorie: la prima, che è possibile denominare come «classe A», che identifica le chiamate «mute», ed in cui far confluire le telefonate che non abbiano ricevuto risposta dall'operatore del call center entro il tempo di 3 secondi, oltre il quale la chiamata dovrà essere "abbattuta" dal sistema; ritenuta congrua tale soglia in considerazione del fatto che il requisito di interattività di una conversazione telefonica è garantito fino al raggiungimento, appunto, del limite come indicato; la seconda sottocategoria, che è possibile denominare come «classe B», all'interno della quale far confluire tutte le residue tipologie di chiamate «andate a buon fine»;

2) la percentuale media di chiamate «mute» consentita (denominata *P)*, calcolata secondo il rapporto matematico sussistente tra il numero di eventi appartenenti alla «classe A» (indicati con N_A) e la somma di tali eventi e di quelli appartenenti alla «classe B» (indicati con N_B), secondo la distinzione in classi introdotta al punto 1, deve essere in ogni caso non superiore al 3%. In termini concreti, la percentuale media consentita sarà calcolata sulla base del seguente rapporto:

$$P = N_A / (N_A+N_B)$$

Tale percentuale deve inoltre essere misurata in relazione ad ogni singola campagna di telemarketing la quale dovrà essere contrassegnata da un identificativo unico e comunque la misurazione, che decorre dall'inizio della campagna stessa, deve essere rinnovata al termine di un periodo temporale non superiore in ogni caso a 10 giorni; ritenuto congruo, tale periodo, anche all'esito di un opportuno bilanciamento di interessi tra le ragioni, già indicate, che impongono misurazioni in tempi non lunghi e quelle connesse all'operatività del call center. Con l'effetto che se la durata della campagna è superiore a 10 giorni, la misurazione sarà effettuata sui primi dieci giorni e successivamente reiterata ad ogni multiplo ovvero porzione di dieci giorni, fino al termine della campagna stessa. Comunque, per limitare la variabilità e l'oscillazione tra valori percentuali con possibili picchi di chiamate mute ben superiori alla soglia indicata, la percentuale media giornaliera di chiamate mute, come misurate in precedenza, non potrà in ogni caso superare la soglia del 4%;

3) i titolari, agendo direttamente ovvero fornendo adeguate istruzioni ai propri responsabili, sono tenuti all'adozione di un accorgimento tecnico denominato comfort noise. Si tratta della trasmissione, da parte del call center all'utente chiamato, di una traccia audio preregistrata che riproduce un rumore ambientale sintetico. In pratica, per ogni chiamata andata a buon fine in relazione alla quale non sia disponibile un operatore del call center, il sistema di gestione delle chiamate deve garantire che il menzionato rumore di sottofondo prenda immediatamente - e cioè nel momento stesso in cui l'interessato solleva il ricevitore - il luogo dell'operatore stesso, attenuando così l'effetto chiamata «muta» e limitando l'inquietudine e l'allarme dell'interessato. Il comfort noise deve, infatti, essere congegnato in modo da dare la sensazione di provenire da un ambiente lavorativo (ad es. con voci di sottofondo, squilli di telefono, brusio etc.), di modo che l'utente chiamato, ancorché non messo in contatto con l'operatore, abbia comunque la sensazione che la telefonata ricevuta provenga da un call center e possa così escludere ogni ipotesi malevola sulle intenzioni dello sconosciuto chiamante;

4) a seguito di una telefonata «muta», deve essere preclusa la possibilità di richiamare quella specifica utenza per un intervallo non inferiore a cinque giorni, ritenuto congruo tale periodo anche perché commisurato sia al periodo (quindicinale) di utilizzabilità delle liste di dati provenienti dagli elenchi telefonici a seguito del riscontro presso il Registro pubblico delle opposizioni, sia alla durata media delle campagne di telemarketing, generalmente pari a 30-60 giorni, come stimata a seguito degli accertamenti del Garante. Inoltre il successivo riuso del numero deve avvenire in modo da assicurare il ricorso
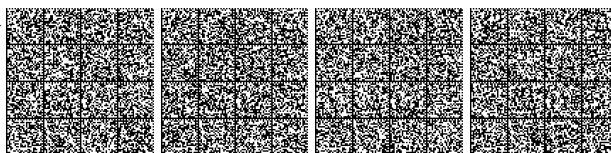
ad un sistema prioritario di instradamento della chiamata, tale che sia sempre garantita la presenza di un operatore disponibile prima che essa venga effettuata;

5) i call center sono tenuti a conservare i report statistici delle percentuali di telefonate «mute» effettuate per ciascuna campagna, come determinate al punto 2), e dunque comprensivi dei codici unici identificativi di ogni singola campagna di telemarketing, per un periodo non inferiore a due anni, sì da consentire gli eventuali controlli e riscontri ritenuti opportuni;

6) il termine massimo per l'adozione delle misure previste ai precedenti punti da 1) a 5) è di 180 giorni che decorrono dalla pubblicazione della presente decisione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con specifico riguardo ai profili relativi all'effettuazione di chiamate mute, il presente provvedimento a carattere generale integra e sostituisce, per quanto di ragione, quello n. 474 del 6 dicembre 2011 (doc. web n. 1857326) adottato nei confronti di Enel Energia S.p.A. e Reitek S.p.A., di cui in premessa.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del decreto legislativo n. 150/2011 con ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, in particolare al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento, da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data della sua comunicazione ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2014

Il Presidente e relatore: SORO

Il Segretario generale: BUSIA

14A02670

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Bilancio di previsione, per l'anno 2014, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

L'anno 2013, il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 9,30, si è riunito, in prima seduta, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2013.

Sono presenti:

signor Presidente del Consiglio di Stato Giorgio Giovannini - Presidente;

signora professoressa avv. Maria Elisa D'Amico - Vicepresidente;

signor professor avv. Giovanni Guzzetta - Componente;

signor professor avv. Giuseppe Conte - Componente;

signor professor avv. Pierluigi Mantini - Componente;

signor Consigliere di Stato Vittorio Manfredo Atzeni - Componente;

signor Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Carmine Volpe - Componente;

signor Consigliere di Stato Ermanno De Francisco - Componente;

signor Consigliere di Stato Paolo La Rosa - Componente;

signora Consigliere di tribunale amministrativo regionale Giuseppina Adamo - Componente;

signor Consigliere di tribunale amministrativo regionale Giovanni Tulumello - Componente;

signor consigliere di tribunale amministrativo regionale Michelangelo Francavilla - Componente;

signor consigliere di tribunale amministrativo regionale Sergio Zeuli - Componente;

signora consigliere di tribunale amministrativo regionale Concetta Plantamura - Componente;

signora Presidente di sezione int. di tribunale amministrativo regionale Linda Sandulli - Componente.

È presente il Consigliere di T.A.R. Antonio Massimo Marra, magistrato addetto all'Ufficio servizi del consiglio di presidenza.

Sono presenti, inoltre, il Consigliere di Stato Hadrian Simonetti, il Consigliere di Stato Carlo Schilardi, il Consigliere di T.A.R. Bruno Lelli e il Referendario Silvia Coppari, componenti supplenti del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, debitamente convocati.

È presente, altresì, il Consigliere di Stato Oberdan Forlenza, Segretario generale della Giustizia amministrativa.

È presente la dott.ssa Elena D'Angelo, Dirigente dell'Ufficio servizi del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa.

(*Omissis*).

Sul sesto punto della seduta pubblica (Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2014) il Consigliere Atzeni, relatore della 3ª commissione, riferisce che la stessa in esito a un'approfondita istruttoria e previa acquisizione del parere favorevole del Collegio di revisori dei conti, propone al plenum di approvare lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2014 trasmesso dal Segretario generale della Giustizia amministrativa con nota prot. 7042 del 17 dicembre u.s. Il Consigliere Atzeni evidenzia, altresì, che è intendimento della Commissione intervenire, nei prossimi esercizi, sulla programmazione pluriennale, al momento particolarmente sintetica.

Il Presidente Giovannini pone, pertanto, in votazione a scrutinio palese la proposta di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014.

Il Consiglio, all'unanimità, approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014.

Letto e approvato.

(*Omissis*).

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente Giovannini, alle ore 17 dichiara conclusa la seduta.

Il Presidente: GIOVANNINI

Il Segretario: MARRA

ALLEGATO
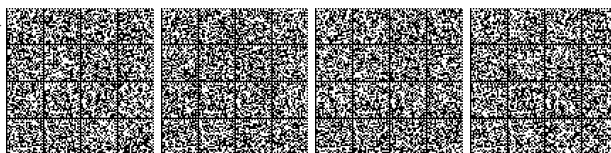
Note preliminari al bilancio di previsione 2014

1. Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali per l'esercizio finanziario 2014 è predisposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento di autonomia finanziaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2012 e s.m. e i., che ha debitamente assunto a punto di riferimento la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge quadro di contabilità e finanza pubblica). Ai sensi dell'art. 41 del citato regolamento, è stato altresì acquisito, il parere del Collegio dei Revisori che con verbale n. 11 del 27 novembre 2013 si è espresso favorevolmente in merito all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014.

Anche per il 2014 permane la struttura articolata per centri di responsabilità amministrativa e per unità previsionali di base per la formulazione del bilancio gestionale (allegato 1) che ha come obiettivo primario quello di rendere diretta la relazione tra risorse stanziate ed azioni perseguite. La proiezione triennale dei conti di previsione risente del suo carattere di transitorietà pur innestando una logica di bilancio per programmi, ognuno dei quali espone già, in modo distinto ed aggregato, le spese correnti, per il personale, per l'informatica, per beni e servizi e in conto capitale. All'interno di ogni aggregato le spese sono suddivise in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

Per l'esercizio finanziario 2014 si espone, nell'allegato A, la classificazione della spesa per Programmi, introdotta con la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2007, n 21, e parte integrante della riforma della finanza e della contabilità pubblica di cui alla citata L. n. 196/2009. Nel detto allegato sono esposte in sintesi le risorse preventivate per il finanziamento dei tre programmi individuati (attività di governo, affari generali e servizi amministrativi – CDR 1, Programma 1; giustizia amministrativa di primo grado

– CDR 2, Programma 3; giustizia amministrativa di secondo grado e funzione consultiva – CDR 3, Programma 2) per la realizzazione della missione "giustizia amministrativa", utilizzando la struttura per macroaggregati di spesa (funzionamento, interventi, investimenti), con l'indicazione dei centri di responsabilità amministrativa a cui affidare la gestione delle risorse finalizzate alla realizzazione di ogni programma.

E' altresì allegato un prospetto (A1) indicativo delle spese rimodulabili, con l'esposizione di importi, nella generalità dei casi, sottoposti a decurtazione lineare e con applicazione delle disposizioni recate dal DL 95/2012 (art. 8, commi 3 e 4) e dalla L. 228/2012 (art. 1, commi 141 e 142).

L'allegato B espone la spesa disarticolata in capitoli, denominati ma privi di numerazione, secondo la struttura esposta per programmi e per centri di responsabilità amministrativa ai fini della gestione e della rendicontazione.

Anche per l'anno 2014 saranno adottati i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture per il funzionamento degli apparati, basati su parametri oggettivi, quali il carico di lavoro, il personale in servizio, le dimensioni degli immobili adibiti a sede istituzionale.

Per quanto concerne la logistica, il DL 95/2012, nell'ambito del generale processo di razionalizzazione degli spazi allocativi delle pubbliche amministrazioni e nell'ottica di riduzione della spesa pubblica, ha stabilito ex lege la riduzione dei canoni di locazione nella misura del 15% a decorrere dal 2015 per i contratti in corso, nonché l'immediata decurtazione dei canoni congruiti dall'Agenzia del Demanio per i contratti scaduti o da stipulare dopo l'entrata in vigore della legge di conversione. Il detto decreto ha altresì sospeso l'aggiornamento relativo alla variazione dell'indice ISTAT sui medesimi canoni.

Pertanto, gli stanziamenti sono stati determinati previo esame delle situazioni contrattuali ed accertamento dell'inesistenza di debiti fuori bilancio da parte delle Strutture della G.A.

Come si evince dall'Allegato A1, le spese non rimodulabili o comunque inderogabili e non comprimibili assommano ad euro 183.087.008,00 di cui
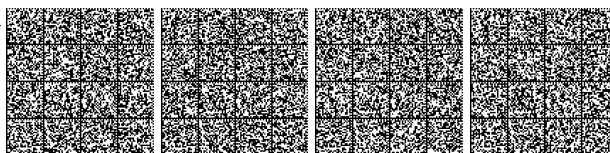
155.771.637,00 relative alle sole competenze stipendiali del personale di magistratura (sono stati computati gli oneri derivanti dall'applicazione della sentenza Corte Costituzionale n. 223 dell'11/10/2012), nonché del personale tecnico ed amministrativo. La spesa per le locazioni delle sedi istituzionali (euro 17.781.383,00), pari al 7,25% del totale dello stanziamento di bilancio, assorbe in larga misura la somma assegnata (euro 23.952.719,00) per la totalità delle spese rimodulabili. La spesa per locazioni è stata determinata tenuto conto delle riduzioni imposte dal DL 95/2012 (riduzione del canone del 15% in caso di rinnovo o di occupazione *sine titulo*, adeguamento ISTAT non corrisposto alle proprietà).

2. Le entrate del bilancio della giustizia amministrativa sono classificate in categorie in base alla loro provenienza.

A) LE ENTRATE (in totale: euro 245.227.171,00).

Le risorse finanziarie per il funzionamento della giustizia amministrativa sono allocate - nell'ambito della missione 1 ("*Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale, e Presidenza del Consiglio dei Ministri*") affidata al Ministero dell'economia e delle finanze, all'interno del programma n. 2 ("*Organi a rilevanza costituzionale*") gestito dal centro di responsabilità "Tesoro" – in due unità previsionali di base elementari: cap. n. 2170 denominato "*Spese per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali* " e cap. n. 2171 "*Spese di natura obbligatoria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali* ".

Lo stanziamento complessivo sia in termini di competenza che di cassa, proveniente dal disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2014 è di euro 188.891.287,00 di cui euro 164.938.568,00 per le spese non rimodulabili (cap. n. 2171) ed euro 23.952.719,00 per le spese rimodulabili (cap. 2170). Le risorse assegnate con il disegno di legge di bilancio sono del tutto insufficienti a corrispondere alle effettive esigenze di spesa del complesso Consiglio di Stato – Tribunali amministrativi regionali. Ai fondi provenienti dal
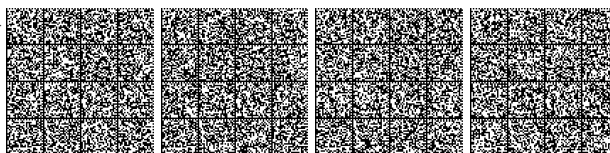
bilancio dello Stato è da sommare la previsione di euro 20.000.000,00, a titolo di introito derivante da quota parte dei versamenti del contributo unificato di iscrizione delle cause a ruolo, ai sensi dell'art. 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e s.m. e i., nonché in base a quanto disposto, da ultimo, dall'articolo 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. La previsione di entrata è stata formulata, in via cautelativa, sul presupposto del trasferimento, nell'esercizio 2014, di quota parte dei proventi derivanti dal "contributo unificato" affluiti, nel periodo considerato novembre 2012 - ottobre 2013, al capitolo 3321 dello stato di previsione dell'entrata del Ministero dell'economia e delle finanze.

In osservanza del disposto dell'art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n.133 nell'ambito delle entrate provenienti dal bilancio dello Stato è stata inserita, in via previsionale, la quota di euro 1.000.000,00 pari al 50% della previsione dell'ammontare dei versamenti che affluiranno (ex art. 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nel corso dell'anno 2014, in favore del fondo perequativo e previdenziale del personale di magistratura a titolo di compenso arbitrale.

Le entrate eventuali sono state preventivate in euro 1.650.000,00 di cui:

- euro 1.000.000,00 quale residua quota del 50% delle somme che si prevede affluiranno al fondo perequativo e previdenziale del personale di magistratura;

- euro 650.000,00 così articolate:

  - euro 156.000,00 previsti a titolo di rimborso delle competenze stipendiali del personale in posizione di comando presso altre amministrazioni e della contribuzione previdenziale del personale in posizione di fuori ruolo;
  - euro 494.000,00 previsti a titolo di rimborso delle competenze stipendiali del personale di magistratura destinato a prestare servizio presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

L'entrata costituita dall'avanzo di amministrazione presunto al 31
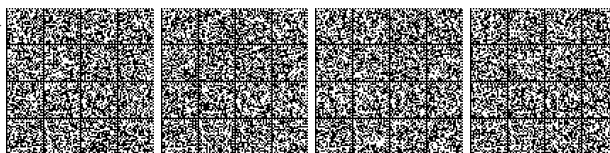
dicembre 2013 è stimata in **euro 33.685.884,00.** La consistenza dell'avanzo è in parte dovuta alla stima presunta di avanzo di amministrazione per economie di bilancio (euro 5.370.959,00), che potrà essere puntualmente determinata solo all'atto dell'approvazione del conto finanziario 2013, nonché alla somma, pari ad euro 28.314.925,00, già accertata nei pregressi esercizi in sede di conto finanziario e tuttora finalizzata alla copertura di impegni perenti, tra di essi euro 16.000.000,00 sono da ascrivere ad accantonamenti operati per l'acquisto, da parte del Demanio (con risorse della giustizia amministrativa), di un immobile da conferire al patrimonio dello Stato, intervento congelato dalla legge di stabilità 2013.

B) LE SPESE (in totale: euro 245.227.171,00)

Il bilancio di previsione 2014 si caratterizza per i macroaggregati di spesa qui di seguito indicati.

Le spese obbligatorie per il personale di magistratura sono determinate con riferimento al numero di unità attualmente in servizio nonché tenendo conto dell'imminente assunzione di n. 32 referendari di Tribunale Amministrativo Regionale, risultati vincitori del concorso pubblico bandito nel 2010.

La forte carenza di personale di supporto assegnato alla Giustizia amministrativa è stata rappresentata da lungo tempo in tutte le sedi opportune, evidenziando che la criticità della situazione non consente il decollo del processo di riorganizzazione delle strutture.

Gli effetti negativi di un organico sottodimensionato già evidenziati negli anni scorsi, sono lievemente contenuti dall'assunzione, nel corso del 2013, di n. 2 idonei del concorso a 31 Funzionari e di n. 13 unità di personale amministrativo della graduatoria del concorso per 12 (elevato a 14) assistenti amministrativi, in attuazione del programma di assunzioni straordinarie autorizzato dalla legge finanziaria per il 2007, portando almeno a parziale compimento l'obiettivo programmato di reintegro della dotazione organica

amministrativa delle aree funzionali.

A seguito di un particolare mirato impegno, si provvederà alla copertura, ancorché parziale, dell'organico dirigenziale – oltremodo carente soprattutto negli uffici territoriali - attraverso le procedure di mobilità che consentiranno l'acquisizione di n. 7 dirigenti nonché l'assunzione di n. 2 dirigenti, reclutati tramite l'ultimo corso-concorso bandito dalla S.S.P.A.

Le spese obbligatorie per il personale (euro 175.483.380,00) assorbiranno circa il 71% delle risorse finanziarie complessive.

Con riferimento alle spese per missioni del personale di magistratura, le stesse, per l'anno 2014, sono state disarticolate in n. 4 capitoli in base alle diverse finalità degli incarichi di missione (*Integrazione collegi giudicanti, Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, Missioni ordinarie sul territorio nazionale e Indennità di trasferta)* al fine di assicurare una maggiore trasparenza ed una migliore gestione delle risorse disponibili.

Sono stati poi ridenominati sia il capitolo delle "*Spese per la manutenzione e l'utilizzo dei mezzi di trasporto*" del CDR 1, (sottoposto alle riduzione del DL 78/2010 e del DL 95/2012 e di conseguenza non incrementabile), che per l'anno 2014 assume la denominazione di *"Spese di mobilità nella città di Roma per i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa*", sia il capitolo relativo a "*Progetti per la riduzione dell'arretrato"* che assumendo la denominazione *"Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività"* risulta più coerente alle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo.

Con riferimento ai Sistemi informativi della Giustizia amministrativa, si è provveduto al consolidamento ed alla conseguente riqualificazione della spesa per l'esercizio finanziario 2014. La spesa di parte corrente è stata ridotta per € 1.248.974,45, a vantaggio degli investimenti, in particolare per quelli relativi ad interventi per manutenzione evolutiva software (NSIGA) e per misure tecnologiche ed organizzative atte al salvataggio e ripristino dei sistemi e dei dati.

Per l'imputazione delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili demaniali condotti dalle strutture centrali della G.A. è stato istituito un apposito capitolo ove sono altresì appostate risorse, da esaurirsi nell'anno 2014, provenienti da un finanziamento per il restauro delle facciate storico-artistiche di Palazzo Spada; i predetti lavori sono sottoposti alla supervisione ed al controllo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del MIBAC, e del Provveditorato alle OO.PP.

In ossequio all'art. 1, comma 141 della Legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228/2012) che ha introdotto il divieto di effettuare negli anni 2013 e 2014 spese per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, si è ravvisata la necessità di appostare le *"Spese per acquisto di mobilio ed arredi"* nei capitoli n. 4251 – CDR 1, n. 5250 –CDR 2 e n. 6250 –CDR 3.

Le *"Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche"* hanno trovato allocazione, negli istituendi capitoli n. 4254 – CDR 1, n. 5252 – CDR 2 e n. 6252 –CDR 3, risorse pari all'incidenza (33,52%) della spesa sostenuta nelle annualità 2010-2011, nell'ambito di ciascun CDR, per l'acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche, che non soggiacciono alla soglia prevista per l'acquisto di mobili e arredi.

Il fondo di riserva è preventivato in euro 2.010.546,00, iscritto in bilancio per un importo non superiore al 4% delle spese di parte corrente (art. 4, comma 8 del citato Regolamento di autonomia finanziaria della giustizia amministrativa).

Sul capitolo "*Versamenti all'erario, alle amministrazioni pubbliche e ad altri soggetti estranei all'amministrazione*" sono allocati i risparmi per complessivi euro 513.000,00 derivanti dalle misure di contenimento della spesa di cui al D.L. n. 78/2010 (per consumi intermedi), al DL 201/2011 (per limite massimo retributivo) ed alla Legge n. 228/2012 (per acquisto mobili ed arredi).

C) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLA SPESA

La programmazione triennale della spesa è fortemente condizionata dalle risorse disponibili. Nella convinzione che non potrà non essere attribuita una integrazione delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato, che assicuri per il 2014 il regolare funzionamento degli apparati, il consolidamento della riforma del processo amministrativo, la necessaria riorganizzazione delle strutture, si ritiene di assumere quali obiettivi preminenti, anche per gli anni 2015 e 2016:

a) l'incremento del personale di magistratura;
b) l'incremento del personale amministrativo;
c) la piena attuazione della riforma del processo amministrativo;
d) la riduzione dei ricorsi pendenti e della durata dei processi;
e) il proseguimento dell'adeguamento logistico delle sedi consultive e giurisdizionali;
f) l'ulteriore sviluppo dell'informatica per il completamento del progetto di informatizzazione dei flussi documentali e del perfezionamento delle funzioni del processo telematico, nonché per l'implementazione di un supporto informatico finalizzato al deposito degli atti in formato digitale ed alla preparazione e redazione dei provvedimenti giurisdizionali e consultivi;
g) l'allineamento delle strutture amministrative e giudiziarie all'e-government, nell'obiettivo di attuare l'amministrazione digitale "aperta" secondo gli indirizzi del Governo in materia.
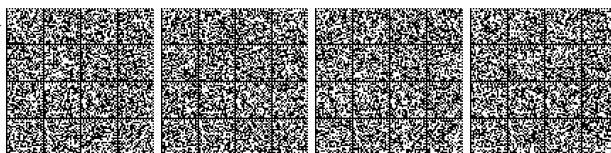
CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
TABELLA DELLE ENTRATE

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI			PREVISIONE INIZIALE 2013	VARIAZIONI +/-	2013 PREVISIONE ASSESTATA					PREVISIONE INIZIALE 2014
							1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI			
1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO							**1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO**			
CAP. N. 1101	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	N.R.	**153.672.735,00**	**11.369.432,00**	**165.042.167,00**		CAP. N. 1101	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	N.R.	**164.938.568,00**
		R.	**22.657.199,00**	**-292.414,00**	**22.364.785,00**				R.	**23.952.719,00**
	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO PER VERSAMENTO EX ART. 61, COMMA 9, LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133		**1.250.000,00**		**1.250.000,00**			FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO PER VERSAMENTO EX ART. 61, COMMA 9, LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133		**1.000.000,00**
CAP. N. 1103	LEGGI FINANZIARIE 2006 E 2007 LEGGE 4 AGOSTO 2006, n. 248 - DL N. 98/2011, ART. 37 (CONTRIBUTO UNIFICATO)		**20.000.000,00**		**20.000.000,00**		CAP. N. 1103	LEGGI FINANZIARIE 2006 E 2007 LEGGE 4 AGOSTO 2006, n. 248 - DL N. 98/2011, ART. 37 (CONTRIBUTO UNIFICATO)		**20.000.000,00**
1.2 ENTRATE EVENTUALI							**1.2 ENTRATE EVENTUALI**			
CAP. N. 1201	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa"		**1.250.000,00**		**1.250.000,00**		CAP. N. 1201	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa"		**1.000.000,00**
CAP. N. 1202	"Entrate eventuali e diverse"		**650.000,00**		**650.000,00**		CAP. N. 1202	"Entrate eventuali e diverse"		**650.000,00**
1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							**1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**			
CAP. N. 1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	residui perenti	**20.401.481,95**	**8.489.664,50**	**47.291.152,61**		CAP. N. 1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	residui perenti	**28.314.925,00**
			10.000.000,00	**8.400.006,16**						**5.370.959,00**
	TOTALE ENTRATE		**229.881.415,95**	**27.966.688,66**	**257.848.104,61**			**TOTALE ENTRATE**		**245.227.171,00**
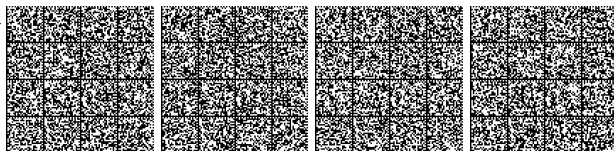
ALLEGATO 1

N° CAP. BILANCIO 2013	N° CAP. BILANCIO 2014		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2013	VARIAZIONI	ASSESTATO DICEMBRE 2013	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2014	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	BILANCIO DI PREVISIONE 2016
C D R 1 SEGRETARIO GENERALE										
			1.1 - SPESE CORRENTI	206.669.684,16	23.215.360,90	229.885.045,06	-11.165.598,06	218.719.447,00	213.366.755,00	213.538.699,00
			1.1.1 FUNZIONAMENTO	181.218.326,69	15.998.978,87	197.217.305,56	-9.376.829,56	187.840.476,00	184.498.330,00	184.670.274,00
			PERSONALE	167.881.479,08	15.668.347,68	183.549.826,76	-8.066.446,76	175.483.380,00	172.416.772,00	172.416.772,00
1250	1250	(*)	ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	532.807,59	0,00	532.807,59	0,41	532.808,00	532.808,00	532.808,00
1252	1252		SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	354.982,76	0,00	354.982,76	0,24	354.983,00	354.983,00	354.983,00
1253	1253	(*)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR. AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMM.NE	76.267.033,66	8.372.071,09	84.639.104,75	-2.695.777,75	81.943.327,00	81.943.327,00	81.943.327,00
1297	1297		COMPENSI PER I COMPONENTI DEL C.P.G.A.	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
1306	1306 NUOVA DENOMINAZIONE		SPESE DI MOBILITA' NELLA CITTA' DI ROMA PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	33.207,97	2.617,07	35.825,04	-2.617,04	33.208,00	33.208,00	33.208,00
1298	1298		COMPENSI PER I COMPONENTI ED ADDETTI SEGRETARIATO GENERALE	343.800,00	0,00	343.800,00	0,00	343.800,00	343.800,00	343.800,00
1299	1299		COMPENSI PER I COMPONENTI DELL'UFFICIO STUDI	388.800,00	0,00	388.800,00	0,00	388.800,00	388.800,00	388.800,00
	1251 CAP DI NUOVA ISTITUZIONE		SPESE PER MISSIONI PER INTEGRAZIONE COLLEGI GIUDICANTI					50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1254 CAP DI NUOVA ISTITUZIONE		SPESE PER MISSIONI PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	217.316,64	150.000,00	367.316,64	-92.316,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1255	1255		SPESE PER MISSIONI ~~E TRASFERIMENTI~~ SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA					10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1259 CAP DI NUOVA ISTITUZIONE		INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE DI MAGISTRATURA					175.000,00	175.000,00	175.000,00
1256	1256		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1257	1257		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	212.500,00	0,00	212.500,00	-32.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

N° CAP. BILANCIO 2013	N° CAP. BILANCIO 2014		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2013	VARIAZIONI	ASSESTATO DICEMBRE 2013	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2014	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	BILANCIO DI PREVISIONE 2016
1296	1296		MISURE STRAORDINARIE PER LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO E PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA'	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-450.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00
1258	1258	(*)	STI PENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	30.399.123,35	16.774,00	30.415.897,35	176.075,65	30.591.973,00	30.591.973,00	30.591.973,00
1260	1260		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1262	1262	(*)	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	4.169.159,39	8.000,00	4.177.159,39	109.840,61	4.287.000,00	4.287.000,00	4.287.000,00
1263	1263		SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	66.856,43	0,00	66.856,43	0,57	66.857,00	66.857,00	66.857,00
1264	1264		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	1265		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	765.000,00	0,00	765.000,00	32.500,00	797.500,00	797.500,00	797.500,00
1266	1266		RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO, NONCHE' VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DI DESTINAZIONE	1.000.000,00	4.200.179,76	5.200.179,76	-4.200.179,76	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1267	1267	(*)	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1268	1268	(*)	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	10.067.987,63	600.208,06	10.668.195,69	-169.830,69	10.498.365,00	10.498.365,00	10.498.365,00
1269	1269	(*)	ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	34.593.851,30	2.109.907,85	36.703.759,15	-551.232,15	36.152.527,00	36.152.527,00	36.152.527,00
1270	1270	(*)	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	910,00	910,00	-910,00	0,00	0,00	0,00
1271	1271	(*)	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	0,00	50.634,37	50.634,37	-50.634,37	0,00	0,00	0,00
1272	1272		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	14.552,36	24.639,21	39.191,57	-24.638,57	14.553,00	14.553,00	14.553,00
1287	1287		QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI	1.375.000,00	84.647,72	1.459.647,72	-84.647,72	1.375.000,00	850.000,00	850.000,00

N° CAP. BILANCIO 2013	N° CAP. BILANCIO 2014		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2013	VARIAZIONI	ASSESTATO DICEMBRE 2013	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2014	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	BILANCIO DI PREVISIONE 2016
1288	1288		SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, AFFLUITE AL RELATIVO FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
1289	1289		QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	1.100.000,00	31.150,64	1.131.150,64	-31.150,64	1.100.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
1300	1300		SOMME DA DESTINARE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA AFFLUITE A TITOLO DI VERSAMENTO VOLONTARIO AL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	0,00	16.607,91	16.607,91	0,09	16.608,00	0,00	0,00
1290	1290		SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	1.571,00	10.071,00	10.071,00	10.071,00
			INFORMATICA	8.316.614,06	0,00	8.316.614,06	-1.248.794,06	7.067.820,00	7.067.820,00	7.067.820,00
1273	1273	(*)	SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE	8.310.771,45	0,00	8.310.771,45	-1.248.794,45	7.061.977,00	7.061.977,00	7.061.977,00
1301	1301		MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	3.510,50	0,00	3.510,50	0,50	3.511,00	3.511,00	3.511,00
1310	1310		SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	2.332,11	0,00	2.332,11	-0,11	2.332,00	2.332,00	2.332,00
			BENI E SERVIZI	5.020.233,55	330.631,19	5.350.864,74	-61.588,74	5.289.276,00	5.013.738,00	5.185.682,00
1286	1286		COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	21.081,00	-5.169,00	15.912,00	5.075,00	20.987,00	20.449,00	22.393,00
1302	1302		SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	131.008,83	0,00	131.008,83	20.000,17	151.009,00	211.009,00	211.009,00
1303	1303		SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	441.158,23	0,00	441.158,23	0,77	441.159,00	441.159,00	441.159,00
1315	1315		SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	155.246,11	55.849,77	211.095,88	21.110,12	232.206,00	232.206,00	232.206,00
1304	1304		FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI E PER PUBBLICAZIONI	39.658,08	0,00	39.658,08	-0,08	39.658,00	39.658,00	39.658,00

N° CAP. BILANCIO 2013	N° CAP. BILANCIO 2014		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2013	VARIAZIONI	ASSESTATO DICEMBRE 2013	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2014	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	BILANCIO DI PREVISIONE 2016
1305	1305		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	530.759,71	162.391,76	693.151,47	-162.391,47	530.760,00	530.760,00	530.760,00
1307	1307		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	60.487,56	0,00	60.487,56	0,44	60.488,00	60.488,00	60.488,00
1308	1308		SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	41.232,27	0,00	41.232,27	0,73	41.233,00	41.233,00	41.233,00
1309	1309		SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	425,00	0,00	425,00	-425,00	0,00	0,00	0,00
1274	1274		FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	3.269.347,43	0,00	3.269.347,43	170.652,57	3.440.000,00	3.105.000,00	3.275.000,00
1275	1275		SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	12.264,58	0,00	12.264,58	0,42	12.265,00	12.265,00	12.265,00
1276	1276		SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	38.837,81	77.558,66	116.396,47	-77.558,47	38.838,00	38.838,00	38.838,00
1277	1277		SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	2.152,76	0,00	2.152,76	0,24	2.153,00	2.153,00	2.153,00
1278	1278		SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I COMPENSI E IL TRATTAMENTO DI MISSIONE AI MEMBRI ESTRANEI ALLA G.A. - DI CONSIGLI COMITATI,COMMISSIONI, INCLUSI IL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' COSTITUITO DAL C.P.G.A. ED I COMITATI PER LE PARI OPPORTUNITA' COSTITUITI IN OSSERVANZA DEI CC.CC.NN.LL.	29.205,96	0,00	29.205,96	0,04	29.206,00	29.206,00	29.206,00
1279	1279		SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	1280		SPESE DI RAPPRESENTANZA	697,00	0,00	697,00	0,00	697,00	697,00	697,00
1292	1292		SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° CAP. BILANCIO 2013	N° CAP. BILANCIO 2014		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2013	VARIAZIONI	ASSESTATO DICEMBRE 2013	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2014	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	BILANCIO DI PREVISIONE 2016
1293	1293		SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	1294		SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	38.054,42	0,00	38.054,42	-38.054,42	0,00	0,00	0,00
1295	1295		SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	208.616,80	40.000,00	248.616,80	0,20	248.617,00	248.617,00	248.617,00
			1.1.2 ONERI COMUNI	25.451.357,47	7.216.382,03	32.667.739,50	-1.788.768,50	30.878.971,00	28.868.425,00	28.868.425,00
			1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	40.500,00	12.000,00	52.500,00	-12.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
1281	1281	(*)	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	40.500,00	12.000,00	52.500,00	-12.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
1282	1282	(*) PM	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1.2.2 FONDO DI RISERVA	4.445.152,48	-246.712,00	4.198.440,48	-2.187.894,48	2.010.546,00	0,00	0,00
1283	1283		FONDO DI RISERVA	4.445.152,48	-246.712,00	4.198.440,48	-2.187.894,48	2.010.546,00	0,00	0,00
			1.1.2.3 VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	564.223,04	123.499,46	687.722,50	-174.722,50	513.000,00	513.000,00	513.000,00
1285	1285		VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	564.223,04	123.499,46	687.722,50	-174.722,50	513.000,00	513.000,00	513.000,00
			1.1.2.4 FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	20.401.481,95	7.327.594,57	27.729.076,52	585.848,48	28.314.925,00	28.314.925,00	28.314.925,00
1291	1291		FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	20.401.481,95	7.327.594,57	27.729.076,52	585.848,48	28.314.925,00	28.314.925,00	28.314.925,00
			1.1.3 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	1284	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	602.309,75	161.393,44	763.703,19	1.489.092,81	2.252.796,00	2.087.893,00	2.087.893,00
			1.2.1 INVESTIMENTI	602.309,75	161.393,44	763.703,19	1.489.092,81	2.252.796,00	2.087.893,00	2.087.893,00
			1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	490.109,75	219.031,60	709.141,35	1.226.550,65	1.935.692,00	1.935.692,00	1.935.692,00
4250	4250		SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	490.109,75	219.031,60	709.141,35	1.226.550,65	1.935.692,00	1.935.692,00	1.935.692,00

N° CAP. BILANCIO 2013	N° CAP. BILANCIO 2014	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2013	VARIAZIONI	ASSESTATO DICEMBRE 2013	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2014	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	BILANCIO DI PREVISIONE 2016
		1.2.1.2 BENI MOBILI	**112.200,00**	**-57.638,16**	**54.561,84**	**12.542,16**	**67.104,00**	**112.201,00**	**112.201,00**
4251	**4251 MODIFICA DENOMINAZIONE**	**SPESE PER ACQUISTO ~~DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE,~~ DI MOBILIO ED ARREDI**	**86.700,00**	**-57.638,16**	**29.061,84**	**-16.519,84**	**12.542,00**	**57.639,00**	**57.639,00**
4252	**4252**	**SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE E RIVISTE GIURIDICHE INVENTARIATE**	**25.500,00**	**0,00**	**25.500,00**	**0,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**
	4253 CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE	**SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.062,00**	**29.062,00**	**29.062,00**	**29.062,00**
		1.2.1.3 BENI IMMOBILI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
	4254 CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE	**SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

N° CAP. BILANCIO 2013	N° CAP. BILANCIO 2014		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2013	VARIAZIONI	ASSESTATO DICEMBRE 2013	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2014	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	BILANCIO DI PREVISIONE 2016
C D R 2 SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI										
			2.1 - SPESE CORRENTI	20.544.234,06	4.242.350,63	24.786.584,69	-2.694.639,69	22.091.945,00	22.091.945,00	22.091.945,00
			2.1.1 FUNZIONAMENTO	20.544.234,06	4.242.350,63	24.786.584,69	-2.694.639,69	22.091.945,00	22.091.945,00	22.091.945,00
			INFORMATICA	65.068,44	0,00	65.068,44	-3.999,44	61.069,00	61.069,00	61.069,00
2286	2286		MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	65.068,44	0,00	65.068,44	-3.999,44	61.069,00	61.069,00	61.069,00
			BENI E SERVIZI	20.479.165,62	4.242.350,63	24.721.516,25	-2.690.640,25	22.030.876,00	22.030.876,00	22.030.876,00
2287	2287		SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	742.817,88	18.811,50	761.629,38	-84.811,38	676.818,00	676.818,00	676.818,00
2288	2288		SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	1.138.140,67	504.381,99	1.642.522,66	-226.999,66	1.415.523,00	1.415.523,00	1.415.523,00
2303	2303		SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	676.442,75	61.312,88	737.755,63	12.463,37	750.219,00	750.219,00	750.219,00
2289	2289		FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI E PER PUBBLICAZIONI	79.531,48	9.523,77	89.055,25	-9.523,25	79.532,00	79.532,00	79.532,00
2290	2290		SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	6.098,80	0,00	6.098,80	0,20	6.099,00	6.099,00	6.099,00
2291	2291		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	1.309.999,99	660.097,72	1.970.097,71	-404.749,71	1.565.348,00	1.565.348,00	1.565.348,00
2292	2292		SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO	166.095,75	0,00	166.095,75	0,25	166.096,00	166.096,00	166.096,00
2293	2293		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	752.475,81	0,00	752.475,81	-347.475,81	405.000,00	405.000,00	405.000,00
2294	2294		SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
2295	2295		SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
2296	2296		FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	13.182.984,31	2.197.140,81	15.380.125,12	-1.038.742,12	14.341.383,00	14.341.383,00	14.341.383,00
2297	2297		SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	935.000,00	765.199,03	1.700.199,03	-765.199,03	935.000,00	935.000,00	935.000,00

N° CAP. BILANCIO 2013	N° CAP. BILANCIO 2014		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2013	VARIAZIONI	ASSESTATO DICEMBRE 2013	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2014	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2298	2298		SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	131.475,10	25.882,93	157.358,03	-23.676,03	133.682,00	133.682,00	133.682,00
2301	2301		SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	120.389,74	0,00	120.389,74	-39.389,74	81.000,00	81.000,00	81.000,00
2302	2302		SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	1.184.713,34	0,00	1.184.713,34	239.162,66	1.423.876,00	1.423.876,00	1.423.876,00
			2.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	2299	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	666.400,00	7.904,71	674.304,71	-138.850,71	535.454,00	666.401,00	666.401,00
			2.2.1 INVESTIMENTI	666.400,00	7.904,71	674.304,71	-138.850,71	535.454,00	666.401,00	666.401,00
			2.2.1.1 BENI MOBILI	666.400,00	7.904,71	674.304,71	-138.850,71	535.454,00	666.401,00	666.401,00
5250	5250 MODIFICA DENOMINAZIONE		SPESE PER ACQUISTO DI ~~ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI~~ MOBILIO ED ARREDI	296.650,00	7.904,71	304.554,71	-238.288,71	66.266,00	197.213,00	197.213,00
5251	5251		SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE E RIVISTE GIURIDICHE INVENTARIATE	369.750,00	0,00	369.750,00	0,00	369.750,00	369.750,00	369.750,00
	5252 CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	99.438,00	99.438,00	99.438,00	99.438,00

N° CAP. BILANCIO 2013	N° CAP. BILANCIO 2014		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2013	VARIAZIONI	ASSESTATO DICEMBRE 2013	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2014	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	BILANCIO DI PREVISIONE 2016
C D R 3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO										
			3.1 - SPESE CORRENTI	1.323.987,98	324.141,34	1.681.923,32	-113.877,32	1.568.046,00	1.568.046,00	1.568.046,00
			3.1.1 FUNZIONAMENTO	1.318.521,33	324.141,34	1.676.456,67	-113.877,67	1.562.579,00	1.562.579,00	1.562.579,00
			INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	3300		MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BENI E SERVIZI	1.318.521,33	324.141,34	1.676.456,67	-113.877,67	1.562.579,00	1.562.579,00	1.562.579,00
3301	3301		SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	116.455,47	0,00	116.455,47	0,53	116.456,00	116.456,00	116.456,00
3302	3302		SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	294.105,49	0,00	294.105,49	0,51	294.106,00	294.106,00	294.106,00
3315	3315		SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	92.000,00	0,00	92.000,00	9.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
3303	3303		FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI E PER PUBBLICAZIONI	14.752,04	0,00	14.752,04	149.999,96	164.752,00	164.752,00	164.752,00
3304	3304		SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	3305		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	353.839,81	201.068,50	588.702,31	-234.862,31	353.840,00	353.840,00	353.840,00
3306	3306		SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3307	3307		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	101.457,70	123.072,84	224.530,54	-123.072,54	101.458,00	101.458,00	101.458,00
3309	3309		SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	340,00	0,00	340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00
3310	3310		FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	3311		SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
3312	3312		SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	27.488,18	0,00	27.488,18	0,82	27.489,00	27.489,00	27.489,00

N° CAP. BILANCIO 2013	N° CAP. BILANCIO 2014		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2013	VARIAZIONI	ASSESTATO DICEMBRE 2013	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2014	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	BILANCIO DI PREVISIONE 2016
3320	3320		SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	7.200,00	0,00	7.200,00	-5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3321	3321		SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	9.804,78	0,00	9.804,78	90.195,22	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3322	3322		SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	139.077,86	0,00	139.077,86	0,14	139.078,00	139.078,00	139.078,00
			3.1.2 INTERVENTI	5.466,65	0,00	5.466,65	0,35	5.467,00	5.467,00	5.467,00
			3.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	3313	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.2.2 CONTRIBUTI AD ENTI	5.466,65	0,00	5.466,65	0,35	5.467,00	5.467,00	5.467,00
3314	3314		SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	5.466,65	0,00	5.466,65	0,35	5.467,00	5.467,00	5.467,00
			3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	74.800,00	-18.256,36	56.543,64	2.939,36	59.483,00	74.774,00	74.774,00
			3.2.1 INVESTIMENTI	74.800,00	-18.256,36	56.543,64	2.939,36	59.483,00	74.774,00	74.774,00
			3.2.1.2 BENI MOBILI	74.800,00	-18.256,36	56.543,64	2.939,36	59.483,00	74.774,00	74.774,00
6250	6250 MODIFICA DENOMINAZIONE		SPESE PER ACQUISTO DI ~~ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI~~ MOBILIO ED ARREDI	57.800,00	-18.256,36	39.543,64	-16.408,64	23.135,00	38.426,00	38.426,00
6251	6251		SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE E RIVISTE GIURIDICHE INVENTARIATE	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	6252 CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	19.348,00	19.348,00	19.348,00	19.348,00
			TOTALI	229.881.415,95	27.932.894,66	257.848.104,61	-12.620.933,61	245.227.171,00	239.855.814,00	240.027.758,00
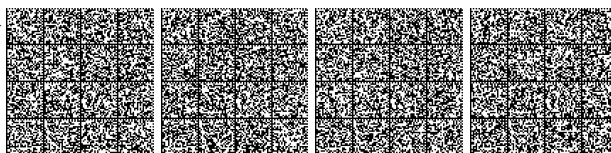
CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

	SPESE CORRENTI	SPESE CONTO CAPITALE	TOTALE
CDR 1	218.719.447,00	2.252.796,00	220.972.243,00
CDR 2	22.091.945,00	535.454,00	22.627.399,00
CDR 3	1.568.046,00	59.483,00	1.627.529,00
	242.379.438,00	**2.847.733,00**	**245.227.171,00**
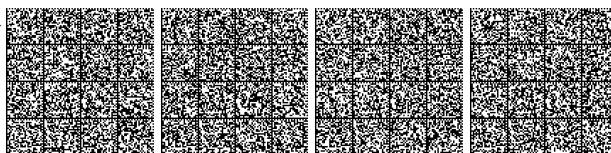
CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
SPESE CORRENTI

CDR-UPB	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI	TOTALE
	Euro	Euro	Euro	Euro
1				
SEGRETARIO	187.840.476,00	0,00	30.878.971,00	**218.719.447,00**
GENERALE				
2				
SEGRETARIO	22.091.945,00	0,00	0,00	**22.091.945,00**
DELEGATO PER I				
TT.AA.RR.				
3				
SEGRETARIO	1.562.579,00	5.467,00	0,00	**1.568.046,00**
DELEGATO PER IL				
CONSIGLIO DI STATO				
TOTALE	**211.495.000,00**	**5.467,00**	**30.878.971,00**	**242.379.438,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
SPESE IN CONTO CAPITALE

CDR-UPB	**INVESTIMENTI**	**TOTALE**
	Euro	Euro
1		
SEGRETARIO	2.252.796,00	**2.252.796,00**
GENERALE		
2		
SEGRETARIO	535.454,00	**535.454,00**
DELEGATO PER I		
TT.AA.RR.		
3		
SEGRETARIO	59.483,00	**59.483,00**
DELEGATO PER IL		
CONSIGLIO DI STATO		
TOTALE	**2.847.733,00**	**2.847.733,00**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

		PREVISIONE 2013	VARIAZIONE	ASSESTATO 2013	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
		EURO					
SPESE CORRENTI		**228.537.906,20**	**27.781.852,87**	**256.319.759,07**	**242.379.438,00**	**237.026.746,00**	**237.198.690,00**
	FUNZIONAMENTO	**203.081.082,08**	**20.565.470,84**	**223.646.552,92**	**211.495.000,00**	**208.152.854,00**	**208.324.798,00**
	PERSONALE						
Capitoli	1250-1252-1253-1297-1306-1298-1299-**1251**-**1254**-1255-**1259**-1256-1257-1296-1258-1260-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1287-1288-1289-1300-1290						
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	167.881.479,08	15.668.347,68	183.549.826,76	175.483.380,00	172.416.772,00	172.416.772,00
	INFORMATICA						
Capitoli	1273-1301-1310-2286-3300						
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA	8.381.682,50	-	8.381.682,50	7.128.889,00	7.128.889,00	7.128.889,00
	BENI E SERVIZI						
Capitoli	1286-1302-1303-1315-1304-1305-1307-1308-1309-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1292-1293-1294-1295-2287-2288-2303-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2301-2302-3301-3302-3315-3303-3304-3305-3306-3307-3309-3310-3311-3312-3320-3321-3322						
	TOTALE SPESE PER I BENI E SERVIZI	26.817.920,50	4.897.123,16	31.715.043,66	28.882.731,00	28.607.193,00	28.779.137,00
	ONERI COMUNI	**25.451.357,47**	**7.216.382,03**	**32.667.739,50**	**30.878.971,00**	**28.868.425,00**	**28.868.425,00**
	RISARCIMENTI GIUDIZIARI						
Capitoli	1281-1282						
	TOTALE SPESE PER I RISARCIMENTI GIUDIZIARI	40.500,00	12.000,00	52.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	FONDO DI RISERVA						
Capitoli	1283						
	TOTALE SPESE PER IL FONDO DI RISERVA	4.445.152,48	-246.712,00	4.198.440,48	2.010.546,00	0,00	0,00
Capitoli	1291						
	TOTALE FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	20.401.481,95	7.327.594,57	27.729.076,52	28.314.925,00	28.314.925,00	28.314.925,00
Capitoli	1285						
	VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	564.223,04	123.499,46	687.722,50	513.000,00	513.000,00	513.000,00
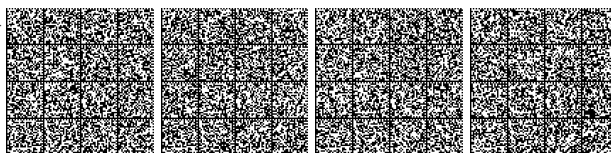
		PREVISIONE 2013	VARIAZIONE	ASSESTATO 2013	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
		EURO					
	INTERVENTI	**5.466,65**	**0,00**	**5.466,65**	**5.467,00**	**5.467,00**	**5.467,00**
	ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE						
Capitoli	1284-2299-3313						
	TOTALE SPESE PER L'ASSISTENZA E IL BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI AD ENTI						
Capitoli	3314						
	TOTALE SPESE PER I CONTRIBUTI AD ENTI	5.466,65	0,00	5.466,65	5.467,00	5.467,00	5.467,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		**1.343.509,75**	**0,00**	**1.494.551,54**	**2.847.733,00**	**2.829.068,00**	**2.829.068,00**
	INVESTIMENTI	**1.343.509,75**	**151.041,79**	**1.494.551,54**	**2.847.733,00**	**2.829.068,00**	**2.829.068,00**
	INFORMATICA DI SERVIZIO						
Capitoli	4250						
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA DI SERVIZIO	490.109,75	219.031,60	709.141,35	1.935.692,00	1.935.692,00	1.935.692,00
	BENI MOBILI						
Capitoli	4251-4252-**4253**-5250-5251-**5252**-6250-6251-**6252**						
	TOTALE SPESE PER I BENI MOBILI	853.400,00	-67.989,81	785.410,19	662.041,00	853.376,00	853.376,00
	BENI IMMOBILI						
Capitoli	**4254**					40.000,00	40.000,00
	TOTALE SPESE PER I BENI IMMOBILI	-	-	-	250.000,00		
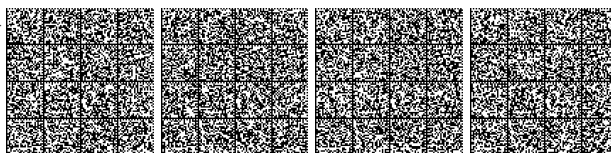
ALLEGATO A

MISSIONE GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA			
	BILANCIO DI PREVISIONE 2014	**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**	**BILANCIO DI PREVISIONE 2016**
PROGRAMMA 1 SEGRETARIO GENERALE (C D R 1)			
1.1 - SPESE CORRENTI	**58.545.265,35**	**55.742.573,35**	**55.914.517,35**
1.1.1 FUNZIONAMENTO	**27.666.294,35**	**26.874.148,35**	**27.046.092,35**
PERSONALE	**21.441.169,04**	**20.924.561,04**	**20.924.561,04**
INFORMATICA	**935.849,31**	**935.849,31**	**935.849,31**
BENI E SERVIZI	**5.289.276,00**	**5.013.738,00**	**5.185.682,00**
1.1.2 ONERI COMUNI	**30.878.971,00**	**28.868.425,00**	**28.868.425,00**
1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**
1.1.2.2 FONDO DI RISERVA	**2.010.546,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.3 VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	**513.000,00**	**513.000,00**	**513.000,00**
1.1.2.4 FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	**28.314.925,00**	**28.314.925,00**	**28.314.925,00**
1.1.3 INTERVENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**2.252.796,00**	**2.087.893,00**	**2.087.893,00**
1.2.1 INVESTIMENTI	**2.252.796,00**	**2.087.893,00**	**2.087.893,00**
1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	**1.935.692,00**	**1.935.692,00**	**1.935.692,00**
1.2.1.2 BENI MOBILI	**67.104,00**	**112.201,00**	**112.201,00**
PROGRAMMA 2 SEGRETARIO DELEGATO PER IL C.d.S. (C D R 3)			
2.1 - SPESE CORRENTI	**32.618.386,04**	**32.018.386,04**	**32.018.386,04**
2.1.1 FUNZIONAMENTO	**32.612.919,04**	**32.012.919,04**	**32.012.919,04**
PERSONALE	**30.566.156,56**	**29.966.156,56**	**29.966.156,56**
INFORMATICA	**484.183,48**	**484.183,48**	**484.183,48**
BENI E SERVIZI	**1.562.579,00**	**1.562.579,00**	**1.562.579,00**
2.1.2 INTERVENTI	**5.467,00**	**5.467,00**	**5.467,00**
2.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2.2 CONTRIBUTI AD ENTI	**5.467,00**	**5.467,00**	**5.467,00**
2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**59.483,00**	**74.774,00**	**74.774,00**
2.2.1 INVESTIMENTI	**59.483,00**	**74.774,00**	**74.774,00**
2.2.1.2 BENI MOBILI	**59.483,00**	**74.774,00**	**74.774,00**
PROGRAMMA 3 SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR. (C D R 2)			
3.1 - SPESE CORRENTI	**151.215.786,61**	**149.265.786,61**	**149.265.786,61**
3.1.1 FUNZIONAMENTO	**151.215.786,61**	**149.265.786,61**	**149.265.786,61**
PERSONALE	**123.476.054,40**	**121.526.054,40**	**121.526.054,40**
INFORMATICA	**5.708.856,21**	**5.708.856,21**	**5.708.856,21**
BENI E SERVIZI	**22.030.876,00**	**22.030.876,00**	**22.030.876,00**
3.1.2 INTERVENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**535.454,00**	**666.401,00**	**666.401,00**
3.2.1 INVESTIMENTI	**535.454,00**	**666.401,00**	**666.401,00**
3.2.1.1 BENI MOBILI	**535.454,00**	**666.401,00**	**666.401,00**
TOTALI	**245.227.171,00**	**239.855.814,00**	**240.027.758,00**

ALLEGATO B

2014	PROGRAMMA 1 (CDR 1) SEGRETARIO GENERALE	PROGRAMMA 2 (CDR 3) SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO	PROGRAMMA 3 (CDR 2) SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
1.1 - SPESE CORRENTI	58.545.265,35	32.618.386,04	151.215.786,61	242.379.438,00
1.1.1 FUNZIONAMENTO	27.666.294,35	32.612.919,04	151.215.786,61	211.495.000,00
PERSONALE	21.441.169,04	30.566.156,56	123.476.054,40	175.483.380,00
ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	532.808,00	0,00	0,00	532.808,00
SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	354.983,00	0,00	0,00	354.983,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR. AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMM.NE	0,00	19.280.782,82	62.662.544,18	81.943.327,00
COMPENSI PER COMPONENTI C.P.G.A.	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
SPESE DI MOBILITA' NELLA CITTA' DI ROMA PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	33.208,00	0,00	0,00	33.208,00
COMPENSI PER I COMPONENTI ED ADDETTI SEGRETARIATO GENERALE	343.800,00	0,00	0,00	343.800,00
COMPENSI PER I COMPONENTI DELL'UFFICIO STUDI	388.800,00	0,00	0,00	388.800,00
SPESE PER MISSIONI PER INTEGRAZIONE COLLEGI GIUDICANTI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
SPESE PER MISSIONI PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	3.277,31	7.815,13	28.907,56	40.000,00
SPESE PER MISSIONI ~~E TRASFERIMENTI~~ SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	819,33	1.953,78	7.226,89	10.000,00
INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE DI MAGISTRATURA	14.338,24	34.191,18	126.470,59	175.000,00
SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	14.747,90	35.168,07	130.084,03	180.000,00
PROGETTI PER LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO	0,00	600.000,00	1.950.000,00	2.550.000,00

2014				
	PROGRAMMA 1 (CDR 1) SEGRETARIO GENERALE	**PROGRAMMA 2 (CDR 3) SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO**	**PROGRAMMA 3 (CDR 2) SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.**	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	7.280.469,55	2.940.189,62	20.371.313,83	30.591.973,00
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	474.616,29	188.902,01	1.336.481,70	2.000.000,00
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	1.017.340,02	404.911,45	2.864.748,52	4.287.000,00
SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	15.911,05	6.425,62	44.520,33	66.857,00
SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	189.794,05	76.647,60	531.058,35	797.500,00
RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO, NONCHE' VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DI DESTINAZIONE	174.603,17	206.349,21	619.047,62	1.000.000,00
PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	19.038,90	7.688,79	53.272,31	80.000,00
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	1.617.525,87	1.524.207,07	7.356.632,06	10.498.365,00
ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	5.570.167,12	5.248.811,33	25.333.548,55	36.152.527,00
SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	2.242,24	2.112,88	10.197,88	14.553,00
QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00

2014	PROGRAMMA 1 (CDR 1) SEGRETARIO GENERALE	PROGRAMMA 2 (CDR 3) SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO	PROGRAMMA 3 (CDR 2) SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, AFFLUITE AL RELATIVO FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
SOMME DA DESTINARE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA AFFLUITE A TITOLO DI VERSAMENTO VOLONTARIO AL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	16.608,00	0,00	0,00	16.608,00
SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	10.071,00	0,00	0,00	10.071,00
INFORMATICA	935.849,31	484.183,48	5.708.856,21	7.128.889,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE	923.567,21	474.807,42	5.663.602,37	7.061.977,00
MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	9.950,10	9.376,06	45.253,84	64.580,00
SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
BENI E SERVIZI	5.289.276,00	1.562.579,00	22.030.876,00	28.882.731,00
COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	20.987,00	0,00	0,00	20.987,00
SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO MACCHINE E IMPIANTI	151.009,00	116.456,00	676.818,00	944.283,00
SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	441.159,00	294.106,00	1.415.523,00	2.150.788,00
SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	232.206,00	101.200,00	750.219,00	1.083.625,00
FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI E PER PUBBLICAZIONI	39.658,00	164.752,00	79.532,00	283.942,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	530.760,00	353.840,00	1.565.348,00	2.449.948,00
MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	60.000,00	166.096,00	226.096,00
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	60.488,00	101.458,00	405.000,00	566.946,00

2014	PROGRAMMA 1 (CDR 1) SEGRETARIO GENERALE	PROGRAMMA 2 (CDR 3) SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO	PROGRAMMA 3 (CDR 2) SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	41.233,00	27.489,00	133.682,00	202.404,00
SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	3.440.000,00	0,00	14.341.383,00	17.781.383,00
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	12.265,00	0,00	0,00	12.265,00
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	38.838,00	0,00	0,00	38.838,00
SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	2.153,00	0,00	6.099,00	8.252,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E IL TRATTAMENTO DI MISSIONE AI MEMBRI ESTRANEI ALLA G.A. - DI CONSIGLI COMITATI,COMMISSIONI, INCLUSI IL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' COSTITUITO DAL C.P.G.A. ED I COMITATI PER LE PARI OPPORTUNITA' COSTITUITI IN OSSERVANZA DEI CC.CC.NN.LL.	29.206,00	0,00	0,00	29.206,00
SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	697,00	0,00	0,00	697,00
SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	0,00	100.000,00	81.000,00	181.000,00
SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	248.617,00	139.078,00	1.423.876,00	1.811.571,00
SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	0,00	102.000,00	935.000,00	1.037.000,00
SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	0,00	2.200,00	51.300,00	53.500,00
1.1.2 ONERI COMUNI	30.878.971,00	0,00	0,00	30.878.971,00
1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00

2014	PROGRAMMA 1 (CDR 1) SEGRETARIO GENERALE	PROGRAMMA 2 (CDR 3) SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO	PROGRAMMA 3 (CDR 2) SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
1.1.2.2 FONDO DI RISERVA	2.010.546,00	0,00	0,00	2.010.546,00
FONDO DI RISERVA	**2.010.546,00**	0,00	0,00	**2.010.546,00**
1.1.2.3 VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
VERSAMENTI ALL'ERARIO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
1.1.2.4 FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	28.314.925,00	0,00	0,00	28.314.925,00
FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	28.314.925,00	0,00	0,00	28.314.925,00
1.1.3 INTERVENTI	0,00	5.467,00	0,00	5.467,00
1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2 CONTRIBUTI AD ENTI	0,00	5.467,00	0,00	5.467,00
SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	5.467,00	0,00	5.467,00
1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.252.796,00	59.483,00	535.454,00	2.847.733,00
1.2.1 INVESTIMENTI	2.252.796,00	59.483,00	535.454,00	2.847.733,00
1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	1.935.692,00	0,00	0,00	1.935.692,00
SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	1.935.692,00	0,00	0,00	1.935.692,00
1.2.1.2 BENI MOBILI	67.104,00	59.483,00	535.454,00	662.041,00
SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	12.542,00	23.135,00	66.266,00	101.943,00
SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE E RIVISTE GIURIDICHE INVENTARIATE	25.500,00	17.000,00	369.750,00	412.250,00
SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	29.062,00	19.348,00	99.438,00	147.848,00
1.2.1.2 BENI IMMOBILI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	PROGRAMMA 1	**PROGRAMMA 2**	**PROGRAMMA 3**	**TOT**
SPESE CORRENTI	**58.545.265,35**	**32.618.386,04**	**151.215.786,61**	**242.379.438,00**
SPESE IN CONTO CAPITALE	**2.252.796,00**	**59.483,00**	**535.454,00**	**2.847.733,00**
SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE	**60.798.061,35**	**32.677.869,04**	**151.751.240,61**	**245.227.171,00**
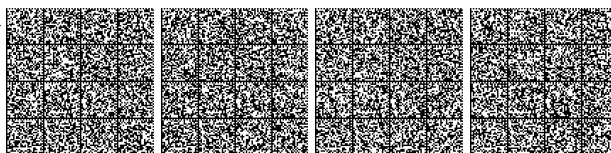
ALLEGATO A1

SPESE NON RIMODULABILI O COMUNQUE INDEROGABILI ED INCOMPRIMIBILI			SPESE RIMODULABILI NON RIDUCIBILI	
DESCRIZIONE SPESA	AMMONTARE		DESCRIZIONE SPESA	AMMONTARE
RETRIBUZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO PERSONALE IN SERVIZIO	€ 155.771.637,00		ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (spese per il personale escluse retribuzioni stipendiali,ovvero: missioni, compensi per lavoro straordinario, buoni pasto,sussidi, progetti ex art 16 disposizioni attuative del d.lgs n. 104/2010, ecc.). Sono state considerate le riduzioni previste dal D.L. 78/2010.	€ 17.211.743,00
LOCAZIONI	€ 17.781.383,00		ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	€ 2.002.509,00
SERVIZIO CENTRALE PER L'INFORMATICA E LE TECONOLOGIE DI COMUNICAZIONE	€ 9.000.001,00		SPESE IN CONTO CAPITALE NON INFORMATICHE	€ 912.041,00
VERSAMENTO ALL'ERARIO DELLE SOMME PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DI SPESA EX D.L. 78/2010	€ 513.000,00		ONERI CONTRATTUALI ESCLUSE LE LOCAZIONI (per servizio di pulizia, noleggio mezzi di trasporto, canoni e consumi energetici ed idrici, manutenzione impianti ecc.). Sono state considerate le riduzioni previste dal D.L. 78/2010.	€ 8.105.432,00
COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	€ 20.987,00		FONDO DI RISERVA	€ 2.010.546,00
TOTALE	€ 183.087.008,00		TOTALE	€ 30.242.271,00
SOMMATORIA	€ 213.329.279,00			
FONDO PEREQUATIVO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	€ 2.500.000,00			
SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	€ 5.467,00			
RISARCIMENTI GIUDIZIARI	€ 40.500,00			
SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO	€ 1.037.000,00			
FONDO REISCRIZIONE RESIDUI PERENTI	€ 28.314.925,00			
TOTALE GENERALE	€ 245.227.171,00			

ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO				
PER SPESE NON RIMODULABILI	€ 164.938.568,00		PER SPESE RIMODULABILI	€ 23.952.719,00
TOTALE GENERALE	€ 188.891.287,00			

14A02656

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 20 febbraio 2014 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Joannis Tziros, Console onorario della Repubblica di Cipro, in Milano.

14A02657

Elevazione del vice Consolato onorario in Gaziantep (Turchia) al rango di Consolato onorario

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Omissis;

Decreta:

Art. 1.

Il vice Consolato onorario in Gaziantep (Turchia) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Gaziantep (Turchia) un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato d'Italia in Izmir, con la seguente circoscrizione territoriale: Adiyaman, Batman, Diyarbakir, Gaziantep, Kilis, Mardin, Sanliurfa, Siirt e Sirnak.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A02658

Rilascio di *exequatur*

In data 20 febbraio 2014 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Sergiu Goncerenco, Console generale della Repubblica di Moldova, in Milano.

14A02659

Rilascio di *exequatur*

In data 13 marzo 2014 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Vincenzo Abbinante, Console onorario del Regno del Marocco, in Bari.

14A02660

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dall'assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 21 novembre 2013.

Con ministeriale n. 36/0004178/MA004.A007/CONS-L-47 del 20 marzo 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dall'assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 21 novembre 2013, concernente modifiche ed integrazioni al vigente regolamento per l'elezione degli organi collegiali.

14A02661

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-079) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
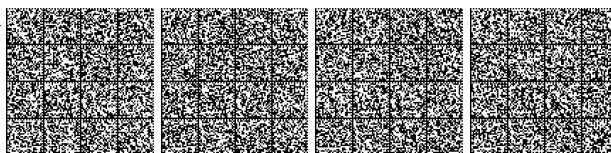
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
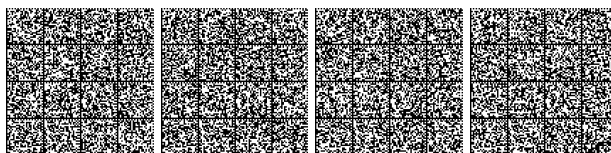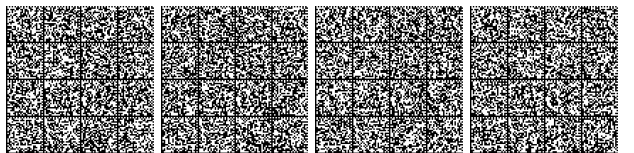
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.